Agenzia Entrate

MODELLO 730/2018 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. INTRODUZIONE 2
1. Perché conviene il Modello 730 2
2. Modello 730 precompilato 2
3. Modello 730 ordinario (non precompilato) 4
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 5
5. Chi può presentare il Modello 730 5
6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche 7
7. La dichiarazione congiunta 7
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti 7

II. ASPETTI GENERALI 8
1. Come è composto il modello 8
2. Cosa c'è di nuovo 8
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 9
4. Informativa sul trattamento dei dati personali 10
5. Rettifica del Modello 730 11
6. Redditi da dichiarare con il Modello REDDITI Persone fisiche 12
7. Altre informazioni utili 12

III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 14
1. Informazioni relative al contribuente 14
2. Familiari a carico 16
3. Dati del sostituto d'imposta 18
4. Firma della dichiarazione 18
5. Quadro A - Redditi dei terreni 18
6. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati 20
7. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati 28
8. Quadro D - Altri redditi 34
9. Quadro E - Oneri e spese 43
10. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati 69
11. Quadro G - Crediti d'imposta 75
12. Quadro I - Imposte da compensare 80
13. Quadro K - Comunicazione dell'amministratore di condominio 80

IV. APPENDICE 82
Codici catastali comunali I-XIV

730

Modello 730/2018
PERIODO D'IMPOSTA 2017

MODELLO GRATUITO

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Modello 730 precompilato

Per chi viene predisposto

A partire dal 15 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali);
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto:

- *online,* accedendo al sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- *in ufficio,* presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:
- un'identità SPID – Sistema pubblico d'identità digitale;
- le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro:
- il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
- il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d'imposta.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

- ***Presentazione diretta***

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:
- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

- ***Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato***

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate , il modello 730 precompilato può essere presentato:
- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e

delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2023**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque:

- entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

3. Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI.

Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

A chi si presenta

Il mod. 730 ordinario può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Quando e come si presenta
Il 730 ordinario si presenta:
- entro il 7 luglio al proprio sostituto d'imposta;
- entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2017 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2017). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.
La dichiarazione **deve comunque essere presentata** se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
La dichiarazione **deve essere presentata** anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2017.

5. Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2018 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
  – al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018;
  – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2017 al mese di giugno dell'anno 2018;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche **in mancanza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella *"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"*. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i **contribuenti che nel 2017 hanno percepito:**
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci**, compresi i **minori**, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.
I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. *Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*	
Redditi esenti. Esempi: *rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali*	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: *interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico*	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: *interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili*	

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) *È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli*	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: *compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale*	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	–
detrazioni per carichi di famiglia	–
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	–
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2018 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2017 hanno percepito:
  - redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2017 e/o nel 2018 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d'imposta);
- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

7. La dichiarazione congiunta

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo "Chi può presentare il modello 730" e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.
Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.
Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A **novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
  - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
  - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

  Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

- Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- **Firma della dichiarazione**
- **Quadro A (redditi dei terreni)**
  Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- **Quadro B (redditi dei fabbricati)**
  Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
  Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale e dati relativi al bonus Irpef.
- **Quadro D (altri redditi)**
  Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**
  Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**
  Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**
  Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per art bonus e per negoziazione e arbitrato.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**
  Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2017 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2017 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)**
  Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2018 sono le seguenti:

- **Presentazione mod. 730:** anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati, possono presentare il modello 730/2018 entro il 23 luglio 2018;
- **Cedolare secca:** a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni;
- **Locazioni brevi:** a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore;
- **Premi di risultato e *welfare* aziendale:** innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;
- **Sisma-bonus:** da quest'anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
- **Eco-bonus:** percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
- **Spese d'istruzione:** è aumentato a 717 euro il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione;
- **Spese sostenute dagli studenti universitari:** per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

- **Spese sanitarie:** limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;
- **Art-bonus:** dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- **Borse di studio:** sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34;
- **5 per mille**: da quest'anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette;
- **Addizionale comunale all'Irpef:** nel rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017" presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella "Fusione comuni";
- **Contributo di solidarietà:** da quest'anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato "contributo di solidarietà".

3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.
Il contribuente può destinare:
- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse .
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.
Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2018 o al modello REDDITI Persone fisiche 2018 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.
La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti

dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/121997, n.460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);
g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.
Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef" nella penultima pagina delle istruzioni.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate **esclusivamente** per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati **solo nei casi previsti dalle** disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".
Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (sostituti d'imposta, centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento
L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato
Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003), può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso
L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2018, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2018 può essere presentato entro il 31 ottobre (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2018 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore) oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica com-

portano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2018.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2018 può essere presentato:

- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

6. Redditi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2018 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018** se hanno percepito nel 2017:
  – redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
  – interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
  – indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
  – proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
  – redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
  Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2017.
  I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2017, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro**;**
- **il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2018**, se nel 2017 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
  Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2017 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
  Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2017 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);
- **il modulo RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2018**, se nel 2017 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. REDDITI Persone fisiche 2018, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso mod. REDDITI 2018.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il mod. REDDITI Persone fisiche 2018.

7. Altre informazioni utili

Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Unioni civili

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Imu, Imi e Imis
La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

Certificazione Unica 2018
Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.
Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2017 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2018, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 31 marzo 2018, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento
Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).
Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo http://uif.bancaditalia.it, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.
Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.

Usufrutto legale
I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. REDDITI Persone fisiche 2018 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. REDDITI Persone fisiche 2018 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.
Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente

La casella **"Dichiarante"** deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.
Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "**Dichiarazione congiunta"**, mentre il coniuge deve barrare solo la casella **"Coniuge dichiarante"**.
Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella **"Rappresentante o tutore"** e indicare il proprio codice fiscale nella casella "**Codice fiscale del rappresentante o tutore**". In tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.
Nella casella **"Codice fiscale"** deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.
La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore **a 2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico").
La casella **"730 integrativo"** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo "Rettifica del modello 730") indicando:

- il codice '**1**' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '**2**' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '**3**' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi nella Parte I il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730"), va indicata la lettera **"A"** nella casella **"730 senza sostituto**".
Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella **"Situazioni particolari"**. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.
La casella **"Quadro K"** deve essere barrata se il contribuente è obbligato:

- ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia.
Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.
In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente".
Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2017 alla data in cui presenta la dichiarazione.
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".
L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** consente di ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.
Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017

Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2017" va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2017.
Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2017.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2016 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2016 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2017 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il mod. 730 i contribuenti che nel 2017 e/o nel 2018 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 fino al 1° gennaio 2017 compreso e se tale comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, compilare **la casella "Fusione comuni" indicando l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017" presente in Appendice.
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018
Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2018" va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2017.

Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al al 1° gennaio 2018.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2017 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2017 indicare il nuovo domicilio.

Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 o nel 2017 e se tale comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella **casella "Fusione comuni" va indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018" presente in Appendice.
Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Casi particolari

Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate
Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2017 è diverso da quello di residenza al 1/1/2018, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2017, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo del municipio nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data.

Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere
Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2017, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2018 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

Casi particolari addizionale regionale

La casella '**Casi particolari addizionale regionale**' va compilata con il codice "1" esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata. Solo coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il mod. 730").
Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo mod. 730:
- barrare la casella **"Dichiarante"**;
- barrare la casella:
  - **'Tutelato'** - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
  - **'Minore'** - nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo mod. 730 è necessario:
- barrare nel rigo "Contribuente", la casella **"Rappresentante o tutore"**;
- compilare soltanto i riquadri **"Dati anagrafici"** e **"Residenza anagrafica"** riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2017 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2017 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**
Nel limite di reddito di **2.840,51 euro** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2017 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.
Colonna 1: barrare la **casella 'C'**.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge.
Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2017. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2017, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2017, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5
Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la **casella 'F1**' se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").
Colonna 2: barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, **tranne di quelli in affido preadottivo**, e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo ***status*** di familiare che può essere alternativamente formata da:

a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2017). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2017, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2017 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.
Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2016, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2017, indicare '5'.
Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.
In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

- **per ogni figlio a carico**:
  - **'100'** se la detrazione è richiesta per intero;
  - **'50'** se la detrazione è ripartita tra i genitori;
  - **'0'** se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
  - la lettera **'C'** nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- **per ogni altro familiare a carico**:
  - **'100'** se l'onere grava per intero;
  - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli": è riconosciuta un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro,** in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.
In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2). La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.
Casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F', 'F1' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).
Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". **Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica – Sezione Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.**
Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella **"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"** deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- nel 2017 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo *"Chi può presentare il Mod. 730".*

4. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:
- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo "Modelli aggiuntivi";
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

5. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:
- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Agroenergie
La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario** (art. 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.
Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del mod. 730 va presentato il **modello REDDITI Persone fisiche 2018**, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Per effetto dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2016 l'esenzione Imu è applicata utilizzando i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Alla circolare è allegato un elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'IMU. Alcuni dei Comuni ivi indicati sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incorporazione.
In caso di fusione di:

- **due comuni totalmente esenti**, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- **un comune esente con uno non esente** in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- **un comune esente con uno parzialmente esente**, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- **due comuni parzialmente esenti**, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

Sono altresì esenti dall'Imu, per l'anno 2017:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.
Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).
Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).
La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".
I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.
Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.
Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.
Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:
'1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
'2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
'3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);

'4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
'5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
'6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
'7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
'10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

'2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
'3' terreno in conduzione associata;
'4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
'6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2017 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti Imu". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, in tal caso i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

6. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;

- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

In generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2017 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8).

Sono previste le seguenti **eccezioni**:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1. Dal 2016, per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell'IMU invece dell'esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito **"cedolare secca"** sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 marzo 2014), lo stato di emergenza a seguito

del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, deve essere barrata la casella di colonna 13 "Stato di emergenza";

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "**Cedolare secca**".

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012.

Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, *wi-fi*, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

La nuova disciplina, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell'importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

- le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
- l'importo della provvigione dovuta all'intermediario se è trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

La **ritenuta è a titolo d'imposta** se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca, altrimenti è **a titolo d'acconto**.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2017 va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2017 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2018, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito interenet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B7) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B7). Se nel corso del 2017 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8.

In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).

Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B7

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (**Rendita catastale**): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

Colonna 2 (**Utilizzo**): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

'2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

'3' immobile **locato in regime di libero mercato,** anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;

'8'

- immobile situato in un **comune ad alta densità abitativa** concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- immobile, dato in **locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca**, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 marzo 2014) della legge di conversione del decreto, lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento. Inoltre deve essere barrata la casella di colonna 13 "Stato di emergenza";

'9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:

- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
- abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo;

'10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

'11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga".

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'12' se:

- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa**.

  In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

  Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" " e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei **comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza** (vedi istruzioni al codice '8').

  In questo caso in questo caso devono essere barrate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

'14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento;

'15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

'16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

'17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Se l'immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

Esempio

Sono stipulati più contratti di locazioni brevi di porzioni di unità abitative:
porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2017
porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2017
Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2017.

Esempio

Il 30 ottobre 2017 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
Nella colonna 2 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2017.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.
Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

'1' **95%** del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;

'2' **75%** del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia** centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

'3' **100%** del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;

'4' **65%** del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico,** in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.
Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.

Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.
Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.
La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se si è in possesso della Certificazione Unica 2018 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2017, riportare l'importo del corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 qualora non risultano barrate le relative caselle del punto 4 (redditi 2018) e del punto 16 (*locatore non proprietario*). Se la casella del punto 4 risulta barrata, l'importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione ma in quella relativa ai redditi 2018 da presentarsi nel 2019. Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l'importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.

Per le locazioni avvenute nel 2017, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2017 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018.
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018), riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2017.

Esempio

Il 30 ottobre 2017 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.
Giorni totali di locazione: 14
Giorni di locazione nel 2017: 8
Nella colonna 3 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8 = 560.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di piu certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "*importo corrispettivo*" della CU (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali le relative caselle "*2018*" (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) e "*locatore non proprietario"* (punti 16, 116, 216, 316 e 416) non risultano barrate. In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".
Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.
Se il **canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze** (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Quota proporzionale del canone = $\frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000
Quota del canone relativo alla abitazione:	$\frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$
Quota del canone relativo alla pertinenza:	$\frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$

Colonna 7 (**Casi particolari**), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

'1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'4' se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

'5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco 'Codici catastali comunali' posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.
Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella

può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).
Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%.
Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.
Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- **'1'** fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2017, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- **'2'** abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2017, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- **'3'** immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.
Colonna 13 (Stato di emergenza): barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (28 marzo 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

Rigo B11
Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.
Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.
Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).
Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.
Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
'1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)
'3A' e **'3B'** codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.
Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.
Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.
Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di **contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.
Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

7. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2017.
I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2018 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).
Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2018, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2017 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2018 entro il 31 marzo 2018.
Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2018.
Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.

Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.
La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- **Sezione I**: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III**: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** bonus Irpef.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2018 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.
Si tratta in particolare di:
- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
  – dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;

– dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
– dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
– per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
– dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
– dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
– dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
– dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;

- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella "Casi particolari".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

'1' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;

'2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell'anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia;

'4' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dall art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici "1", "2" e "4" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20%, al 30% o al 50%).
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2018, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l' ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento;

'5' se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

'1' redditi di **pensione;**

'2' redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);

'3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.
Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2018 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:
– nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
– nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
– nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.
Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2018 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.
In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.
Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro,** i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

'4' redditi di **lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero **in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;
'5' redditi **di lavoro dipendente,** prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
'6' redditi **di pensione,** prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comuni di Campione d'Italia;
'7' redditi **di pensione** in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;
'8' redditi **di pensione,** prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.
Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione)** della Certificazione Unica 2018.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.
In particolare:
– se è compilato il **punto 455** della Certificazione Unica 2018, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455
– se è compilato il **punto 456** della Certificazione Unica 2018, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456
Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 (redditi di lavoro dipendente prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare l'intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente. In particolare:
– se è compilato il **punto 457** della Certificazione Unica 2018, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 457;
– se è compilato il **punto 458** della Certificazione Unica 2018, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 458.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 (redditi di pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 459**.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 461.** Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 8 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte in euro agli orfani residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 460.** Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 7.700 euro.

In presenza di una Certificazione Unica 2018 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2018.
In presenza di una Certificazione Unica 2018 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2018.
In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2018 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2018.

In presenza di una Certificazione Unica 2018 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2018. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2018 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2018.

Rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a:

- 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018);
- fino a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l'importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
- o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, **è assoggettato a imposizione ordinaria**, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 582 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2018 e i punti 576 e/o 586 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 587 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 588).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

1) il contribuente **ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica** tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).
   Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 582, 583, 588 e 589 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 581) è di ammontare superiore ai 4.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.
   Al fine di consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.
2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2018, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 589 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2016 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, 576, 582 e 586 della Certificazione Unica 2018 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 588 della Certificazione Unica 2018 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2016 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2018 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2018 risultano compilati anche i punti da 581 a 589 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in sui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 581 a 589.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel **punto 571 (o 581)** della Certificazione Unica 2018.
Nella Certificazione Unica è riportato:
- il **codice 1** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
- il **codice 2** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 588) del modello di Certificazione Unica 2018.
Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 582) del modello di Certificazione Unica 2018.
Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 586) del modello di Certificazione Unica 2018.
Colonna 5 (Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 583) del modello di Certificazione Unica 2018.
Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 589 del modello di Certificazione Unica 2018.
Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):
Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.
È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.
Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.
- **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2018 è compilato il punto 578 (e/o 588) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
- **colonna 8**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2018 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:
- **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2018 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 8**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2018 è compilato il punto 578 e/o 588 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)
Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

Rigo C5 - Periodo di lavoro
Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.
Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:
- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2018, riportare il numero dei giorni indicato nel **punto 6 della Certificazione Unica 2018**;
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato a Certificazione Unica 2018 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:
- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 della Certificazione Unica 2018**;

- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;

b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);

d) compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;

e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;

f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;

g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 4** (altri redditi assimilati) o nel **punto 5 (**assegni periodici corrisposti al coniuge) **della Certificazione Unica 2018.** In quest'ultimo caso va anche barrata la casella di **Colonna 1** "Assegno del coniuge"**.**

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle **ritenute Irpef** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 21 della Certificazione Unica 2018**.

Rigo C10: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 22 della Certificazione Unica 2018**. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di **acconto 2017 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.
L'importo è indicato nel **punto 26 della Certificazione Unica 2018**.

Rigo C12: indicare le ritenute del **saldo 2017 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II.
L'importo è indicato nel **punto 27 della Certificazione Unica 2018**.

Rigo C13: indicare le ritenute di **acconto 2018 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
L'importo è indicato nel **punto 29 della Certificazione Unica 2018**.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute** Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Bonus IRPEF

È riconosciuto un credito, denominato "bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
L'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).
Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio 2016.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Rigo C14 - Bonus Irpef
Colonna 1: (Codice bonus)
Riportare il codice indicato nel **punto 391 della Certificazione Unica 2018.**
Nella Certificazione Unica è riportato:
- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica 2018);
- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2.
Colonna 2 (Bonus erogato)
Riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 392 della Certificazione Unica 2018**.
In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 393 della Certificazione Unica**.
Colonna 3 (Tipologia esenzione)
Riportare il codice indicato nel punto 466 della Certificazione Unica. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, riportare il **codice "1"**. Riportare il **codice "2"** se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero in quanto il sostituto d'imposta non ha operato l'abbattimento.
Colonna 4 (Parte reddito esente)
Riportare l'importo indicato nel punto 467 della Certificazione Unica. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero o dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BM per lavoratori e lavoratrici o con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.
Colonna 5 (Quota TFR)
Riportare l'importo indicato nel punto 478 della Certificazione Unica.

Presenza di più Certificazioni
1) In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:
   – nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
   – nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati. Se nei modelli di Certificazione Unica sono indicati codici diversi nel punto 466, per la compilazione delle colonne 3 e 4, è necessario compilare distinti righi per ciascun codice;
   – nella **colonna 5** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 478 dei modelli di Certificazione Unica.
2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392, 466, 467 e 478).
   Nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.
3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

8. QUADRO D - Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:
- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Righi da D3 a D5
Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna "3" il codice 10.
Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2018

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
F	D3 codice 4	Indennità corrisposte ai giudici onoraridi pace e ai viceprocuratori onorari
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2017, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.
I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018, se hanno percepito nel 2017 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

'1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

'2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147);

'3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018;

'4' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);

'5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

'6' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR), prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

'7' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

'8' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

'9' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

'10' in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

'11' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4 o 7**, riportare il **40 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5 o 6 o 8**, riportare il **49,72 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10 o 11 riportare il **58,14** per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il **100 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Nella **colonna 4 (ritenute)** riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 41 della certificazione degli utili.
Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Atri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2017, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

'1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

'2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);

'3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;

'4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

'5' in caso di:
- altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
- ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
- altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- interessi di mora;
- interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

'6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

'7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);

'8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2017 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).
Nella **colonna 2 (redditi)** riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.
Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subìte.
Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.
Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).
Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo;

'2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo;

'3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo;

'4' per i redditi che derivano da indennità in danaro o in natura corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "F" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare l'importo del reddito percepito nel 2017 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018 (fascicolo 2).

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Redditi diversi – Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.

La prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l'applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.

La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca.

Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Il reddito derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare le istruzioni al quadro B o, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017 e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017.

Barrare la **colonna 2 (cedolare secca)** nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella può essere barrata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.

L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

Nella **colonna 3 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;

'2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;

'3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodato indicare il codice 10;

'4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

'5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);

'6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;

'7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo;

– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **7.500,00 euro**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

'8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

'9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;

'10' per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata.

Nella **colonna 4 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2017.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4):
  – se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  – se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2017 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di **7.500,00 euro.**

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l'importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 (*locatore non proprietario*).

Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2017. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazioni in più moduli.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di piu certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "*importo corrispettivo*" della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "*locatore non proprietario"* (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.

Nella **colonna 5 (spese)** indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata barrata la colonna 2.

Nella **colonna 6 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.
Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.
Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, non bisogna indicare l'importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico rigo F8 della Sezione VII del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).
Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari;

'2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo;

Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1"od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2018 – Lavoro autonomo;

'4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del mod. REDDITI Persone fisiche 2018). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2018 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2017.
Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subìte.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari
Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2017 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se

sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.
Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:
- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare:
- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018;
- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art 167, comma 5, del TUIR);
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2017 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2017, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 12**, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art 167, comma 5 del TUIR;
- il **codice 13** in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 14** in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 15** in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.
Nella **colonna 3 (anno)** indicare l'anno di apertura della successione.
Colonna 4 (reddito)
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4**, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 11 o 12**, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2017 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 13 o 14 o 15** riportare il **58,14** per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36;
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5**, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 6**, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 7, 8 o 9**, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.
Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 10**, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.
Nella **colonna 5 (reddito totale del deceduto)** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.
Nella **colonna 6 (quota imposta sulle successioni)** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.
Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2017 e altri redditi soggetti a tassazione separata
Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

'1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;

'2' indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;

'3' somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2017 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;

'4' somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2017, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;

'5' somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per le quali si è fruito della detrazione;

'6' plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

'7' plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";

'8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella **colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria)** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;
Nella **colonna 3 (anno)** indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella **colonna 4 (reddito)** indicare l'importo del reddito percepito.
Le somme di cui al **codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.
Se in colonna 1 è stato indicato il **codice 5** va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.
Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2010 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2017 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro).
Se a colonna 1 è stato indicato il **codice 6 o 7** indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze".
Nella **colonna 7 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

9. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2017 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.
In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 *"Familiari a carico"*). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I - (righi da E1 a E14):** spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta del 19 per cento** (per esempio spese sanitarie) **o del 26 per cento**;
- **Sezione II - (righi da E21 a E33):** spese e oneri per i quali spetta la **deduzione** dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III A - (righi da E41 a E43):** spese per le quali spetta la **detrazione** d'imposta per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche**;
  Sezione III B - (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
  Sezione III C - (righi da E57 a E59): detrazione d'imposta del **50 per cento** per l'acquisto di mobili per **l'arredo di immobili e IVA** per acquisto abitazione classe A o B;
- **Sezione IV - (righi da E61 a E62):** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- **Sezione V - (righi da E71 a E73):** dati per fruire delle **detrazioni d'imposta per canoni di locazione**;
- **Sezione VI - (righi da E81 a E83):** dati per fruire di **altre detrazioni d'imposta** (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 26 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 26 per cento.
Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei righi da E1 a E10.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	29	Spese veterinarie	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	33	Spese per asili nido	"
14	Spese funebri	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	99	Altre spese detraibili	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da E8 a E10	42	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2018.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei **righi E1**, **E2** ed **E3** superano complessivamente i **15.493,71** euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie
Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.
Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.
Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.
Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.
L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.
Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.
Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.
Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.
Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.
Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.
La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del mod. REDDITI Persone fisiche 2018 di quest'ultimo.
L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.
La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".
L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:
- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra

l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2014, nel 2015 o nel 2016 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni, 2014, 2015 o 2016);
- il numero della rata che si utilizza per il 2017 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".
L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.
La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.
L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2014 e/o 2015 e/o 2016 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.
Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire.
Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.
In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:
- per le spese sostenute nel 2016 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2017, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2013 e/o nel 2014 e/o nel 2015 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2017.

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.
L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E10
In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2017 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.
Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E10 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.
Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:
- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 19 per cento** sono i seguenti:

'8' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).
Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

'9' per gli **interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.**
La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.
In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.
L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9;

'10' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale.** La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.
La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.
L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

'11' per gli **interessi relativi a prestiti o mutui agrari.**
La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 11;

'12' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 717 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

'13' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

'14' per le **spese funebri** sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.550,00 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14.

'15' per le **spese** sostenute **per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.
Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 *"Familiari a carico"*).
Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.
Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

'16' per **le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.**
La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2017 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.
La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denonmizione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

'17' per i **compensi**, comunque denominati, **pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.

'18' per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. Per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

'20' per le **erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei righi da E8 a E10.
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20.

'21' per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.** L'importo da indicare non può essere superiore a **1.500,00 euro**.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21.

'22' per i **contributi associativi alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.291,14 euro**.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 22.

'23' per le **erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale**. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a **2.065,83 euro**.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 23.

Le erogazioni indicate con i codici 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le **erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia**". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 24.

'25' per le **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico.** Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le **erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche.** Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le **erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo.** Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'28' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale.** Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.

'29' per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

'30' per le **spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.** Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.

'31' per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31.

'32' per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.

'33' per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido,** pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.

'35' per le **erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.**
La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35.

'36' per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.** La detrazione riguarda:
- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

'38' per **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L'importo per i premi, non deve complessivamente superare **750,00 euro** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo **deve** comprendere anche i premi **relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.

'39' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.** La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro,** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.

'99' per le **altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento**.
L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 26 per cento** sono i seguenti:

'41' per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),** delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E10.
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta**.**
Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2017 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 41.

'42' per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 42.

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.
La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.
Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.
Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2017 indicare il numero 1.
Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2017. L'importo dei canoni di leasing non può superare:
- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un **età uguale o superiore a 35 anni**.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2017 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:
- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva **un età uguale o superiore a 35 anni**.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:
- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 431 della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E31.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali
Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano tra queste spese anche:
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge
Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.
L'importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro,** può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.
Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:
- coniuge;
- figli, compresi quelli adottivi
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne.

Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, per alimenti destinati a fini medici speciali (esclusi quelli destinati ai lattanti), nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti.
Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;
Colonna 2: indicare l'importo pagato.
I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

'6' per **i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**.
Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** (art. 10, comma 1, lettera e-*ter* del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta **anche** se la spesa è stata sostenuta **per le persone fiscalmente a carico** (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime.
Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '13' e anche quello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2018, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.
L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di **3.615,20 euro**, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9
Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

'7' per **i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**
Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 8 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.
Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

'8' per **le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.**
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181) e D.P.C.M. 4 febbraio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2015) e D.P.C.M. 12 ottobre 2016 (G.U. 16 novembre 2016, n. 268).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.
Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righi da E8 a E10, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righi da E8 a E10, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

'9' per **le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.**
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

'12' per **le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.**
Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:
- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

'13' per **i contributi versati** direttamente **dai lavoratori in quiescenza**, anche per i familiari non a carico**, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali** (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro.** Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '6';

'21' per **gli altri oneri deducibili.**
Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2017 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri").

Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2018.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo non superiore a 5.164,57 euro.** Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.
Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di **5.164,57 euro,** le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.
I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31.
In particolare:
- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
  – contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
  – somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro.** Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2018 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2018.
In particolare:
- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2018;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2018, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2018 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2018.
In particolare:
- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2018;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2018.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2018, indicare:
- nella **colonna 1,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2018;
- nella **colonna 2,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2018.

Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.
Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2018 è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2018.
In particolare:
- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2018;
- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nel punto 414 della Certificazione Unica 2018;

- **colonna 3:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2018.

Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.

Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2017 al soggetto erogatore;

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2016. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2017 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2017.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2017 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
  – causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
  – codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  – codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
  – dati catastali identificativi dell'immobile;
  – estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
  – altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.
Per gli acquisti effettuati nel 2017, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso della nuova agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).

Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2017;
- **36 per cento** per le spese sostenute:
  a) dal 2008 al 2011;
  b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di**:

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.
Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.
Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.
In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.
In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate entro il 31 dicembre 2016
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo

di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017
Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.
La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:
- **50 per cento**;
- **70 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **80 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta che verrano calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:
- **75 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Qualora gli interventi siano realizzati **nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:
- **75 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.
Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:
- la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.
Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

Per gli acquisti effettuati nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Righi da E41 a E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.
Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".
Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2008 al 2017).
Colonna 2 (2012 - antisismico: dal 2013 al 2017): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

- spese sostenute nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013, 2014, 2015, 2016 o nel 2017.

Indicare uno dei seguenti codici:

'2' spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
'3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
'4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);
'5' spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%)
'6' spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 70%);
'7' spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'80%);
'8' spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);
'9' spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%);
'10' spese sostenute nel 2017 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%)
'11' spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%);

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

- *Lavori su parti comuni condominiali*
  Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi.
  Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.
  Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
  In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
- *Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir*
  Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.
- *Comunicazione al Centro Operativo di Pescara*
  Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.
- *Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati*
  Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:
'1' nel caso in cui le **spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni**. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
'4' nel caso di spese sostenute per **l'acquisto o assegnazione di immobili** che fanno parte di edifici **ristrutturati**. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.
Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.
Colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione): indicare il codice:
'4' se il contribuente nell'anno 2017 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.
Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2017. Per le spese sostenute nel 2017 va indicato il numero '1'.
Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice '10' o codice '11' in colonna 2), l'importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2017 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.
Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2017 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.
Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.
Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.
Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012 — *Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro*; *Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro*
Immobile B: intervento effettuato nel 2017 — *Spese sostenute: 4.000 euro*

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)

	ANNO	2012 (2013-2017 antisismico)	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	8	9	10
E41	2012	2				6	6.000 ,00	1
E42	2012	3				6	7.000 ,00	1
E43	2017					1	4.000 ,00	2

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
	1	2	3	4	5	6	7	8
E51	1		H 5 0 1	U	A	3 3	3 4 5 /	2
E52	2		F 2 0 5	U		6 0	6 7 8 /	1

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2016: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2017, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2015: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2016, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2017, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, **l'importo da indicare** in **colonna 9 è di 56.000,00 euro,** dato dalla seguente operazione:
96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2015 e 2016).

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.
La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2017. Per le spese sostenute nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2014, 2015 e nel 2016, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.
Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile
Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2018) della propria dichiarazione dei redditi.
Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).
Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.
Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).
Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.
Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
'1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);
'3A' e **'3B'** codici di serie in uso in passato presso gli uffici.
Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.
Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Domanda di accatastamento
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B (detrazione d'imposta del 50 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, in particolare:
- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

- Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.
La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.
È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016.

Per le spese di arredo sostenute nel 2017, invece, la detrazione su un ammontare massimo di **10.000** euro è prevista solo se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al limite di euro 10.000 concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è ripartita in **10 rate** di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.
Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.

La detrazione "arredo immobili ristrutturati" non è cumulabile con il bonus "per l'arredo degli immobili giovani coppie" (rigo E58) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata;
Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.
Ad esempio, se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '5' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".
In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. **La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici**.

La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione era necessario:
- essere una coppia coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione doveva essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha effettuato l'acquisto non aveva uperato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificati nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2017 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.
Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016.
Colonna 2 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 16.000 euro.

Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)
Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.
Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).
All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1, e alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.
Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per l'anno 2017 sarà pari a 1.
Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2017 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
La **detrazione d'imposta,** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:
- **55 per cento,** per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017;
- **70 per cento**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali,** che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- **75 per cento**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali**, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.
Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.
Le **tipologie di interventi** previste sono:
- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;

- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
  – sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
  – esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

  Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

  Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

  Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Documenti da conservare
Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore **(**proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013.

Righi da E61 a E62
Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:
'1' Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
'2' Interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
'3' Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
'4' Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
'5' Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015);
'6' Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015).
'7' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
'8' Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo

'9' Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

'1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);

'2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

'1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2008 e il 2016 e ancora in corso nel 2017;

'2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2017 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2017;

'3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione e nella colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione.

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2017.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2015, 2 per le spese del 2016 e 1 per le spese del 2017;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7", dovranno essere indicate entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (**codice "1"**):
  – **181.818,18 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  – **153.846,15 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).
  La detrazione massima consentita è di 100.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti **(codice "2")** e l'installazione di pannelli solari **(codice "3"):**
  – **109.090,90 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  – **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).
  La detrazione massima consentita è di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **(codice "4"):**
  – **54.545,45 euro** per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
  – **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 (65%).
  La detrazione massima consentita è di 30.000 euro;
- per l'acquisto e posa in opera di schermature solari **(codice "5")**:
  – **92.307,69 euro** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (65%).
  La detrazione massima consentita è di 60.000 euro;
- per l'acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili **(codice "6")**:
  – **46.153,84 euro** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (65%).
  La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti **(codice "8", 70%)** e per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti **(codice "9", 75%):**
  – **40.000** euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per le spese sostenute nel 2017.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

'1' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);

'2' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni

dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).

'3' Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2015 la detrazione può essere fruita anche per il 2016 e il 2017.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2015, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di **516,46 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro** annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:
- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

10. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:
- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2017, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi);
- le ritenute del 21 per cento, applicate sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione breve conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line,* se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2017

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2017, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.

Dichiarazione congiunta: **i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.**
Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2018 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2017)
Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017, riportare l'importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).
Se nell'anno 2017 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2017.

Casi particolari
- Se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730-3/2017 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2017;
  Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2017)
Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017 riportare l'importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).
Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2017 (versamento di acconto eseguito autonomamente);

Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2017)
Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017 riportare l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).
Se nell'anno 2017 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2017.

Casi particolari
- Se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2017 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2017.
  Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.
  Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2017)
Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017 riportare l'importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).
Se nell'anno 2017 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2017.

Casi particolari
- Se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2017 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2017.
  Se risulta compilato il rigo 244 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.
  Se risulta compilato il rigo 244 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2017.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2017)
Se nell'anno 2017 è stato presentato il modello 730/2017 riportare l'importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2018 (acconto trattenuto con il modello 730/2017).
Se il rimborso risultante dal modello 730/2017 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2017 è stato presentato un modello 730/2017 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2017, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2017.

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.
Colonna 1: indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:
- il codice 1 per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail;
- il codice 2 per quelle relative ai contributi erogati dall'Unire agli allevatori come incentivi all'allevamento e altro.

Colonne 2, 3 e 4: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2018.
Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più righi F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute.
Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.
Colonna 6: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.
Colonna 7: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 per il codice 3.
Colonna 8: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione
Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicato nella colonna 5 del rigo RX1 del Mod. REDDITI 2017 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2018 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2016.
In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2017 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2017 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017.
Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo indicato nella colonna 5 del rigo RX6 del modello REDDITI 2017, relativo all'eccedenza del contributo di solidarietà per il quale non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.
Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI 2017), riportato nella colonna 5 del rigo RX18 del Mod. REDDITI 2017.
Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.
Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. REDDITI 2017 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2018 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2017 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017.
Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 7: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2016. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".
Colonna 8: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicata nella colonna 5 del rigo RX2 del Mod. REDDITI 2017 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2018 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il mod. 730/2017 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 2 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017.
Inoltre, nella colonna 3 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Colonna 9: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.
Colonna 10: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2016. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".
Colonna 11: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicata nella colonna 5 del rigo RX3 del Mod. REDDITI 2017 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2018 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2017 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2017.
Inoltre, nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Colonna 12: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.
Colonna 13: riportare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.
Colonna 14: riportare l'importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo
Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2017 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2012 utilizzando il modello UNICO 2013. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2018 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2018.
Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

L'eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2017 per l'anno d'imposta 2016 va indicata nel rigo F3.

Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l'importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

Colonna 1: indicare l'anno d'imposta (2012, 2013, 2014, 2015) per cui nel corso del 2017 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Colonna 2: riportare l'eventuale **eccedenza a credito Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 3: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 4: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di cedolare secca** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 5: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".
Colonna 6: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 7: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 8: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
Colonna 9: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sulla produttività** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2017 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.
Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.
Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2018 (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge).
Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2018.
Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33 e 34 della Certificazione Unica 2018 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge).
Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante dai punti 577 a 587 della Certificazione Unica 2018.
Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2018 (punto 333 per il coniuge).

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2018 e rateazione del saldo 2017

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2018. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2017 deve compilare la colonna 7.
Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2018.
Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2018 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).
Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2018.
Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2018 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).
Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2018.
Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2018 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).
Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:
- per il 2017: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2018: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.
Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 6 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI Persone fisiche 2018).

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei **comuni che hanno stabilito**, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2017 e per l'acconto relativo al 2018, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione** (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.
Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscalità locale, addizionale comunale all'IRPEF").
Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2017. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Indicare nella **colonna 3** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2018. Nella **colonna 4** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale non è barrata la relativa casella "2018" del punto 4. Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali non è barrata la relativa casella "2018") indicare la somma delle ritenute.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2018 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2018. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3 2018.
Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2018. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3 2018.
Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2018. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3 2018.
Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2018. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3 2018.

Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2018 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2018 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.
Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2018 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2018 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2018 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11 - (Detrazioni incapienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2017 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.
Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 364 della Certificazione Unica 2018 (*"Credito riconosciuto per famiglie numerose"*).
Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 370 della Certificazione Unica 2018 (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

Rigo F12 - (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.
Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).
Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.
Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.
Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, ad eccezione della tipologia di reddito indicata con il codice 2 "reddito da fabbricati" per il quale la ritenuta può essere assente.
In particolare, nel **rigo F13** indicare:

- nella **colonna 1 (tipo di reddito)**, uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2018:
  - **'1'** reddito di terreni;
  - **'2'** reddito di fabbricati;
  - **'3'** reddito di lavoro dipendente;
  - **'4'** reddito di pensione;
  - **'5'** redditi di capitale;
  - **'6'** redditi diversi;
- nella **colonna 2 (ritenute)**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2018, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.
Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il mod. REDDITI Persone fisiche 2018, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

11. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza;
- il credito d'imposta per le mediazioni.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2017, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2017.

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2017): indicare il credito d'imposta maturato nel 2017. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.
Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2018.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e la circolare 18 dicembre 2007, n. 70 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3
Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.
Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:
- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2017 per reintegrare l'anticipazione percepita.
Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2017 o nel rigo RN47, col. 13, del mod. REDDITI PF 2017.
Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.
Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2017 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2018, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.
Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

Rigo G4
Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 375 della stessa certificazione.
Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2017 indicare "2017". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa certificazione.
Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2017 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2018 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.
Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2017 e fino alla data di presentazione del 730/2018 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2015 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2016 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2017) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2017, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2017. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2016 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2017 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2017.
Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2016 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2017 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2017.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2016 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2017 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2017.
Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2017 o del Mod. 730/2016 o quadro CR, Sez. I del Mod. REDDITI PF 2016 o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2017).

- **Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016**

  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2017 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2017.

  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2017 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2017. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del mod. REDDITI PF 2017.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.
L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.
La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

			Imposta estera		
Stato estero	**Anno di produzione del reddito**	**Reddito prodotto all'estero**	**Imposta pagata all'estero**	**di cui resasi definitiva nel corso del 2016**	**di cui resasi definitiva nel corso del 2017**
A	2016	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2016 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2017
Se nella dichiarazione mod. 730/2017 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2017, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.
Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.
Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.
Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.
Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2017.
Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.
Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2017. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.
Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2017 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.
Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.
Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.
Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.
Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2017.
Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.
Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.
Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2017 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2017.
Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Rigo G9
Colonna 1 (Spesa 2017): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017:
- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo 2016): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2017.
Colonna 3 (Rata credito 2016): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2017.
Colonna 4 (Rata credito 2015): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2017.
Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.
Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

SEZIONE VIII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)

Nel **rigo G10** indicare l'ammontare, fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:
- alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
Il credito d'imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.
Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle **scuole paritarie**, effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.
Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta pari al **65 per cento** delle erogazioni effettuate **nel 2016 e nel 2017** e pari al **50 per cento** di quelle effettuate **nel 2018.**
Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Rigo G10
Colonna 1 (Spesa 2017): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017;
Colonna 2 (Spesa 2016): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2016
Colonna 3 (Residuo 2016): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2017.

SEZIONE IX - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2017 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Rigo G11
Colonna 1 (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta eventualmente spettante.
Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2017.
Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE X - Credito d'imposta per videosorveglianza

In questa sezione è indicato il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è pari, all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.
Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.
Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.
L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

Rigo G12
Colonna 1 (Residuo 2016): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2017, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2017.
Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE XI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.
L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.
Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.
Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G13
Colonna 1 (Credito anno 2017): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2018.
Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

12. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2018 **per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24**.

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all'ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero potranno essere presentati **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

L'utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1

Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto **Mod. 730-3/2018** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del **modello 730 integrativo**, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

13. QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2017, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
   - i dati catastali identificativi dell'immobile;
   - gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

   In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2017 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;
2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2017.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.
Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC che deve essere presentato unitamente al frontespizio del mod. REDDITI 2018 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominio

Nel rigo K1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo K2 - Dati catastali del condominio
Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo K3 - Domanda di accatastamento
Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.
In particolare, nei righi da **K4** a **K9**, devono essere indicati:
- nel **campo 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2,** il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi** da **3** a **7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8 ,** deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel **campo 9**, deve essere indicato il codice stato estero.

IV. APPENDICE

Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
CU	Certificazione unica
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Imu	Imposta municipale unica
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.
Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.
La deduzione, spetta a condizione che:

a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché' tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
g) accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

Addizionale regionale casi particolari

La **Regione Veneto** ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2017 non superiore ad euro 45.000. In tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il codice '2' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2017 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dell'0,9, occorre indicare il codice '1' nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

La **Regione Basilicata** ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.
Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata la casella "Casi particolari addizionale regionale", presente nel riquadro del domicilio fiscale, indicando il codice '1'.
La **Regione Lazio** ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,73% a favore dei contribuenti:

- con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella "Casi particolari ad-

dizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;
- con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità. Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando il codice 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- ultrasettantenni con disabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare il codice 2.

▣ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

▣ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

▣ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.
A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2015 è pari all'8%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

▣ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:
- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:
- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

▣ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

▣ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:
1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del

periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.
La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

▣ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.*
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2017.

▣ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

▣ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2 per i contribuenti che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, ha prorogato fino al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-Legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come prorogata dalle citate norme, si applica anche ai contribuenti residenti nei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n.189/2016;

3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017 dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46;

4 per i contribuenti residenti alla data del 26 ottobre 2016 nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 prorogata (fino al 30 settembre 2017) dal comma 10 dell'art. 48 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

5 per i contribuenti che alla data del 18 gennaio 2017 avevano la residenza nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017, indicati nell'allegato 2-bis) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229 si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come prorogata dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45 fino al 30 novembre 2017. Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

6 per i contribuenti che, alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno), l'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. I contribuenti che non hanno presentato la summenzionata richiesta usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 al 6 dicembre 2017. L'art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che la sospensione si applichi altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7 Per i contribuenti che, alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017; successivamente l'art.2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017.n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 ha prorogato il periodo di sospensione stabilito dal citato decreto sino al 30 settembre 2018 e ha esteso la sospensione anche al comune di Forio. Pertanto per i contribuenti che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti;

8 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.

▣ Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.
Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. *Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2017 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge*.
   Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio".
   Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".
2. *Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.*
   Qualora nel corso dell'anno 2017 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
   In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).
3. *Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2017*.
   Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
   Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
   Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
   Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2017.

▣ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2017 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

▣ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

▣ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione

o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

▣ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: *la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare,nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.*

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: *la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.*

▣ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:
- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
  - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
  - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di altri immobili;
  - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
  - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
  - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
  - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
  - costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
  - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
  - erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
  - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- nella misura del 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 50, 65, 70, 75, 80 e 85 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura del 55, 65, 70 e 75 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

▣ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel

periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

▣ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

▣ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407);
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

▣ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

▣ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.
Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

▣ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente

rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento.
Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

▣ Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E25**);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
  Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

▣ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: *si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)*

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.
Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono as-

soggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

▣ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2017, si fa riferimento al decreto 22 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2017 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- *Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela* - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Belgio - Germania* - Le *pensioni pubbliche* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Francia* - Le *pensioni pubbliche* di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le *pensioni private* francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- *Australia* - Sia le *pensioni pubbliche* sia le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Canada* - Sia le *pensioni pubbliche* sia quelle *private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- *Svizzera* - Le *pensioni pubbliche* sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pa-

gata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

▣ Tabella Codici Regione

Regione	*Codice*
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

▣ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.
L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2017.
Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.
Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

▣ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)				ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI			
		fino a euro	15.000,00	23	23% sull'intero importo			
oltre euro	15.000,00	e fino a euro	28.000,00	27	3.450,00	+	27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	28.000,00	e fino a euro	55.000,00	38	6.960,00	+	38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro	55.000,00	e fino a euro	75.000,00	41	17.220,00	+	41% parte eccedente	55.000,00
		oltre a euro	75.000,00	43	25.420,00	+	43% parte eccedente	75.000,00

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	■ **300,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ **150,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	■ **495,80 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ **247,90 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	**991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
	4 (colonna 1)	■ **900 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ **450 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
E72		■ **991,60 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ **495,80 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:
a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.
Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **950,00 euro**.
Tale detrazione è sostituita da:
- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **200,00 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO *(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)*
1	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{110.000 - \text{reddito complessivo}}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{110.000 - \text{reddito complessivo}}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{125.000 - \text{reddito complessivo}}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{125.000 - \text{reddito complessivo}}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{140.000 - \text{reddito complessivo}}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{140.000 - \text{reddito complessivo}}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{155.000 - \text{reddito complessivo}}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{155.000 - \text{reddito complessivo}}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni **figlio con disabilità.**
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

$$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000} \quad (1)$$

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 **(3)**
compreso tra euro 8.001 e 28.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$
compreso tra euro 28.001 e 55.000	$978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 **(3)**
compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.297 + \frac{583\ (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%
Algeria, Argentina, Arzebaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%
Costa d'Avorio	15-18% (1)
Emirati Arabi, Moldova	5-15% (2)
Grecia	15-35% (3)

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Malta	0-15% (4)
Mauritius	15-40% (5)
Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% (6)
Armenia	5-10% (7)
Oman	5-10% (8)
Ghana, Lettonia	5-15% (9)
Islanda, Libano	5-15% (10)
Bielorussia, Slovenia	5-15% (11)
Thailandia	15-20% (12)
Qatar San Marino e Stati Uniti	5-15% (13)
India, Pakistan	25%
Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
(5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(6) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
(7) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
(8) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
(9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
(10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
(11) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(12) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
(13) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HAITI	034	NAMIBIA	206	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONDURAS	035	NEPAL	115	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDIA	114	NIGER	150	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAN	039	NIUE	205	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	ISRAELE	182	OMAN	163	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KENYA	116	PALAU	216	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	THAILANDIA	072
BELGIO	009	EL SALVADOR	064	LETTONIA	258	PERÙ	053	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TOGO	155
BENIN	158	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TOKELAU	236
BERMUDA	207	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TONGA	162
BHUTAN	097	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TUNISIA	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FINLANDIA	028	MACEDONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	FUIJAYRAH	241	MADEIRA	235	REUNION	247	TUVALU	193
BRASILE	011	GABON	157	MALAWI	056	ROMANIA	061	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUANDA	151	UGANDA	132
BULGARIA	012	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GERMANIA	094	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GHANA	112	MALTA	105	SAINT BARTHELEMY	293	URUGUAY	080
CAMBOGIA	135	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT KITTS E NEVIS	195	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT LUCIA	199	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALOMONE ISOLE	191	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAN MARINO	037	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SAO TOME E PRINCIPE	187	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SENEGAL	152	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SEYCHELLES	189	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SERBIA	289	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SHARJAH	243		
CHAGOS ISOLE	255	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDAVIA	265	SIERRA LEONE	153		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SINGAPORE	147		

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2017"

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016 E IL 1° GENNAIO 2017 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
23/02/2016	ALPAGO	M375	BL	Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO	G638
				Ex Comune di PUOS D'ALPAGO	H092
				Ex Comune di FARRA D'ALPAGO	D506
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO	F402
				Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di BARCHI	A639
				Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089
				Ex Comune di PIAGGE	G537
				Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2018".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, IL 1° GENNAIO 2017 E NEL 2017 DA FUSIONI DI COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
23/02/2016	ALPAGO	M375	BL	Ex Comune di PIEVE D'ALPAGO	G638
				Ex Comune di PUOS D'ALPAGO	H092
				Ex Comune di FARRA D'ALPAGO	D506
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	MONTALCINO	M378	SI	Ex Comune di MONTALCINO	F402
				Ex Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO	H911
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	TERRE ROVERESCHE	M379	PU	Ex Comune di BARCHI	A639
				Ex Comune di ORCIANO DI PESARO	G089
				Ex Comune di PIAGGE	G537
				Ex Comune di SAN GIORGIO DI PESARO	H886
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
17/02/2017	VAL LIONA	M384	VI	Ex Comune di GRANCONA	E138
				Ex Comune di SAN GERMANO DEI BERICI	H863
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	I632	MN	Ex Comune di SERMIDE	I632
				Ex Comune di FELONICA	D529
05/05/2017	CASALI DEL MANCO	M385	CS	Ex Comune di CÀSOLE BRUZIO	B983
				Ex Comune di PEDACE	G400
				Ex Comune di SERRA PEDACE	I650
				Ex Comune di SPEZZANO PICCOLO	I898
				Ex Comune di TRENTA	L375

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD
A004	ABBADIA CERRETO	LO
A005	ABBADIA LARIANA	LC
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI
A007	ABBASANTA	OR
A008	ABBATEGGIO	PE
A010	ABBIATEGRASSO	MI
M376	ABETONE CUTIGLIANO	PT
A013	ABRIOLA	PZ
A014	ACATE	RG
A015	ACCADIA	FG
A016	ACCEGLIO	CN
A017	ACCETTURA	MT
A018	ACCIANO	AQ
A019	ACCUMOLI	RI
A020	ACERENZA	PZ
A023	ACERNO	SA
A024	ACERRA	NA
A025	ACI BONACCORSI	CT
A026	ACI CASTELLO	CT
A027	ACI CATENA	CT
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT
A028	ACIREALE	CT
A032	ACQUAFONDATA	FR
A033	ACQUAFORMOSA	CS
A034	ACQUAFREDDA	BS
A035	ACQUALAGNA	PU
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN
A040	ACQUAPENDENTE	VT
A041	ACQUAPPESA	CS
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE
A043	ACQUARO	VV
A044	ACQUASANTA TERME	AP
A045	ACQUASPARTA	TR
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL
M211	ACQUEDOLCI	ME
A052	ACQUI TERME	AL
A053	ACRI	CS
A054	ACUTO	FR
A055	ADELFIA	BA
A056	ADRANO	CT
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG
A059	ADRIA	RO
A060	ADRO	BS
A061	AFFI	VR
A062	AFFILE	RM
A064	AFRAGOLA	NA
A065	AFRICO	RC
A067	AGAZZANO	PC
A068	AGEROLA	NA
A069	AGGIUS	SS
A070	AGIRA	EN
A071	AGLIANA	PT
A072	AGLIANO TERME	AT
A074	AGLIE'	TO
H848	AGLIENTU	SS
A075	AGNA	PD
A076	AGNADELLO	CR
A077	AGNANA CALABRA	RC
A080	AGNONE	IS
A082	AGNOSINE	BS
A083	AGORDO	BL
A084	AGOSTA	RM
A085	AGRA	VA
A087	AGRATE BRIANZA	MB
A088	AGRATE CONTURBIA	NO
A089	AGRIGENTO	AG
A091	AGROPOLI	SA
A092	AGUGLIANO	AN
A093	AGUGLIARO	VI
A096	AICURZIO	MB
A097	AIDOMAGGIORE	OR
A098	AIDONE	EN
A100	AIELLI	AQ
A102	AIELLO CALABRO	CS
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD
A101	AIELLO DEL SABATO	AV
A105	AIETA	CS
A106	AILANO	CE
A107	AILOCHE	BI
A109	AIRASCA	TO
A110	AIROLA	BN
A111	AIROLE	IM
A112	AIRUNO	LC
A113	AISONE	CN
A116	ALA	TN
A115	ALA' DEI SARDI	SS
A117	ALA DI STURA	TO
A118	ALAGNA	PV
A119	ALAGNA VALSESIA	VC
A120	ALANNO	PE
A121	ALANO DI PIAVE	BL
A122	ALASSIO	SV
A123	ALATRI	FR
A124	ALBA	CN
A125	ALBA ADRIATICA	TE
A126	ALBAGIARA	OR
A127	ALBAIRATE	MI
A128	ALBANELLA	SA
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ
A132	ALBANO LAZIALE	RM
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG
A130	ALBANO VERCELLESE	VC
A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO
A138	ALBARETO	PR
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN
A143	ALBAVILLA	CO
A145	ALBENGA	SV
A146	ALBERA LIGURE	AL
A149	ALBEROBELLO	BA
A150	ALBERONA	FG
A153	ALBESE CON CASSANO	CO
A154	ALBETTONE	VI
A155	ALBI	CZ
A158	ALBIANO	TN
A157	ALBIANO D'IVREA	TO
A159	ALBIATE	MB
A160	ALBIDONA	CS
A161	ALBIGNASEGO	PD
A162	ALBINEA	RE
A163	ALBINO	BG
A164	ALBIOLO	CO
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV
A165	ALBISSOLA MARINA	SV
A167	ALBIZZATE	VA
A171	ALBONESE	PV
A172	ALBOSAGGIA	SO
A173	ALBUGNANO	AT
A175	ALBUZZANO	PV
A176	ALCAMO	TP
A177	ALCARA LI FUSI	ME
A178	ALDENO	TN
A179	ALDINO .ALDEIN.	BZ
A180	ALES	OR
A182	ALESSANDRIA	AL
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG
A184	ALESSANO	LE
A185	ALEZIO	LE
A186	ALFANO	SA
A187	ALFEDENA	AQ
A188	ALFIANELLO	BS
A189	ALFIANO NATTA	AL
A190	ALFONSINE	RA
A192	ALGHERO	SS
A193	ALGUA	BG
A194	ALI'	ME
A201	ALI' TERME	ME
A195	ALIA	PA
A196	ALIANO	MT
A197	ALICE BEL COLLE	AL
A198	ALICE CASTELLO	VC
A199	ALICE SUPERIORE	TO
A200	ALIFE	CE
A202	ALIMENA	PA
A203	ALIMINUSA	PA
A204	ALLAI	OR
A206	ALLEGHE	BL
A205	ALLEIN	AO
A207	ALLERONA	TR
A208	ALLISTE	LE
A210	ALLUMIERE	RM
A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL
A214	ALME'	BG
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG
A218	ALMESE	TO
A220	ALONTE	VI
M375	ALPAGO	BL
A221	ALPETTE	TO
A222	ALPIGNANO	TO
A223	ALSENO	PC
A224	ALSERIO	CO
M383	ALTA VALLE INTELVI	CO
A225	ALTAMURA	BA
A226	ALTARE	SV
M349	ALTAVALLE	TN
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI
A233	ALTIDONA	FM
A234	ALTILIA	CS
A235	ALTINO	CH
A236	ALTISSIMO	VI
A237	ALTIVOLE	TV
A238	ALTO	CN
M369	ALTO RENO TERME	BO
A239	ALTOFONTE	PA
A240	ALTOMONTE	CS
A241	ALTOPASCIO	LU
M350	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	TN
A242	ALVIANO	TR
A243	ALVIGNANO	CE
A244	ALVITO	FR
A246	ALZANO LOMBARDO	BG
A245	ALZANO SCRIVIA	AL
A249	ALZATE BRIANZA	CO
A251	AMALFI	SA
A252	AMANDOLA	FM
A253	AMANTEA	CS
A254	AMARO	UD
A255	AMARONI	CZ
A256	AMASENO	FR
A257	AMATO	CZ
A258	AMATRICE	RI
A259	AMBIVERE	BG
M351	AMBLAR-DON	TN
A261	AMEGLIA	SP
A262	AMELIA	TR
A263	AMENDOLARA	CS
A264	AMENO	NO
A265	AMOROSI	BN
A267	AMPEZZO	UD
A268	ANACAPRI	NA
A269	ANAGNI	FR
A270	ANCARANO	TE
A271	ANCONA	AN
A272	ANDALI	CZ
A274	ANDALO	TN
A273	ANDALO VALTELLINO	SO
A275	ANDEZENO	TO
A278	ANDORA	SV
A280	ANDORNO MICCA	BI
A281	ANDRANO	LE
A282	ANDRATE	TO
A283	ANDREIS	PN
A284	ANDRETTA	AV
A285	ANDRIA	BT
A286	ANDRIANO .ANDRIAN.	BZ
A287	ANELA	SS
A288	ANFO	BS
A290	ANGERA	VA
A291	ANGHIARI	AR
A292	ANGIARI	VR
A293	ANGOLO TERME	BS
A294	ANGRI	SA
A295	ANGROGNA	TO
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM
A296	ANGUILLARA VENETA	PD
A299	ANNICCO	CR
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC
A302	ANNONE VENETO	VE
A303	ANOIA	RC
A304	ANTEGNATE	BG
A306	ANTERIVO .ALTREI.	BZ
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO
A309	ANTICOLI CORRADO	RM
A312	ANTIGNANO	AT
A313	ANTILLO	ME
A314	ANTONIMINA	RC
A315	ANTRODOCO	RI
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ
A319	ANZANO DEL PARCO	CO
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG
A321	ANZI	PZ
A323	ANZIO	RM
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB
A326	AOSTA	AO
A327	APECCHIO	PU
A328	APICE	BN
A329	APIRO	MC
A330	APOLLOSA	BN
A333	APPIANO GENTILE	CO
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN	
AN DER.		BZ
A334	APPIGNANO	MC
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP
A337	APRICA	SO
A338	APRICALE	IM
A339	APRICENA	FG
A340	APRIGLIANO	CS
A341	APRILIA	LT
A343	AQUARA	SA
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM
A346	AQUILEIA	UD
A347	AQUILONIA	AV
A348	AQUINO	FR
A350	ARADEO	LE
A351	ARAGONA	AG
A352	ARAMENGO	AT
A354	ARBA	PN
A357	ARBOREA	OR
A358	ARBORIO	VC
A359	ARBUS	SU
A360	ARCADE	TV
A363	ARCE	FR
A365	ARCENE	BG
A366	ARCEVIA	AN
A367	ARCHI	CH
A369	ARCIDOSSO	GR
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM
A371	ARCISATE	VA
A372	ARCO	TN
A373	ARCOLA	SP
A374	ARCOLE	VR
A375	ARCONATE	MI
A376	ARCORE	MB
A377	ARCUGNANO	VI
A379	ARDARA	SS
A380	ARDAULI	OR
M213	ARDEA	RM
A382	ARDENNO	SO
A383	ARDESIO	BG
A385	ARDORE	RC
A386	ARENA	VV
A387	ARENA PO	PV
A388	ARENZANO	GE
A389	ARESE	MI
A390	AREZZO	AR
A391	ARGEGNO	CO
A392	ARGELATO	BO
A393	ARGENTA	FE
A394	ARGENTERA	CN
A396	ARGUELLO	CN
A397	ARGUSTO	CZ
A398	ARI	CH
A399	ARIANO IRPINO	AV
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO
A401	ARICCIA	RM
A402	ARIELLI	CH
A403	ARIENZO	CE
A405	ARIGNANO	TO
A407	ARITZO	NU
A409	ARIZZANO	VB
A412	ARLENA DI CASTRO	VT
A413	ARLUNO	MI
A414	ARMENO	NO
A415	ARMENTO	PZ
A418	ARMO	IM
A419	ARMUNGIA	SU
A424	ARNAD	AO
A421	ARNARA	FR
A422	ARNASCO	SV
A425	ARNESANO	LE
A427	AROLA	VB
A429	ARONA	NO
A430	AROSIO	CO
A431	ARPAIA	BN
A432	ARPAISE	BN
A433	ARPINO	FR
A434	ARQUA' PETRARCA	PD
A435	ARQUA' POLESINE	RO
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL
A438	ARRE	PD
A439	ARRONE	TR
A441	ARSAGO SEPRIO	VA
A443	ARSIE'	BL
A444	ARSIERO	VI
A445	ARSITA	TE
A446	ARSOLI	RM
A447	ARTA TERME	UD
A448	ARTEGNA	UD
A449	ARTENA	RM
A451	ARTOGNE	BS
A452	ARVIER	AO
A453	ARZACHENA	SS
A440	ARZAGO D'ADDA	BG
A454	ARZANA	NU
A455	ARZANO	NA
A458	ARZERGRANDE	PD
A459	ARZIGNANO	VI
A460	ASCEA	SA
A461	ASCIANO	SI
A462	ASCOLI PICENO	AP
A463	ASCOLI SATRIANO	FG
A464	ASCREA	RI
A465	ASIAGO	VI
A467	ASIGLIANO VENETO	VI
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC
A470	ASOLA	MN
A471	ASOLO	TV
A473	ASSAGO	MI
A474	ASSEMINI	CA
A475	ASSISI	PG
A476	ASSO	CO
A477	ASSOLO	OR
A478	ASSORO	EN
A479	ASTI	AT
A480	ASUNI	OR
A481	ATELETA	AQ
A482	ATELLA	PZ
A484	ATENA LUCANA	SA
A485	ATESSA	CH
A486	ATINA	FR
A487	ATRANI	SA
A488	ATRI	TE
A489	ATRIPALDA	AV
A490	ATTIGLIANO	TR
A491	ATTIMIS	UD
A492	ATZARA	NU
A493	AUDITORE	PU
A494	AUGUSTA	SR
A495	AULETTA	SA
A496	AULLA	MS
A497	AURANO	VB
A499	AURIGO	IM
A501	AURONZO DI CADORE	BL
A502	AUSONIA	FR
A503	AUSTIS	NU
A506	AVEGNO	GE
A507	AVELENGO .HAFLING.	BZ
A508	AVELLA	AV
A509	AVELLINO	AV
A511	AVERARA	BG
A512	AVERSA	CE
A514	AVETRANA	TA
A515	AVEZZANO	AQ
A516	AVIANO	PN
A517	AVIATICO	BG
A518	AVIGLIANA	TO
A519	AVIGLIANO	PZ
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR
A520	AVIO	TN
A521	AVISE	AO
A522	AVOLA	SR
A523	AVOLASCA	AL
A094	AYAS	AO
A108	AYMAVILLES	AO
A525	AZEGLIO	TO
A526	AZZANELLO	CR
A527	AZZANO D'ASTI	AT
A530	AZZANO DECIMO	PN
A529	AZZANO MELLA	BS
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG
A531	AZZATE	VA
A532	AZZIO	VA
A533	AZZONE	BG
A534	BACENO	VB
A535	BACOLI	NA
A536	BADALUCCO	IM
M214	BADESI	SS
A537	BADIA .ABTEI.	BZ
A540	BADIA CALAVENA	VR
A538	BADIA PAVESE	PV
A539	BADIA POLESINE	RO
A541	BADIA TEDALDA	AR
A542	BADOLATO	CZ
A544	BAGALADI	RC
A546	BAGHERIA	PA
A547	BAGNACAVALLO	RA
A552	BAGNARA CALABRA	RC
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA
A550	BAGNARIA	PV
A553	BAGNARIA ARSA	UD
A555	BAGNASCO	CN
A557	BAGNATICA	BG
A560	BAGNI DI LUCCA	LU
A564	BAGNO A RIPOLI	FI
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD
A566	BAGNOLI IRPINO	AV
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE
A574	BAGNOLO DI PO	RO
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE
A569	BAGNOLO MELLA	BS
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN
A576	BAGNONE	MS
A577	BAGNOREGIO	VT
A578	BAGOLINO	BS
A579	BAIA E LATINA	CE
A580	BAIANO	AV
A581	BAIARDO	IM
A584	BAIRO	TO
A586	BAISO	RE
A587	BALANGERO	TO
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN
A591	BALDISSERO TORINESE	TO
A592	BALESTRATE	PA
A593	BALESTRINO	SV
A594	BALLABIO	LC
A597	BALLAO	SU
A599	BALME	TO
A600	BALMUCCIA	VC
A601	BALOCCO	VC
A603	BALSORANO	AQ
A604	BALVANO	PZ
A605	BALZOLA	AL
A606	BANARI	SS
A607	BANCHETTE	TO
A610	BANNIO ANZINO	VB
A612	BANZI	PZ
A613	BAONE	PD
A614	BARADILI	OR
A615	BARAGIANO	PZ
A616	BARANELLO	CB
A617	BARANO D'ISCHIA	NA
A618	BARANZATE	MI
A619	BARASSO	VA
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR
A625	BARBANIA	TO
A626	BARBARA	AN
A628	BARBARANO ROMANO	VT
A627	BARBARANO VICENTINO	VI
A629	BARBARESCO	CN
A630	BARBARIGA	BS
A631	BARBATA	BG
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI
A634	BARBIANELLO	PV
A635	BARBIANO .BARBIAN.	BZ
A637	BARBONA	PD
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME
A640	BARCIS	PN
A643	BARD	AO
A645	BARDELLO	VA
A646	BARDI	PR
A647	BARDINETO	SV
A650	BARDOLINO	VR
A651	BARDONECCHIA	TO
A652	BAREGGIO	MI
A653	BARENGO	NO
A655	BARESSA	OR
A656	BARETE	AQ
A657	BARGA	LU
A658	BARGAGLI	GE
A660	BARGE	CN
A661	BARGHE	BS
A662	BARI	BA
A663	BARI SARDO	NU
A664	BARIANO	BG
A665	BARICELLA	BO
A666	BARILE	PZ
A667	BARISCIANO	AQ
A668	BARLASSINA	MB
A669	BARLETTA	BT
A670	BARNI	CO
A671	BAROLO	CN
A673	BARONE CANAVESE	TO
A674	BARONISSI	SA
A676	BARRAFRANCA	EN
A677	BARRALI	SU
A678	BARREA	AQ
A681	BARUMINI	SU
A683	BARZAGO	LC
A684	BARZANA	BG
A686	BARZANO'	LC
A687	BARZIO	LC
A689	BASALUZZO	AL
A690	BASCAPE'	PV
A691	BASCHI	TR
A692	BASCIANO	TE
A694	BASELGA DI PINE'	TN
A696	BASELICE	BN
A697	BASIANO	MI
A698	BASICO'	ME
A699	BASIGLIO	MI
A700	BASILIANO	UD
A702	BASSANO BRESCIANO	BS
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT
A704	BASSANO ROMANO	VT
A707	BASSIANO	LT
A708	BASSIGNANA	AL
A709	BASTIA MONDOVI'	CN
A710	BASTIA UMBRA	PG
A712	BASTIDA PANCARANA	PV
A713	BASTIGLIA	MO
A714	BATTAGLIA TERME	PD
A716	BATTIFOLLO	CN
A717	BATTIPAGLIA	SA
A718	BATTUDA	PV
A719	BAUCINA	PA
A721	BAULADU	OR
A722	BAUNEI	NU
A725	BAVENO	VB
A728	BEDERO VALCUVIA	VA
A729	BEDIZZOLE	BS
A730	BEDOLLO	TN
A731	BEDONIA	PR
A732	BEDULITA	BG
A733	BEE	VB
A734	BEINASCO	TO

COD. COM.	COMUNE	PROV.
A735	BEINETTE	CN
A736	BELCASTRO	CZ
A737	BELFIORE	VR
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL
A741	BELGIOIOSO	PV
A742	BELGIRATE	VB
A743	BELLA	PZ
M335	BELLAGIO	CO
A745	BELLANO	LC
A746	BELLANTE	TE
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN
A749	BELLEGRA	RM
A750	BELLINO	CN
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO
M294	BELLIZZI	SA
A755	BELLONA	CE
A756	BELLOSGUARDO	SA
A757	BELLUNO	BL
A759	BELLUSCO	MB
A762	BELMONTE CALABRO	CS
A763	BELMONTE CASTELLO	FR
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS
A765	BELMONTE IN SABINA	RI
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA
A760	BELMONTE PICENO	FM
A766	BELPASSO	CT
A768	BELSITO	CS
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR
A774	BELVEDERE LANGHE	CN
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN
A770	BELVEGLIO	AT
A776	BELVI'	NU
A777	BEMA	SO
A778	BENE LARIO	CO
A779	BENE VAGIENNA	CN
A780	BENESTARE	RC
A781	BENETUTTI	SS
A782	BENEVELLO	CN
A783	BENEVENTO	BN
A784	BENNA	BI
A785	BENTIVOGLIO	BO
A786	BERBENNO	BG
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO
A788	BERCETO	PR
A789	BERCHIDDA	SS
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO
A792	BEREGUARDO	PV
A793	BERGAMASCO	AL
A794	BERGAMO	BG
A795	BERGANTINO	RO
A796	BERGEGGI	SV
A798	BERGOLO	CN
A799	BERLINGO	BS
A801	BERNALDA	MT
A802	BERNAREGGIO	MB
A804	BERNATE TICINO	MI
A805	BERNEZZO	CN
A806	BERRA	FE
A809	BERTINORO	FC
A810	BERTIOLO	UD
A811	BERTONICO	LO
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT
A813	BERZANO DI TORTONA	AL
A816	BERZO DEMO	BS
A817	BERZO INFERIORE	BS
A815	BERZO SAN FERMO	BG
A818	BESANA IN BRIANZA	MB
A819	BESANO	VA
A820	BESATE	MI
A821	BESENELLO	TN
A823	BESENZONE	PC
A825	BESNATE	VA
A826	BESOZZO	VA
A827	BESSUDE	SS
A831	BETTOLA	PC
A832	BETTONA	PG
A834	BEURA-CARDEZZA	VB
A835	BEVAGNA	PG
A836	BEVERINO	SP
A837	BEVILACQUA	VR
A841	BIANCAVILLA	CT
A842	BIANCHI	CS
A843	BIANCO	RC
A844	BIANDRATE	NO
A845	BIANDRONNO	VA
A846	BIANZANO	BG
A847	BIANZE'	VC
A848	BIANZONE	SO
A849	BIASSONO	MB
A850	BIBBIANO	RE
A851	BIBBIENA	AR
A852	BIBBONA	LI
A853	BIBIANA	TO
A854	BICCARI	FG
A855	BICINICCO	UD
A856	BIDONI'	OR
A859	BIELLA	BI
A861	BIENNO	BS
A863	BIENO	TN
A864	BIENTINA	PI
A866	BIGARELLO	MN
A870	BINAGO	CO
A872	BINASCO	MI
A874	BINETTO	BA
A876	BIOGLIO	BI
A877	BIONAZ	AO
A878	BIONE	BS
A880	BIRORI	NU
A881	BISACCIA	AV
A882	BISACQUINO	PA
A883	BISCEGLIE	BT
A884	BISEGNA	AQ
A885	BISENTI	TE
A887	BISIGNANO	CS
A889	BISTAGNO	AL
A891	BISUSCHIO	VA
A892	BITETTO	BA
A893	BITONTO	BA
A894	BITRITTO	BA
A895	BITTI	NU
A896	BIVONA	AG
A897	BIVONGI	RC
A898	BIZZARONE	CO
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN
A903	BLELLO	BG
A857	BLERA	VT
A904	BLESSAGNO	CO
A905	BLEVIO	CO
M268	BLUFI	PA
A906	BOARA PISANI	PD
A909	BOBBIO	PC
A910	BOBBIO PELLICE	TO
A911	BOCA	NO
A912	BOCCHIGLIERO	CS
A914	BOCCIOLETO	VC
A916	BOCENAGO	TN
A918	BODIO LOMNAGO	VA
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI
A922	BOGLIASCO	GE
A925	BOGNANCO	VB
A929	BOGOGNO	NO
A931	BOISSANO	SV
A930	BOJANO	CB
A932	BOLANO	SP
A937	BOLGARE	BG
A940	BOLLATE	MI
A941	BOLLENGO	TO
A944	BOLOGNA	BO
A945	BOLOGNANO	PE
A946	BOLOGNETTA	PA
A947	BOLOGNOLA	MC
A948	BOLOTANA	NU
A949	BOLSENA	VT
A950	BOLTIERE	BG
A952	BOLZANO .BOZEN.	BZ
A953	BOLZANO NOVARESE	NO
A954	BOLZANO VICENTINO	VI
A955	BOMARZO	VT
A956	BOMBA	CH
A957	BOMPENSIERE	CL
A958	BOMPIETRO	PA
A959	BOMPORTO	MO
A960	BONARCADO	OR
A961	BONASSOLA	SP
A963	BONATE SOPRA	BG
A962	BONATE SOTTO	BG
A964	BONAVIGO	VR
A965	BONDENO	FE
A968	BONDONE	TN
A970	BONEA	BN
A971	BONEFRO	CB
A972	BONEMERSE	CR
A973	BONIFATI	CS
A975	BONITO	AV
A976	BONNANARO	SS
A977	BONO	SS
A978	BONORVA	SS
A979	BONVICINO	CN
A981	BORBONA	RI
A982	BORCA DI CADORE	BL
A983	BORDANO	UD
A984	BORDIGHERA	IM
A986	BORDOLANO	CR
A987	BORE	PR
A988	BORETTO	RE
A989	BORGARELLO	PV
A990	BORGARO TORINESE	TO
A991	BORGETTO	PA
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL
A992	BORGHETTO DI VARA	SP
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV
B001	BORGHI	FC
B002	BORGIA	CZ
B003	BORGIALLO	TO
B005	BORGIO VEREZZI	SV
B007	BORGO A MOZZANO	LU
M352	BORGO CHIESE	TN
B009	BORGO D'ALE	VC
B010	BORGO DI TERZO	BG
M353	BORGO LARES	TN
B026	BORGO PACE	PU
B028	BORGO PRIOLO	PV
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO
B036	BORGO SAN LORENZO	FI
B037	BORGO SAN MARTINO	AL
B038	BORGO SAN SIRO	PV
B043	BORGO TICINO	NO
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO
B042	BORGO VAL DI TARO	PR
B006	BORGO VALSUGANA	TN
A996	BORGO VELINO	RI
B046	BORGO VERCELLI	VC
M340	BORGO VIRGILIO	MN
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO
B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN
B016	BORGOLAVEZZARO	NO
B018	BORGOMALE	CN
B019	BORGOMANERO	NO
B020	BORGOMARO	IM
B021	BORGOMASINO	TO
M370	BORGOMEZZAVALLE	VB
B024	BORGONE SUSA	TO
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL
B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV
B031	BORGORICCO	PD
B008	BORGOROSE	RI
B040	BORGOSATOLLO	BS
B041	BORGOSESIA	VC
B048	BORMIDA	SV
B049	BORMIO	SO
B051	BORNASCO	PV
B054	BORNO	BS
B055	BORONEDDU	OR
B056	BORORE	NU
B057	BORRELLO	CH
B058	BORRIANA	BI
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV
B062	BORTIGALI	NU
B063	BORTIGIADAS	SS
B064	BORUTTA	SS
B067	BORZONASCA	GE
B068	BOSA	OR
B069	BOSARO	RO
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR
B071	BOSCO MARENGO	AL
B075	BOSCONERO	TO
B076	BOSCOREALE	NA
B077	BOSCOTRECASE	NA
B079	BOSIA	CN
B080	BOSIO	AL
B081	BOSISIO PARINI	LC
B082	BOSNASCO	PV
B083	BOSSICO	BG
B084	BOSSOLASCO	CN
B085	BOTRICELLO	CZ
B086	BOTRUGNO	LE
B088	BOTTANUCO	BG
B091	BOTTICINO	BS
B094	BOTTIDDA	SS
B097	BOVA	RC
B099	BOVA MARINA	RC
B098	BOVALINO	RC
B100	BOVEGNO	BS
B101	BOVES	CN
B102	BOVEZZO	BS
A720	BOVILLE ERNICA	FR
B104	BOVINO	FG
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB
B106	BOVOLENTA	PD
B107	BOVOLONE	VR
B109	BOZZOLE	AL
B110	BOZZOLO	MN
B111	BRA	CN
B112	BRACCA	BG
B114	BRACCIANO	RM
B115	BRACIGLIANO	SA
B116	BRAIES .PRAGS.	BZ
B117	BRALLO DI PREGOLA	PV
B118	BRANCALEONE	RC
B120	BRANDICO	BS
B121	BRANDIZZO	TO
B123	BRANZI	BG
B124	BRAONE	BS
B126	BREBBIA	VA
B128	BREDA DI PIAVE	TV
B131	BREGANO	VA
B132	BREGANZE	VI
B134	BREGNANO	CO
B136	BREIA	VC
B137	BREMBATE	BG
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG
B141	BREMBIO	LO
B142	BREME	PV
B143	BRENDOLA	VI
B144	BRENNA	CO
B145	BRENNERO .BRENNER.	BZ
B149	BRENO	BS
B150	BRENTA	VA
B152	BRENTINO BELLUNO	VR
B153	BRENTONICO	TN
B154	BRENZONE SUL GARDA	VR
B156	BRESCELLO	RE
B157	BRESCIA	BS
B158	BRESIMO	TN
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV
B160	BRESSANONE .BRIXEN.	BZ
B161	BRESSANVIDO	VI
B162	BRESSO	MI
B165	BREZ	TN
B166	BREZZO DI BEDERO	VA
B167	BRIAGLIA	CN
B169	BRIATICO	VV
B171	BRICHERASIO	TO
B172	BRIENNO	CO
B173	BRIENZA	PZ
B175	BRIGA ALTA	CN
B176	BRIGA NOVARESE	NO
B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG
B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL
B180	BRINDISI	BR
B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ
B182	BRINZIO	VA
B183	BRIONA	NO
B184	BRIONE	BS
B187	BRIOSCO	MB
B188	BRISIGHELLA	RA
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA
B192	BRISSOGNE	AO
B193	BRITTOLI	PE
B194	BRIVIO	LC
B195	BROCCOSTELLA	FR
B196	BROGLIANO	VI
B197	BROGNATURO	VV
B198	BROLO	ME
B200	BRONDELLO	CN
B201	BRONI	PV
B202	BRONTE	CT
B203	BRONZOLO .BRANZOLL.	BZ
B204	BROSSASCO	CN
B205	BROSSO	TO
B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB
B209	BROZOLO	TO
B212	BRUGHERIO	MB
B213	BRUGINE	PD
B214	BRUGNATO	SP
B215	BRUGNERA	PN
B216	BRUINO	TO
B217	BRUMANO	BG
B218	BRUNATE	CO
B219	BRUNELLO	VA
B220	BRUNICO .BRUNECK.	BZ
B221	BRUNO	AT
B223	BRUSAPORTO	BG
B225	BRUSASCO	TO
B227	BRUSCIANO	NA
B228	BRUSIMPIANO	VA
B229	BRUSNENGO	BI
B230	BRUSSON	AO
B232	BRUZOLO	TO
B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC
B235	BUBBIANO	MI
B236	BUBBIO	AT
B237	BUCCHERI	SR
B238	BUCCHIANICO	CH
B239	BUCCIANO	BN
B240	BUCCINASCO	MI
B242	BUCCINO	SA
B243	BUCINE	AR
B246	BUDDUSO'	SS
B247	BUDOIA	PN
B248	BUDONI	SS
B249	BUDRIO	BO
B250	BUGGERRU	SU
B251	BUGGIANO	PT
B255	BUGLIO IN MONTE	SO
B256	BUGNARA	AQ
B258	BUGUGGIATE	VA
B259	BUJA	UD
B261	BULCIAGO	LC
B262	BULGAROGRASSO	CO
B264	BULTEI	SS
B265	BULZI	SS
B266	BUONABITACOLO	SA
B267	BUONALBERGO	BN
B269	BUONCONVENTO	SI
B270	BUONVICINO	CS
B272	BURAGO DI MOLGORA	MB
B274	BURCEI	SU
B275	BURGIO	AG
B276	BURGOS	SS
B278	BURIASCO	TO
B279	BUROLO	TO
B280	BURONZO	VC
B281	BUSACHI	OR
B282	BUSALLA	GE
B284	BUSANO	TO
B285	BUSCA	CN
B286	BUSCATE	MI
B287	BUSCEMI	SR
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP
B289	BUSNAGO	MB
B292	BUSSERO	MI
B293	BUSSETO	PR
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE
B295	BUSSO	CB
B296	BUSSOLENGO	VR
B297	BUSSOLENO	TO
B300	BUSTO ARSIZIO	VA
B301	BUSTO GAROLFO	MI
B302	BUTERA	CL
B303	BUTI	PI
B304	BUTTAPIETRA	VR
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT
B309	BUTTRIO	UD
B320	CA' D'ANDREA	CR
B311	CABELLA LIGURE	AL
B313	CABIATE	CO
B314	CABRAS	OR
B315	CACCAMO	PA
B319	CACCURI	KR
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE
B332	CADEO	PC
B335	CADERZONE TERME	TN
B345	CADONEGHE	PD
B346	CADORAGO	CO
B347	CADREZZATE	VA
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV
B350	CAFASSE	TO
B351	CAGGIANO	SA
B352	CAGLI	PU
B354	CAGLIARI	CA
B355	CAGLIO	CO
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ
B357	CAGNANO VARANO	FG
B359	CAGNO	CO
B360	CAGNO'	TN
B361	CAIANELLO	CE
B362	CAIAZZO	CE
B364	CAINES .KUENS.	BZ
B365	CAINO	BS
B366	CAIOLO	SO
B367	CAIRANO	AV
B368	CAIRATE	VA
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV
B371	CAIVANO	NA
B374	CALABRITTO	AV
B375	CALALZO DI CADORE	BL
B376	CALAMANDRANA	AT
B377	CALAMONACI	AG
B378	CALANGIANUS	SS
B379	CALANNA	RC
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB
B381	CALASCIBETTA	EN
B382	CALASCIO	AQ
B383	CALASETTA	SU
B384	CALATABIANO	CT
B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP
B388	CALCATA	VT
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN
B390	CALCI	PI
B391	CALCIANO	MT
B392	CALCINAIA	PI
B393	CALCINATE	BG
B394	CALCINATO	BS
B395	CALCIO	BG
B396	CALCO	LC
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO .KAL-TERN AN DE.	BZ
B398	CALDAROLA	MC
B399	CALDERARA DI RENO	BO
B400	CALDES	TN
B402	CALDIERO	VR
B403	CALDOGNO	VI
B404	CALDONAZZO	TN
B405	CALENDASCO	PC
B406	CALENZANO	FI
B408	CALESTANO	PR
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP
B409	CALICE LIGURE	SV
B413	CALIMERA	LE
B415	CALITRI	AV
B416	CALIZZANO	SV
B417	CALLABIANA	BI
B418	CALLIANO	AT
B419	CALLIANO	TN
B423	CALOLZIOCORTE	LC
B424	CALOPEZZATI	CS
B425	CALOSSO	AT
B426	CALOVETO	CS
B427	CALTABELLOTTA	AG
B428	CALTAGIRONE	CT
B429	CALTANISSETTA	CL
B430	CALTAVUTURO	PA
B431	CALTIGNAGA	NO
B432	CALTO	RO
B433	CALTRANO	VI
B434	CALUSCO D'ADDA	BG
B435	CALUSO	TO
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS
B437	CALVANICO	SA
B439	CALVATONE	CR
B440	CALVELLO	PZ
B441	CALVENE	VI
B442	CALVENZANO	BG
B443	CALVERA	PZ
B444	CALVI	BN
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR
B445	CALVI RISORTA	CE
B447	CALVIGNANO	PV
B448	CALVIGNASCO	MI
B450	CALVISANO	BS
B452	CALVIZZANO	NA
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL
B455	CAMAIORE	LU
B456	CAMAIRAGO	LO
B457	CAMANDONA	BI
B460	CAMASTRA	AG
B461	CAMBIAGO	MI
B462	CAMBIANO	TO
B463	CAMBIASCA	VB
B465	CAMBURZANO	BI
B467	CAMERANA	CN
B468	CAMERANO	AN
B469	CAMERANO CASASCO	AT
B471	CAMERATA CORNELLO	BG
B472	CAMERATA NUOVA	RM
B470	CAMERATA PICENA	AN
B473	CAMERI	NO
B474	CAMERINO	MC
B476	CAMEROTA	SA
B477	CAMIGLIANO	CE
B479	CAMINATA	PC
B481	CAMINI	RC
B482	CAMINO	AL
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD
B484	CAMISANO	CR
B485	CAMISANO VICENTINO	VI
B486	CAMMARATA	AG
B489	CAMO	CN
B490	CAMOGLI	GE
B492	CAMPAGNA	SA
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM
B497	CAMPAGNATICO	GR
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE
B500	CAMPANA	CS
B501	CAMPARADA	MB
B502	CAMPEGINE	RE
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG
B505	CAMPERTOGNO	VC
B507	CAMPI BISENZIO	FI
B506	CAMPI SALENTINA	LE
M373	CAMPIGLIA CERVO	BI
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI
B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN
B515	CAMPLI	TE
B516	CAMPO CALABRO	RC
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ
B529	CAMPO DI TRENS .FREIENFELD.	BZ
B538	CAMPO LIGURE	GE
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD
B570	CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.	BZ
B519	CAMPOBASSO	CB
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP
B522	CAMPOCHIARO	CB
B524	CAMPODARSEGO	PD
B525	CAMPODENNO	TN
B527	CAMPODIMELE	LT
B528	CAMPODIPIETRA	CB
B530	CAMPODOLCINO	SO
B531	CAMPODORO	PD
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA
B534	CAMPOFILONE	FM
B535	CAMPOFIORITO	PA
B536	CAMPOFORMIDO	UD

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B537	CAMPOFRANCO	CL
B539	CAMPOGALLIANO	MO
B541	CAMPOLATTARO	BN
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN
B544	CAMPOLIETO	CB
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE
B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI
M311	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	UD
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ
B550	CAMPOMARINO	CB
B551	CAMPOMORONE	GE
B554	CAMPONOGARA	VE
B555	CAMPORA	SA
B556	CAMPOREALE	PA
B557	CAMPORGIANO	LU
B559	CAMPOROSSO	IM
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT
B563	CAMPOSAMPIERO	PD
B565	CAMPOSANO	NA
B566	CAMPOSANTO	MO
B567	CAMPOSPINOSO	PV
B569	CAMPOTOSTO	AQ
B572	CAMUGNANO	BO
B577	CANAL SAN BOVO	TN
B573	CANALE	CN
B574	CANALE D'AGORDO	BL
B576	CANALE MONTERANO	RM
B578	CANARO	RO
B579	CANAZEI	TN
B580	CANCELLARA	PZ
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE
B582	CANDA	RO
B584	CANDELA	FG
B586	CANDELO	BI
B588	CANDIA CANAVESE	TO
B587	CANDIA LOMELLINA	PV
B589	CANDIANA	PD
B590	CANDIDA	AV
B591	CANDIDONI	RC
B592	CANDIOLO	TO
B593	CANEGRATE	MI
B594	CANELLI	AT
B597	CANEPINA	VT
B598	CANEVA	PN
B599	CANEVINO	PV
B602	CANICATTI'	AG
B603	CANICATTINI BAGNI	SR
B604	CANINO	VT
B605	CANISCHIO	TO
B606	CANISTRO	AQ
B607	CANNA	CS
B608	CANNALONGA	SA
B609	CANNARA	PG
B610	CANNERO RIVIERA	VB
B613	CANNETO PAVESE	PV
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN
B615	CANNOBIO	VB
B616	CANNOLE	LE
B617	CANOLO	RC
B618	CANONICA D'ADDA	BG
B619	CANOSA DI PUGLIA	BT
B620	CANOSA SANNITA	CH
B621	CANOSIO	CN
C669	CANOSSA	RE
B624	CANSANO	AQ
B626	CANTAGALLO	PO
B627	CANTALICE	RI
B628	CANTALUPA	TO
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI
B629	CANTALUPO LIGURE	AL
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS
B633	CANTARANA	AT
B634	CANTELLO	VA
B635	CANTERANO	RM
B636	CANTIANO	PU
B637	CANTOIRA	TO
B639	CANTU'	CO
B640	CANZANO	TE
B641	CANZO	CO
B642	CAORLE	VE
B643	CAORSO	PC
B644	CAPACCIO PAESTUM	SA
B645	CAPACI	PA
B646	CAPALBIO	GR
B647	CAPANNOLI	PI
B648	CAPANNORI	LU
B649	CAPENA	RM
B650	CAPERGNANICA	CR
B651	CAPESTRANO	AQ
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO
B655	CAPISTRANO	VV
B656	CAPISTRELLO	AQ
B658	CAPITIGNANO	AQ
B660	CAPIZZI	ME
B661	CAPIZZONE	BG
B664	CAPO DI PONTE	BS
B666	CAPO D'ORLANDO	ME
B663	CAPODIMONTE	VT
B667	CAPODRISE	CE
B669	CAPOLIVERI	LI
B670	CAPOLONA	AR
B671	CAPONAGO	MB
B672	CAPORCIANO	AQ
B674	CAPOSELE	AV
B675	CAPOTERRA	CA
B676	CAPOVALLE	BS
B677	CAPPADOCIA	AQ
B679	CAPPELLA CANTONE	CR
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE
B682	CAPRACOTTA	IS
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI
B685	CAPRAIA ISOLA	LI
B686	CAPRALBA	CR
B688	CAPRANICA	VT
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE
B691	CAPRAROLA	VT
B692	CAPRAUNA	CN
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR
B694	CAPREZZO	VB
B696	CAPRI	NA
B695	CAPRI LEONE	ME
B697	CAPRIANA	TN
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE
B705	CAPRIE	TO
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV
B707	CAPRIGLIO	AT
B708	CAPRILE	BI
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG
B709	CAPRINO VERONESE	VR
B711	CAPRIOLO	BS
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO
B715	CAPUA	CE
B716	CAPURSO	BA
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ
B719	CARAGLIO	CN
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN
B722	CARAMANICO TERME	PE
B723	CARANO	TN
B724	CARAPELLE	FG
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ
B726	CARASCO	GE
B727	CARASSAI	AP
B729	CARATE BRIANZA	MB
B730	CARATE URIO	CO
B731	CARAVAGGIO	BG
B732	CARAVATE	VA
B733	CARAVINO	TO
B734	CARAVONICA	IM
B735	CARBOGNANO	VT
B741	CARBONARA AL TICINO	PV
B740	CARBONARA DI NOLA	NA
B739	CARBONARA DI PO	MN
B736	CARBONARA SCRIVIA	AL
B742	CARBONATE	CO
B743	CARBONE	PZ
B744	CARBONERA	TV
B745	CARBONIA	SU
B748	CARCARE	SV
B749	CARCERI	PD
B752	CARCOFORO	VC
B754	CARDANO AL CAMPO	VA
B755	CARDE'	CN
M285	CARDEDU	NU
B756	CARDETO	RC
B758	CARDINALE	CZ
B759	CARDITO	NA
B760	CAREGGINE	LU
B762	CAREMA	TO
B763	CARENNO	LC
B765	CARENTINO	AL
B766	CARERI	RC
B767	CARESANA	VC
B768	CARESANABLOT	VC
B769	CAREZZANO	AL
B771	CARFIZZI	KR
B772	CARGEGHE	SS
B774	CARIATI	CS
B776	CARIFE	AV
B777	CARIGNANO	TO
B778	CARIMATE	CO
B779	CARINARO	CE
B780	CARINI	PA
B781	CARINOLA	CE
B782	CARISIO	VC
B783	CARISOLO	TN
B784	CARLANTINO	FG
B785	CARLAZZO	CO
B787	CARLENTINI	SR
B788	CARLINO	UD
B789	CARLOFORTE	SU
B790	CARLOPOLI	CZ
B791	CARMAGNOLA	TO
B792	CARMIANO	LE
B794	CARMIGNANO	PO
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD
B796	CARNAGO	VA
B798	CARNATE	MB
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG
B802	CAROLEI	CS
B803	CARONA	BG
B804	CARONIA	ME
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA
B807	CARONNO VARESINO	VA
B808	CAROSINO	TA
B809	CAROVIGNO	BR
B810	CAROVILLI	IS
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC
B813	CARPANZANO	CS
B814	CARPASIO	IM
B816	CARPEGNA	PU
B817	CARPENEDOLO	BS
B818	CARPENETO	AL
B819	CARPI	MO
B820	CARPIANO	MI
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE
B823	CARPIGNANO SESIA	NO
B825	CARPINETI	RE
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE
B828	CARPINETO ROMANO	RM
B826	CARPINETO SINELLO	CH
B829	CARPINO	FG
B830	CARPINONE	IS
B832	CARRARA	MS
B835	CARRE'	VI
B836	CARREGA LIGURE	AL
B838	CARRO	SP
B839	CARRODANO	SP
B840	CARROSIO	AL
B841	CARRU'	CN
B842	CARSOLI	AQ
B844	CARTIGLIANO	VI
B845	CARTIGNANO	CN
B846	CARTOCETO	PU
B847	CARTOSIO	AL
B848	CARTURA	PD
B850	CARUGATE	MI
B851	CARUGO	CO
B853	CARUNCHIO	CH
B854	CARVICO	BG
B856	CARZANO	TN
B857	CASABONA	KR
B858	CASACALENDA	CB
B859	CASACANDITELLA	CH
B860	CASAGIOVE	CE
B870	CASAL CERMELLI	AL
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE
B895	CASAL VELINO	SA
B861	CASALANGUIDA	CH
B862	CASALATTICO	FR
B864	CASALBELTRAME	NO
B865	CASALBORDINO	CH
B866	CASALBORE	AV
B867	CASALBORGONE	TO
B868	CASALBUONO	SA
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR
B871	CASALCIPRANO	CB
B873	CASALDUNI	BN
B876	CASALE CORTE CERRO	VB
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD
B875	CASALE LITTA	VA
B878	CASALE MARITTIMO	PI
B885	CASALE MONFERRATO	AL
B879	CASALE SUL SILE	TV
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO
B886	CASALEONE	VR
B889	CASALETTO CEREDANO	CR
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO
B888	CASALETTO SPARTANO	SA
B891	CASALETTO VAPRIO	CR
B892	CASALFIUMANESE	BO
B893	CASALGRANDE	RE
B894	CASALGRASSO	CN
M385	CASALI DEL MANCO	CS
B896	CASALINCONTRADA	CH
B897	CASALINO	NO
B898	CASALMAGGIORE	CR
B899	CASALMAIOCCO	LO
B900	CASALMORANO	CR
B901	CASALMORO	MN
B902	CASALNOCETO	AL
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG
B907	CASALOLDO	MN
B910	CASALPUSTERLENGO	LO
B911	CASALROMANO	MN
B912	CASALSERUGO	PD
B916	CASALUCE	CE
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME
B919	CASALVIERI	FR
B920	CASALVOLONE	NO
B921	CASALZUIGNO	VA
B922	CASAMARCIANO	NA
B923	CASAMASSIMA	BA
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA
B925	CASANDRINO	NA
B928	CASANOVA ELVO	VC
B927	CASANOVA LERRONE	SV
B929	CASANOVA LONATI	PV
B932	CASAPE	RM
M260	CASAPESENNA	CE
B933	CASAPINTA	BI
B934	CASAPROTA	RI
B935	CASAPULLA	CE
B936	CASARANO	LE
B937	CASARGO	LC
B938	CASARILE	MI
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN
B939	CASARZA LIGURE	GE
B941	CASASCO	AL
B942	CASASCO D'INTELVI	CO
B943	CASATENOVO	LC
B945	CASATISMA	PV
B946	CASAVATORE	NA
B947	CASAZZA	BG
B948	CASCIA	PG
B949	CASCIAGO	VA
M327	CASCIANA TERME LARI	PI
B950	CASCINA	PI
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO
B954	CASEI GEROLA	PV
B955	CASELETTE	TO
B956	CASELLA	GE
B959	CASELLE IN PITTARI	SA
B961	CASELLE LANDI	LO
B958	CASELLE LURANI	LO
B960	CASELLE TORINESE	TO
B963	CASERTA	CE
B965	CASIER	TV
B966	CASIGNANA	RC
B967	CASINA	RE
B971	CASIRATE D'ADDA	BG
B974	CASLINO D'ERBA	CO
B977	CASNATE CON BERNATE	CO
B978	CASNIGO	BG
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS
B982	CASOLA VALSENIO	RA
B984	CASOLE D'ELSA	SI
B985	CASOLI	CH
B988	CASORATE PRIMO	PV
B987	CASORATE SEMPIONE	VA
B989	CASOREZZO	MI
B990	CASORIA	NA
B991	CASORZO	AT
A472	CASPERIA	RI
B993	CASPOGGIO	SO
B994	CASSACCO	UD
B996	CASSAGO BRIANZA	LC
C002	CASSANO ALL'IONIO	CS
C003	CASSANO D'ADDA	MI
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA
B997	CASSANO IRPINO	AV
C004	CASSANO MAGNAGO	VA
C005	CASSANO SPINOLA	AL
B999	CASSANO VALCUVIA	VA
C006	CASSARO	SR
C007	CASSIGLIO	BG
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI
C020	CASSINA RIZZARDI	CO
C024	CASSINA VALSASSINA	LC
C022	CASSINASCO	AT
C027	CASSINE	AL
C030	CASSINELLE	AL
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI
C034	CASSINO	FR
C037	CASSOLA	VI
C038	CASSOLNOVO	PV
C041	CASTAGNARO	VR
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI
C045	CASTAGNETO PO	TO
C046	CASTAGNITO	CN
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO
C050	CASTANA	PV
C052	CASTANO PRIMO	MI
C053	CASTEGGIO	PV
C055	CASTEGNATO	BS
C056	CASTEGNERO	VI
C058	CASTEL BARONIA	AV
C064	CASTEL BOGLIONE	AT
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE
C040	CASTEL CASTAGNA	TE
C183	CASTEL CONDINO	TN
C075	CASTEL D'AIANO	BO
C076	CASTEL D'ARIO	MN
C078	CASTEL D'AZZANO	VR
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ
C085	CASTEL DEL PIANO	GR
C086	CASTEL DEL RIO	BO
B969	CASTEL DI CASIO	BO
C090	CASTEL DI IERI	AQ
C091	CASTEL DI IUDICA	CT
C093	CASTEL DI LAMA	AP
C094	CASTEL DI LUCIO	ME
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ
C097	CASTEL DI SASSO	CE
C098	CASTEL DI TORA	RI
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR
C114	CASTEL FRENTANO	CH
C115	CASTEL GABBIANO	CR
C116	CASTEL GANDOLFO	RM
C117	CASTEL GIORGIO	TR
C118	CASTEL GOFFREDO	MN
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO
M354	CASTEL IVANO	TN
C203	CASTEL MADAMA	RM
C204	CASTEL MAGGIORE	BO
C208	CASTEL MELLA	BS
C211	CASTEL MORRONE	CE
C252	CASTEL RITALDI	PG
C253	CASTEL ROCCHERO	AT
C255	CASTEL ROZZONE	BG
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT
C289	CASTEL VISCARDO	TR
C110	CASTEL VITTORIO	IM
C291	CASTEL VOLTURNO	CE
C057	CASTELBALDO	PD
C059	CASTELBELFORTE	MN
C060	CASTELBELLINO	AN
C062	CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL TSCHARS.	BZ
C063	CASTELBIANCO	SV
C066	CASTELBOTTACCIO	CB
C067	CASTELBUONO	PA
C069	CASTELCIVITA	SA
C072	CASTELCOVATI	BS
C073	CASTELCUCCO	TV
C074	CASTELDACCIA	PA
C080	CASTELDELCI	RN
C081	CASTELDELFINO	CN
C089	CASTELDIDONE	CR
C100	CASTELFIDARDO	AN
C101	CASTELFIORENTINO	FI
C103	CASTELFONDO	TN
C104	CASTELFORTE	LT
C105	CASTELFRANCI	AV
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN
M322	CASTELFRANCO PIANDISCO'	AR
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV
C119	CASTELGOMBERTO	VI
C120	CASTELGRANDE	PZ
C122	CASTELGUGLIELMO	RO
C123	CASTELGUIDONE	CH
C125	CASTELLABATE	SA
C126	CASTELLAFIUME	AQ
C127	CASTELL'ALFERO	AT
C128	CASTELLALTO	TE
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA
C133	CASTELLAMONTE	TO
C134	CASTELLANA GROTTE	BA
C135	CASTELLANA SICULA	PA
C136	CASTELLANETA	TA
C137	CASTELLANIA	AL
C139	CASTELLANZA	VA
C140	CASTELLAR	CN
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL
C141	CASTELLARANO	RE
C143	CASTELLARO	IM
C145	CASTELL'ARQUATO	PC
C147	CASTELL'AZZARA	GR
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO
C153	CASTELLEONE	CR
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN
C154	CASTELLERO	AT
C155	CASTELLETTO CERVO	BI
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL
C160	CASTELLETTO MERLI	AL
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
C165	CASTELLETTO STURA	CN
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN
C169	CASTELLI	TE
C079	CASTELLI CALEPIO	BG
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI
C173	CASTELLINALDO D'ALBA	CN
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB
C176	CASTELLINO TANARO	CN
C177	CASTELLIRI	FR
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV
C194	CASTELLO TESINO	TN
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN
C195	CASTELLUCCHIO	MN
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG
C051	CASTELL'UMBERTO	ME
C205	CASTELMAGNO	CN
C206	CASTELMARTE	CO
C207	CASTELMASSA	RO
C197	CASTELMAURO	CB
C209	CASTELMEZZANO	PZ
C210	CASTELMOLA	ME
C213	CASTELNOVETTO	PV
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE
C216	CASTELNUOVO	TN
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI
C245	CASTELPAGANO	BN
C246	CASTELPETROSO	IS
C247	CASTELPIZZUTO	IS
C248	CASTELPLANIO	AN
C250	CASTELPOTO	BN
C251	CASTELRAIMONDO	MC
C254	CASTELROTTO .KASTELRUTH.	BZ
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC
C271	CASTELSARACENO	PZ
C272	CASTELSARDO	SS
C273	CASTELSEPRIO	VA
B968	CASTELSILANO	KR
C274	CASTELSPINA	AL
C275	CASTELTERMINI	AG
C181	CASTELVECCANA	VA
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ
C280	CASTELVENERE	BN
B129	CASTELVERDE	CR
C200	CASTELVERRINO	IS
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV
C286	CASTELVETRANO	TP
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC
C290	CASTELVISCONTI	CR
C292	CASTENASO	BO
C293	CASTENEDOLO	BS
M288	CASTIADAS	SU
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT
C299	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO
C321	CASTIGNANO	AP
C322	CASTILENTI	TE
C323	CASTINO	CN
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG
C327	CASTIONS DI STRADA	UD
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO
C330	CASTO	BS
C331	CASTORANO	AP
C332	CASTREZZATO	BS
C334	CASTRI DI LECCE	LE
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE
C337	CASTRO	BG
M261	CASTRO	LE
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC
C340	CASTROCIELO	FR
C341	CASTROFILIPPO	AG
C108	CASTROLIBERO	CS
C343	CASTRONNO	VA
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ
C346	CASTROPIGNANO	CB
C347	CASTROREALE	ME
C348	CASTROREGIO	CS
C349	CASTROVILLARI	CS
C351	CATANIA	CT
C352	CATANZARO	CZ
C353	CATENANUOVA	EN
C354	CATIGNANO	PE
C357	CATTOLICA	RN
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG
C285	CAULONIA	RC
C359	CAUTANO	BN
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA
C360	CAVA MANARA	PV
C362	CAVACURTA	LO
C363	CAVAGLIA'	BI
C364	CAVAGLIETTO	NO
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB
C369	CAVAGNOLO	TO
C370	CAVAION VERONESE	VR
C372	CAVALESE	TN
C375	CAVALLERLEONE	CN
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN
C377	CAVALLINO	LE
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE
C378	CAVALLIRIO	NO
C380	CAVARENO	TN
C381	CAVARGNA	CO
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA
C383	CAVARZERE	VE
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV
C385	CAVASSO NUOVO	PN
C387	CAVATORE	AL
C389	CAVAZZO CARNICO	UD
C390	CAVE	RM
C392	CAVEDAGO	TN
C393	CAVEDINE	TN
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB
C396	CAVERNAGO	BG
C398	CAVEZZO	MO
C400	CAVIZZANA	TN
C404	CAVOUR	TO
C405	CAVRIAGO	RE
C406	CAVRIANA	MN
C407	CAVRIGLIA	AR
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG
C413	CECCANO	FR
C414	CECIMA	PV
C415	CECINA	LI
C417	CEDEGOLO	BS
C418	CEDRASCO	SO
C420	CEFALA' DIANA	PA
C421	CEFALU'	PA
C422	CEGGIA	VE
C424	CEGLIE MESSAPICA	BR
C426	CELANO	AQ
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH
C429	CELENZA VALFORTORE	FG
C430	CELICO	CS
C435	CELLA DATI	CR
C432	CELLA MONTE	AL
C436	CELLAMARE	BA
C437	CELLARA	CS
C438	CELLARENGO	AT
C439	CELLATICA	BS
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA
C441	CELLE DI MACRA	CN
C442	CELLE DI SAN VITO	FG
C440	CELLE ENOMONDO	AT
C443	CELLE LIGURE	SV
C446	CELLENO	VT
C447	CELLERE	VT
C449	CELLINO ATTANASIO	TE
C448	CELLINO SAN MARCO	BR
C450	CELLIO	VC
M262	CELLOLE	CE
M355	CEMBRA LISIGNAGO	TN
C453	CENADI	CZ
C456	CENATE SOPRA	BG
C457	CENATE SOTTO	BG
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL
C459	CENE	BG
C461	CENESELLI	RO
C463	CENGIO	SV
C466	CENTALLO	CN
C469	CENTO	FE
C470	CENTOLA	SA
C472	CENTRACHE	CZ
C471	CENTURIPE	EN
C474	CEPAGATTI	PE
C476	CEPPALONI	BN
C478	CEPPO MORELLI	VB
C479	CEPRANO	FR
C480	CERAMI	EN
C481	CERANESI	GE
C483	CERANO	NO
C482	CERANO D'INTELVI	CO
C484	CERANOVA	PV
C485	CERASO	SA
C486	CERCEMAGGIORE	CB
C487	CERCENASCO	TO
C488	CERCEPICCOLA	CB
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS
C492	CERCHIO	AQ
C493	CERCINO	SO
C494	CERCIVENTO	UD
C495	CERCOLA	NA
C496	CERDA	PA
C498	CEREA	VR
C500	CEREGNANO	RO
C501	CERENZIA	KR
C497	CERES	TO
C502	CERESARA	MN
C503	CERESETO	AL
C504	CERESOLE ALBA	CN
C505	CERESOLE REALE	TO
C506	CERETE	BG
C508	CERETTO LOMELLINA	PV
C509	CERGNAGO	PV
C510	CERIALE	SV
C511	CERIANA	IM
C512	CERIANO LAGHETTO	MB
C513	CERIGNALE	PC
C514	CERIGNOLA	FG
C515	CERISANO	CS
C516	CERMENATE	CO
A022	CERMES .TSCHERMS.	BZ
C517	CERMIGNANO	TE
C520	CERNOBBIO	CO
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
C526	CERRETO CASTELLO	BI
C528	CERRETO D'ASTI	AT
C524	CERRETO D'ESI	AN
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG
C507	CERRETO GRUE	AL
C529	CERRETO GUIDI	FI
C518	CERRETO LAZIALE	RM
C525	CERRETO SANNITA	BN
C530	CERRETTO LANGHE	CN
C531	CERRINA MONFERRATO	AL
C532	CERRIONE	BI
C536	CERRO AL LAMBRO	MI
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS
C537	CERRO MAGGIORE	MI
C533	CERRO TANARO	AT
C538	CERRO VERONESE	VR
C539	CERSOSIMO	PZ
C540	CERTALDO	FI
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV
C542	CERVA	CZ
C543	CERVARA DI ROMA	RM
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD
C545	CERVARO	FR
C547	CERVASCA	CN
C548	CERVATTO	VC
C549	CERVENO	BS
C550	CERVERE	CN
C551	CERVESINA	PV
C552	CERVETERI	RM
C553	CERVIA	RA
C554	CERVICATI	CS
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
C557	CERVINARA	AV
C558	CERVINO	CE
C559	CERVO	IM
C560	CERZETO	CS
C561	CESA	CE
C563	CESANA BRIANZA	LC
C564	CESANA TORINESE	TO
C565	CESANO BOSCONE	MI
C566	CESANO MADERNO	MB
C567	CESARA	VB
C568	CESARO'	ME
C569	CESATE	MI
C573	CESENA	FC
C574	CESENATICO	FC
C576	CESINALI	AV
C578	CESIO	IM
C577	CESIOMAGGIORE	BL
C580	CESSALTO	TV
C581	CESSANITI	VV
C582	CESSAPALOMBO	MC
C583	CESSOLE	AT
C584	CETARA	SA
C585	CETO	BS
C587	CETONA	SI
C588	CETRARO	CS
C589	CEVA	CN
C591	CEVO	BS
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO
C595	CHAMBAVE	AO
B491	CHAMOIS	AO
C596	CHAMPDEPRAZ	AO
B540	CHAMPORCHER	AO
C598	CHARVENSOD	AO
C294	CHATILLON	AO
C599	CHERASCO	CN
C600	CHEREMULE	SS
C604	CHIALAMBERTO	TO
C605	CHIAMPO	VI
C606	CHIANCHE	AV
C608	CHIANCIANO TERME	SI
C609	CHIANNI	PI
C610	CHIANOCCO	TO
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG
C613	CHIARAMONTI	SS
C614	CHIARANO	TV
C615	CHIARAVALLE	AN
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ
C618	CHIARI	BS
C619	CHIAROMONTE	PZ
C620	CHIAUCI	IS
C621	CHIAVARI	GE
C623	CHIAVENNA	SO
C624	CHIAVERANO	TO
C625	CHIENES .KIENS.	BZ
C627	CHIERI	TO
C630	CHIES D'ALPAGO	BL
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO
C629	CHIESANUOVA	TO
C631	CHIESINA UZZANESE	PT
C632	CHIETI	CH
C633	CHIEUTI	FG
C634	CHIEVE	CR
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG
C637	CHIGNOLO PO	PV
C638	CHIOGGIA	VE
C639	CHIOMONTE	TO
C640	CHIONS	PN
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD
C648	CHITIGNANO	AR
C649	CHIUDUNO	BG
C650	CHIUPPANO	VI
C651	CHIURO	SO
C652	CHIUSA .KLAUSEN.	BZ
C653	CHIUSA DI PESIO	CN
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA
C656	CHIUSAFORTE	UD
C657	CHIUSANICO	IM
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV
C660	CHIUSAVECCHIA	IM
C661	CHIUSDINO	SI
C662	CHIUSI	SI
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR
C665	CHIVASSO	TO
M272	CIAMPINO	RM
C668	CIANCIANA	AG
C672	CIBIANA DI CADORE	BL
C673	CICAGNA	GE
C674	CICALA	CZ
C675	CICCIANO	NA
C676	CICERALE	SA
C677	CICILIANO	RM
C678	CICOGNOLO	CR
C679	CICONIO	TO
C680	CIGLIANO	VC
C681	CIGLIE'	CN
C684	CIGOGNOLA	PV
C685	CIGOLE	BS
C686	CILAVEGNA	PV
C689	CIMADOLMO	TV
C691	CIMBERGO	BS
C695	CIMINA'	RC
C696	CIMINNA	PA
C697	CIMITILE	NA
C699	CIMOLAIS	PN
C700	CIMONE	TN
C701	CINAGLIO	AT
C702	CINETO ROMANO	RM
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR
C704	CINGOLI	MC
C705	CINIGIANO	GR
C707	CINISELLO BALSAMO	MI
C708	CINISI	PA
C709	CINO	SO
C710	CINQUEFRONDI	RC
C711	CINTANO	TO
C712	CINTE TESINO	TN
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE
C713	CINTO EUGANEO	PD
C715	CINZANO	TO
C716	CIORLANO	CE
C718	CIPRESSA	IM
C719	CIRCELLO	BN
C722	CIRIE'	TO
C723	CIRIGLIANO	MT
C724	CIRIMIDO	CO
C725	CIRO'	KR
C726	CIRO' MARINA	KR
C727	CIS	TN
C728	CISANO BERGAMASCO	BG
C729	CISANO SUL NEVA	SV
C730	CISERANO	BG
C732	CISLAGO	VA
C733	CISLIANO	MI
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI
C735	CISON DI VALMARINO	TV
C738	CISSONE	CN
C739	CISTERNA D'ASTI	AT
C740	CISTERNA DI LATINA	LT
C741	CISTERNINO	BR
C742	CITERNA	PG
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE
C743	CITTADELLA	PD
C746	CITTADUCALE	RI
C747	CITTANOVA	RC
C749	CITTAREALE	RI
C751	CITTIGLIO	VA
C752	CIVATE	LC
C755	CIVEZZA	IM
C756	CIVEZZANO	TN
C757	CIVIASCO	VC
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS
C763	CIVITA	CS
C765	CIVITA CASTELLANA	VT
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB
C768	CIVITALUPARELLA	CH
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC
C771	CIVITAQUANA	PE
C773	CIVITAVECCHIA	RM
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM
C785	CIVO	SO
C787	CLAINO CON OSTENO	CO
C790	CLAUT	PN
C791	CLAUZETTO	PN
C792	CLAVESANA	CN
C793	CLAVIERE	TO
C794	CLES	TN
C795	CLETO	CS
C796	CLIVIO	VA
C797	CLOZ	TN
C800	CLUSONE	BG
C801	COASSOLO TORINESE	TO
C803	COAZZE	TO
C804	COAZZOLO	AT
C806	COCCAGLIO	BS
C807	COCCONATO	AT
C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA
C811	COCULLO	AQ
C812	CODEVIGO	PD
C813	CODEVILLA	PV
C814	CODIGORO	FE
C815	CODOGNE'	TV
C816	CODOGNO	LO
C817	CODROIPO	UD
C818	CODRONGIANOS	SS
C819	COGGIOLA	BI
C820	COGLIATE	MB
C821	COGNE	AO
C823	COGOLETO	GE
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI
C826	COGORNO	GE
C829	COLAZZA	NO
C835	COLERE	BG
C836	COLFELICE	FR
C838	COLI	PC
C839	COLICO	LC
C841	COLLALTO SABINO	RI
C844	COLLARMELE	AQ
C845	COLLAZZONE	PG
C851	COLLE BRIANZA	LC
C854	COLLE D'ANCHISE	CB
C857	COLLE DI TORA	RI
C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI
C870	COLLE SAN MAGNO	FR
C846	COLLE SANNITA	BN
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL
C848	COLLE UMBERTO	TV
C850	COLLEBEATO	BS
C852	COLLECCHIO	PR
C853	COLLECORVINO	PE
C311	COLLEDARA	TE
C855	COLLEDIMACINE	CH
C856	COLLEDIMEZZO	CH
C858	COLLEFERRO	RM
C859	COLLEGIOVE	RI
C860	COLLEGNO	TO
C862	COLLELONGO	AQ
C864	COLLEPARDO	FR
C865	COLLEPASSO	LE
C866	COLLEPIETRO	AQ
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO
C869	COLLESALVETTI	LI
C871	COLLESANO	PA
C875	COLLETORTO	CB
C876	COLLEVECCHIO	RI
C878	COLLI A VOLTURNO	IS
M380	COLLI AL METAURO	PU
C877	COLLI DEL TRONTO	AP
C880	COLLI SUL VELINO	RI
C879	COLLIANO	SA
C882	COLLINAS	SU
C883	COLLIO	BS
C884	COLLOBIANO	VC
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
C886	COLMURANO	MC
C888	COLOBRARO	MT
C890	COLOGNA VENETA	VR
C893	COLOGNE	BS
C894	COLOGNO AL SERIO	BG
C895	COLOGNO MONZESE	MI
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR
C900	COLONNA	RM
C901	COLONNELLA	TE
C902	COLONNO	CO
C903	COLORINA	SO
C904	COLORNO	PR
C905	COLOSIMI	CS
C908	COLTURANO	MI
M336	COLVERDE	CO
C910	COLZATE	BG
C911	COMABBIO	VA
C912	COMACCHIO	FE
C914	COMANO	MS
M314	COMANO TERME	TN
C917	COMAZZO	LO
C918	COMEGLIANS	UD
C920	COMELICO SUPERIORE	BL
C922	COMERIO	VA
C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS
C926	COMIGNAGO	NO
C927	COMISO	RG
C928	COMITINI	AG
C929	COMIZIANO	NA
C930	COMMESSAGGIO	MN
C931	COMMEZZADURA	TN
C933	COMO	CO
C934	COMPIANO	PR
C937	COMUN NUOVO	BG
C935	COMUNANZA	AP
C938	CONA	VE
C941	CONCA CASALE	IS
C940	CONCA DEI MARINI	SA
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE
C943	CONCAMARISE	VR
C946	CONCERVIANO	RI
C948	CONCESIO	BS
C949	CONCO	VI
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO
C952	CONCOREZZO	MB
C954	CONDOFURI	RC
C955	CONDOVE	TO
C956	CONDRO'	ME
C957	CONEGLIANO	TV
C958	CONFIENZA	PV
C959	CONFIGNI	RI
C960	CONFLENTI	CZ
C962	CONIOLO	AL
C963	CONSELICE	RA
C964	CONSELVE	PD
M356	CONTA'	TN
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA
C969	CONTIGLIANO	RI
C971	CONTRADA	AV
C972	CONTROGUERRA	TE
C973	CONTRONE	SA
C974	CONTURSI TERME	SA
C975	CONVERSANO	BA
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV
C977	CONZANO	AL
C978	COPERTINO	LE
C979	COPIANO	PV
C980	COPPARO	FE
C982	CORANA	PV
C983	CORATO	BA
C984	CORBARA	SA
C986	CORBETTA	MI
C987	CORBOLA	RO
C988	CORCHIANO	VT
C990	CORCIANO	PG
C991	CORDENONS	PN
C992	CORDIGNANO	TV
C993	CORDOVADO	PN
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU
C995	COREGLIA LIGURE	GE
C998	CORENO AUSONIO	FR
C999	CORFINIO	AQ
D003	CORI	LT
D004	CORIANO	RN
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE
D007	CORINALDO	AN
D008	CORIO	TO
D009	CORLEONE	PA
D011	CORLETO MONFORTE	SA
D010	CORLETO PERTICARA	PZ
D013	CORMANO	MI
D014	CORMONS	GO
D015	CORNA IMAGNA	BG
D016	CORNALBA	BG
M338	CORNALE E BASTIDA	PV
D018	CORNAREDO	MI
D019	CORNATE D'ADDA	MB
B799	CORNEDO ALL'ISARCO .KARNEID.	BZ
D020	CORNEDO VICENTINO	VI
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN
D026	CORNIGLIO	PR
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD
D028	CORNO GIOVINE	LO
D029	CORNOVECCHIO	LO
D030	CORNUDA	TV
D037	CORREGGIO	RE
D038	CORREZZANA	MB
D040	CORREZZOLA	PD
D041	CORRIDO	CO
D042	CORRIDONIA	MC
D043	CORROPOLI	TE
D044	CORSANO	LE
D045	CORSICO	MI
D046	CORSIONE	AT
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO .KUR-TATSCH A.	BZ
D049	CORTALE	CZ
D050	CORTANDONE	AT
D051	CORTANZE	AT
D052	CORTAZZONE	AT
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR
D057	CORTE DE' FRATI	CR
D058	CORTE FRANCA	BS
D068	CORTE PALASIO	LO

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D061	CORTEMAGGIORE	PC
D062	CORTEMILIA	CN
D064	CORTENO GOLGI	BS
D065	CORTENOVA	LC
D066	CORTENUOVA	BG
M372	CORTEOLONA E GENZONE	PV
D072	CORTIGLIONE	AT
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO .KURTI-	
NIG AN D.		BZ
D076	CORTINO	TE
D077	CORTONA	AR
D078	CORVARA	PE
D079	CORVARA IN BADIA .CORVARA.	BZ
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV
D082	CORZANO	BS
D085	COSEANO	UD
D086	COSENZA	CS
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM
D088	COSIO VALTELLINO	SO
D089	COSOLETO	RC
D093	COSSANO BELBO	CN
D092	COSSANO CANAVESE	TO
D094	COSSATO	BI
D095	COSSERIA	SV
D096	COSSIGNANO	AP
D099	COSSOGNO	VB
D100	COSSOINE	SS
D101	COSSOMBRATO	AT
D109	COSTA DE' NOBILI	PV
D110	COSTA DI MEZZATE	BG
D105	COSTA DI ROVIGO	RO
D112	COSTA MASNAGA	LC
D111	COSTA SERINA	BG
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG
D102	COSTA VESCOVATO	AL
D117	COSTA VOLPINO	BG
D107	COSTABISSARA	VI
D108	COSTACCIARO	PG
D113	COSTANZANA	VC
D114	COSTARAINERA	IM
D118	COSTERMANO SUL GARDA	VR
D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT
D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN
D121	COTIGNOLA	RA
D123	COTRONEI	KR
D124	COTTANELLO	RI
D012	COURMAYEUR	AO
D126	COVO	BG
D127	COZZO	PV
D128	CRACO	MT
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC
D132	CRAVAGLIANA	VC
D133	CRAVANZANA	CN
D134	CRAVEGGIA	VB
D136	CREAZZO	VI
D137	CRECCHIO	CH
D139	CREDARO	BG
D141	CREDERA RUBBIANO	CR
D142	CREMA	CR
D143	CREMELLA	LC
D144	CREMENAGA	VA
D145	CREMENO	LC
D147	CREMIA	CO
D149	CREMOLINO	AL
D150	CREMONA	CR
D151	CREMOSANO	CR
D154	CRESCENTINO	VC
D156	CRESPADORO	VI
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV
D159	CRESPIATICA	LO
M328	CRESPINA LORENZANA	PI
D161	CRESPINO	RO
D162	CRESSA	NO
D165	CREVACUORE	BI
D166	CREVALCORE	BO
D168	CREVOLADOSSOLA	VB
D170	CRISPANO	NA
D171	CRISPIANO	TA
D172	CRISSOLO	CN
D175	CROCEFIESCHI	GE
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV
D177	CRODO	VB
D179	CROGNALETO	TE
D180	CROPALATI	CS
D181	CROPANI	CZ
D184	CROSIA	CS
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA
D122	CROTONE	KR
D186	CROTTA D'ADDA	CR
D187	CROVA	VC
D188	CROVIANA	TN
D189	CRUCOLI	KR
D192	CUASSO AL MONTE	VA
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL
D195	CUCCARO VETERE	SA
D196	CUCCIAGO	CO
D197	CUCEGLIO	TO
D198	CUGGIONO	MI
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA
D200	CUGLIERI	OR
D201	CUGNOLI	PE
D202	CUMIANA	TO
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR
D204	CUNARDO	VA
D205	CUNEO	CN
D207	CUNICO	AT
D208	CUORGNE'	TO
D209	CUPELLO	CH
D210	CUPRA MARITTIMA	AP
D211	CUPRAMONTANA	AN
B824	CURA CARPIGNANO	PV
D214	CURCURIS	OR
D216	CUREGGIO	NO
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA
D218	CURINGA	CZ
D219	CURINO	BI
D221	CURNO	BG
D222	CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU.	
BZ		
D223	CURSI	LE
D225	CURSOLO-ORASSO	VB
D226	CURTAROLO	PD
D227	CURTATONE	MN
D228	CURTI	CE
D229	CUSAGO	MI
D231	CUSANO MILANINO	MI
D230	CUSANO MUTRI	BN
D232	CUSINO	CO
D233	CUSIO	BG
D234	CUSTONACI	TP
D236	CUTRO	KR
D237	CUTROFIANO	LE
D238	CUVEGLIO	VA
D239	CUVIO	VA
D243	DAIANO	TN
D244	DAIRAGO	MI
D245	DALMINE	BG
D246	DAMBEL	TN
D247	DANTA DI CADORE	BL
D251	DARFO BOARIO TERME	BS
D253	DASA'	VV
D255	DAVAGNA	GE
D256	DAVERIO	VA
D257	DAVOLI	CZ
D258	DAZIO	SO
D259	DECIMOMANNU	CA
D260	DECIMOPUTZU	SU
D261	DECOLLATURA	CZ
D264	DEGO	SV
D265	DEIVA MARINA	SP
D266	DELEBIO	SO
D267	DELIA	CL
D268	DELIANUOVA	RC
D269	DELICETO	FG
D270	DELLO	BS
D271	DEMONTE	CN
D272	DENICE	AL
D273	DENNO	TN
D277	DERNICE	AL
D278	DEROVERE	CR
D279	DERUTA	PG
D280	DERVIO	LC
D281	DESANA	VC
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS
D286	DESIO	MB
D287	DESULO	NU
D289	DIAMANTE	CS
D293	DIANO ARENTINO	IM
D296	DIANO CASTELLO	IM
D291	DIANO D'ALBA	CN
D297	DIANO MARINA	IM
D298	DIANO SAN PIETRO	IM
D299	DICOMANO	FI
D300	DIGNANO	UD
M366	DIMARO FOLGARIDA	TN
D303	DINAMI	VV
D304	DIPIGNANO	CS
D305	DISO	LE
D309	DIVIGNANO	NO
D310	DIZZASCO	CO
D311	DOBBIACO .TOBLACH.	BZ
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO
D314	DOGLIANI	CN
D315	DOGLIOLA	CH
D316	DOGNA	UD
D317	DOLCE'	VR
D318	DOLCEACQUA	IM
D319	DOLCEDO	IM
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO
D323	DOLIANOVA	SU
D325	DOLO	VE
D327	DOLZAGO	LC
D328	DOMANICO	CS
D329	DOMASO	CO
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL
D331	DOMICELLA	AV
D332	DOMODOSSOLA	VB
D333	DOMUS DE MARIA	SU
D334	DOMUSNOVAS	SU
D339	DONATO	BI
D341	DONGO	CO
D338	DONNAS	AO
D344	DONORI	SU
D345	DORGALI	NU
D346	DORIO	LC
D347	DORMELLETTO	NO
D348	DORNO	PV
D350	DORZANO	BI
D351	DOSOLO	MN
D352	DOSSENA	BG
D355	DOSSO DEL LIRO	CO
D356	DOUES	AO
D357	DOVADOLA	FC
D358	DOVERA	CR
D360	DOZZA	BO
D361	DRAGONI	CE
D364	DRAPIA	VV
D365	DRENA	TN
D366	DRENCHIA	UD
D367	DRESANO	MI
D370	DRIZZONA	CR
D371	DRO	TN
D372	DRONERO	CN
D373	DRUENTO	TO
D374	DRUOGNO	VB
D376	DUALCHI	NU
D377	DUBINO	SO
M300	DUE CARRARE	PD
D379	DUEVILLE	VI
D380	DUGENTA	BN
D383	DUINO-AURISINA	TS
D384	DUMENZA	VA
D385	DUNO	VA
D386	DURAZZANO	BN
C772	DURONIA	CB
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT
D390	EBOLI	SA
D391	EDOLO	BS
D392	EGNA .NEUMARKT.	BZ
D394	ELICE	PE
D395	ELINI	NU
D398	ELLO	LC
D399	ELMAS	CA
D401	ELVA	CN
D402	EMARESE	AO
D403	EMPOLI	FI
D406	ENDINE GAIANO	BG
D407	ENEGO	VI
D408	ENEMONZO	UD
C342	ENNA	EN
D410	ENTRACQUE	CN
D411	ENTRATICO	BG
D412	ENVIE	CN
D414	EPISCOPIA	PZ
D415	ERACLEA	VE
D416	ERBA	CO
D419	ERBE'	VR
D420	ERBEZZO	VR
D421	ERBUSCO	BS
D422	ERCHIE	BR
H243	ERCOLANO	NA
D423	ERICE	TP
D424	ERLI	SV
D426	ERTO E CASSO	PN
M292	ERULA	SS
D428	ERVE	LC
D429	ESANATOGLIA	MC
D430	ESCALAPLANO	SU
D431	ESCOLCA	SU
D434	ESINE	BS
D436	ESINO LARIO	LC
D440	ESPERIA	FR
D441	ESPORLATU	SS
D442	ESTE	PD
D443	ESTERZILI	SU
D444	ETROUBLES	AO
D445	EUPILIO	CO
D433	EXILLES	TO
D447	FABBRICA CURONE	AL
M319	FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU
D450	FABBRICO	RE
D451	FABRIANO	AN
D452	FABRICA DI ROMA	VT
D453	FABRIZIA	VV
D454	FABRO	TR
D455	FAEDIS	UD
D457	FAEDO	TN
D456	FAEDO VALTELLINO	SO
D458	FAENZA	RA
D459	FAETO	FG
D461	FAGAGNA	UD
D462	FAGGETO LARIO	CO
D463	FAGGIANO	TA
D465	FAGNANO ALTO	AQ
D464	FAGNANO CASTELLO	CS
D467	FAGNANO OLONA	VA
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN
D469	FAICCHIO	BN
D470	FALCADE	BL
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE
D473	FALCONARA ALBANESE	CS
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN
D474	FALCONE	ME
D475	FALERIA	VT
D476	FALERNA	CZ
D477	FALERONE	FM
D480	FALLO	CH
D481	FALMENTA	VB
D482	FALOPPIO	CO
D483	FALVATERRA	FR
D484	FALZES .PFALZEN.	BZ
D486	FANANO	MO
D487	FANNA	PN
D488	FANO	PU
D489	FANO ADRIANO	TE
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH
D490	FARA GERA D'ADDA	BG
D493	FARA IN SABINA	RI
D492	FARA NOVARESE	NO
D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG
D495	FARA SAN MARTINO	CH
D496	FARA VICENTINO	VI
D497	FARDELLA	PZ
D499	FARIGLIANO	CN
D501	FARINDOLA	PE
D502	FARINI	PC
D503	FARNESE	VT
D505	FARRA DI SOLIGO	TV
D504	FARRA D'ISONZO	GO
D508	FASANO	BR
D509	FASCIA	GE
D510	FAUGLIA	PI
D511	FAULE	CN
D512	FAVALE DI MALVARO	GE
D514	FAVARA	AG
D518	FAVIGNANA	TP
D520	FAVRIA	TO
D523	FEISOGLIO	CN
D524	FELETTO	TO
D526	FELINO	PR
D527	FELITTO	SA
D528	FELIZZANO	AL
D530	FELTRE	BL
D531	FENEGRO'	CO
D532	FENESTRELLE	TO
D537	FENIS	AO
D538	FERENTILLO	TR
D539	FERENTINO	FR
D540	FERLA	SR
D541	FERMIGNANO	PU
D542	FERMO	FM
D543	FERNO	VA
D544	FEROLETO ANTICO	CZ
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC
D547	FERRANDINA	MT
D548	FERRARA	FE
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR
D550	FERRAZZANO	CB
D551	FERRERA DI VARESE	VA
D552	FERRERA ERBOGNONE	PV
D554	FERRERE	AT
D555	FERRIERE	PC
D557	FERRUZZANO	RC
D560	FIAMIGNANO	RI
D562	FIANO	TO
D561	FIANO ROMANO	RM
D564	FIASTRA	MC
D565	FIAVE'	TN
D567	FICARAZZI	PA
D568	FICAROLO	RO
D569	FICARRA	ME
D570	FICULLE	TR
B034	FIDENZA	PR
D571	FIE' ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN.	BZ
D573	FIEROZZO	TN
D574	FIESCO	CR
D575	FIESOLE	FI
D576	FIESSE	BS
D578	FIESSO D'ARTICO	VE
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO
D579	FIGINO SERENZA	CO
M321	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS
D586	FILACCIANO	RM
D587	FILADELFIA	VV
D588	FILAGO	BG
D589	FILANDARI	VV
D590	FILATTIERA	MS
D591	FILETTINO	FR
D592	FILETTO	CH
D593	FILIANO	PZ
D594	FILIGHERA	PV
D595	FILIGNANO	IS
D596	FILOGASO	VV
D597	FILOTTRANO	AN
D599	FINALE EMILIA	MO
D600	FINALE LIGURE	SV
D604	FINO DEL MONTE	BG
D605	FINO MORNASCO	CO
D606	FIORANO AL SERIO	BG
D608	FIORANO CANAVESE	TO
D607	FIORANO MODENESE	MO
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC
D612	FIRENZE	FI
D613	FIRENZUOLA	FI
D614	FIRMO	CS
M323	FISCAGLIA	FE
D615	FISCIANO	SA
A310	FIUGGI	FR
D617	FIUMALBO	MO
D619	FIUMARA	RC
D621	FIUME VENETO	PN
D622	FIUMEDINISI	ME
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT
D627	FIUMICELLO	UD
M297	FIUMICINO	RM
D628	FIUMINATA	MC
D629	FIVIZZANO	MS
D630	FLAIBANO	UD
D634	FLERO	BS
D635	FLORESTA	ME
D636	FLORIDIA	SR
D637	FLORINAS	SS
D638	FLUMERI	AV
D639	FLUMINIMAGGIORE	SU
D640	FLUSSIO	OR
D641	FOBELLO	VC
D643	FOGGIA	FG
D644	FOGLIANISE	BN
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO
D646	FOGLIZZO	TO
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN
D651	FOLGARIA	TN
D652	FOLIGNANO	AP
D653	FOLIGNO	PG
D654	FOLLINA	TV
D655	FOLLO	SP
D656	FOLLONICA	GR
D660	FOMBIO	LO
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME
D662	FONDI	LT
D663	FONDO	TN
D665	FONNI	NU
D666	FONTAINEMORE	AO
D667	FONTANA LIRI	FR
D670	FONTANAFREDDA	PN
D671	FONTANAROSA	AV
D668	FONTANELICE	BO
D672	FONTANELLA	BG
D673	FONTANELLATO	PR
D674	FONTANELLE	TV
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO
D676	FONTANETTO PO	VC
D677	FONTANIGORDA	GE
D678	FONTANILE	AT
D679	FONTANIVA	PD
D680	FONTE	TV
M309	FONTE NUOVA	RM
D681	FONTECCHIO	AQ
D682	FONTECHIARI	FR
D683	FONTEGRECA	CE
D684	FONTENO	BG
D685	FONTEVIVO	PR
D686	FONZASO	BL
D688	FOPPOLO	BG
D689	FORANO	RI
D691	FORCE	AP
D693	FORCHIA	BN
D694	FORCOLA	SO
D695	FORDONGIANUS	OR
D696	FORENZA	PZ
D697	FORESTO SPARSO	BG
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD
D701	FORINO	AV
D702	FORIO	NA
D704	FORLI'	FC
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS
D705	FORLIMPOPOLI	FC
D706	FORMAZZA	VB
D707	FORMELLO	RM
D708	FORMIA	LT
D709	FORMICOLA	CE
D710	FORMIGARA	CR
D711	FORMIGINE	MO
D712	FORMIGLIANA	VC
D713	FORMIGNANA	FE
D714	FORNACE	TN
D715	FORNELLI	IS
D718	FORNI AVOLTRI	UD
D719	FORNI DI SOPRA	UD
D720	FORNI DI SOTTO	UD
D725	FORNO CANAVESE	TO
D728	FORNOVO DI TARO	PR
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
D730	FORTE DEI MARMI	LU
D731	FORTEZZA .FRANZENSFESTE.	BZ
D732	FORTUNAGO	PV
D733	FORZA D'AGRO'	ME
D734	FOSCIANDORA	LU
D735	FOSDINOVO	MS
D736	FOSSA	AQ
D738	FOSSACESIA	CH
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE
D737	FOSSALTO	CB
D742	FOSSANO	CN
D745	FOSSATO DI VICO	PG
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ
D748	FOSSO'	VE
D749	FOSSOMBRONE	PU
D750	FOZA	VI
D751	FRABOSA SOPRANA	CN
D752	FRABOSA SOTTANA	CN
D559	FRACONALTO	AL
D754	FRAGAGNANO	TA
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN
D757	FRAINE	CH
D758	FRAMURA	SP
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL
D760	FRANCAVILLA D'ETE	FM
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS
D767	FRANCICA	VV
D768	FRANCOFONTE	SR
D769	FRANCOLISE	CE
D770	FRASCARO	AL
D771	FRASCAROLO	PV
D773	FRASCATI	RM
D774	FRASCINETO	CS
D775	FRASSILONGO	TN
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL
D780	FRASSINETO PO	AL
D781	FRASSINETTO	TO
D782	FRASSINO	CN
D783	FRASSINORO	MO
D785	FRASSO SABINO	RI
D784	FRASSO TELESINO	BN
D788	FRATTA POLESINE	RO
D787	FRATTA TODINA	PG
D789	FRATTAMAGGIORE	NA
D790	FRATTAMINORE	NA
D791	FRATTE ROSA	PU
D793	FRAZZANO'	ME
D794	FREGONA	TV
D796	FRESAGRANDINARIA	CH
D797	FRESONARA	AL
D798	FRIGENTO	AV
D799	FRIGNANO	CE
D802	FRINCO	AT
D803	FRISA	CH
D804	FRISANCO	PN
D805	FRONT	TO
D807	FRONTINO	PU
D808	FRONTONE	PU
D810	FROSINONE	FR
D811	FROSOLONE	IS
D812	FROSSASCO	TO
D813	FRUGAROLO	AL
D814	FUBINE MONFERRATO	AL
D815	FUCECCHIO	FI
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG
D818	FUMANE	VR
D819	FUMONE	FR
D821	FUNES .VILLNOESS.	BZ
D823	FURCI	CH
D824	FURCI SICULO	ME
D825	FURNARI	ME
D826	FURORE	SA
D827	FURTEI	SU
D828	FUSCALDO	CS
D829	FUSIGNANO	RA
D830	FUSINE	SO
D832	FUTANI	SA
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR
D835	GABIANO	AL
D836	GABICCE MARE	PU
D839	GABY	AO
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
D842	GADONI	NU
D843	GAETA	LT
D844	GAGGI	ME
D845	GAGGIANO	MI
D847	GAGGIO MONTANO	BO
D848	GAGLIANICO	BI
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN

COD. COM.	COMUNE	PROV.
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE
D852	GAGLIATO	CZ
D853	GAGLIOLE	MC
D854	GAIARINE	TV
D855	GAIBA	RO
D856	GAIOLA	CN
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI
D859	GAIRO	NU
D860	GAIS .GAIS.	BZ
D861	GALATI MAMERTINO	ME
D862	GALATINA	LE
D863	GALATONE	LE
D864	GALATRO	RC
D865	GALBIATE	LC
D867	GALEATA	FC
D868	GALGAGNANO	LO
D869	GALLARATE	VA
D870	GALLESE	VT
D872	GALLIATE	NO
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA
D873	GALLIAVOLA	PV
D874	GALLICANO	LU
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM
D876	GALLICCHIO	PZ
D878	GALLIERA	BO
D879	GALLIERA VENETA	PD
D881	GALLINARO	FR
D882	GALLIO	VI
D883	GALLIPOLI	LE
D884	GALLO MATESE	CE
D885	GALLODORO	ME
D886	GALLUCCIO	CE
D888	GALTELLI'	NU
D889	GALZIGNANO TERME	PD
D890	GAMALERO	AL
D891	GAMBARA	BS
D892	GAMBARANA	PV
D894	GAMBASCA	CN
D895	GAMBASSI TERME	FI
D896	GAMBATESA	CB
D897	GAMBELLARA	VI
D898	GAMBERALE	CH
D899	GAMBETTOLA	FC
D901	GAMBOLO'	PV
D902	GAMBUGLIANO	VI
D903	GANDELLINO	BG
D905	GANDINO	BG
D906	GANDOSSO	BG
D907	GANGI	PA
D909	GARAGUSO	MT
D910	GARBAGNA	AL
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC
D915	GARDA	VR
D917	GARDONE RIVIERA	BS
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS
D920	GARESSIO	CN
D921	GARGALLO	NO
D923	GARGAZZONE .GARGAZON.	BZ
D924	GARGNANO	BS
D925	GARLASCO	PV
D926	GARLATE	LC
D927	GARLENDA	SV
D928	GARNIGA TERME	TN
D930	GARZENO	CO
D931	GARZIGLIANA	TO
D932	GASPERINA	CZ
D933	GASSINO TORINESE	TO
D934	GATTATICO	RE
D935	GATTEO	FC
D937	GATTICO	NO
D938	GATTINARA	VC
D940	GAVARDO	BS
D941	GAVAZZANA	AL
D942	GAVELLO	RO
D943	GAVERINA TERME	BG
D944	GAVI	AL
D945	GAVIGNANO	RM
D946	GAVIRATE	VA
D947	GAVOI	NU
D948	GAVORRANO	GR
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA
D952	GAZZANIGA	BG
D956	GAZZO	PD
D957	GAZZO VERONESE	VR
D958	GAZZOLA	PC
D959	GAZZUOLO	MN
D960	GELA	CL
D961	GEMMANO	RN
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD
D963	GEMONIO	VA
D964	GENAZZANO	RM
D965	GENGA	AN
D966	GENIVOLTA	CR
D967	GENOLA	CN
D968	GENONI	SU
D969	GENOVA	GE
D970	GENURI	SU
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ
D972	GENZANO DI ROMA	RM
D974	GERA LARIO	CO
D975	GERACE	RC
D977	GERACI SICULO	PA
D978	GERANO	RM
D980	GERENZAGO	PV
D981	GERENZANO	VA
D982	GERGEI	SU
D983	GERMAGNANO	TO
D984	GERMAGNO	VB
D987	GERMIGNAGA	VA
D988	GEROCARNE	VV
D990	GEROLA ALTA	SO
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR
D994	GESICO	SU
D995	GESSATE	MI
D996	GESSOPALENA	CH
D997	GESTURI	SU
D998	GESUALDO	AV
D999	GHEDI	BS
E001	GHEMME	NO
E003	GHIFFA	VB
E004	GHILARZA	OR
E006	GHISALBA	BG
E007	GHISLARENGO	VC
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO
E009	GIAGLIONE	TO
E010	GIANICO	BS
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG
E011	GIANO VETUSTO	CE
E013	GIARDINELLO	PA
E014	GIARDINI-NAXOS	ME
E015	GIAROLE	AL
E016	GIARRATANA	RG
E017	GIARRE	CT
E019	GIAVE	SS
E020	GIAVENO	TO
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV
E022	GIBA	SU
E023	GIBELLINA	TP
E024	GIFFLENGA	BI
E025	GIFFONE	RC
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA
E028	GIGNESE	VB
E029	GIGNOD	AO
E030	GILDONE	CB
E031	GIMIGLIANO	CZ
E033	GINESTRA	PZ
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN
E036	GINOSA	TA
E037	GIOI	SA
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ
E038	GIOIA DEL COLLE	BA
E039	GIOIA SANNITICA	CE
E041	GIOIA TAURO	RC
E044	GIOIOSA IONICA	RC
E043	GIOIOSA MAREA	ME
E045	GIOVE	TR
E047	GIOVINAZZO	BA
E048	GIOVO	TN
E049	GIRASOLE	NU
E050	GIRIFALCO	CZ
E052	GISSI	CH
E053	GIUGGIANELLO	LE
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA
E055	GIULIANA	PA
E057	GIULIANO DI ROMA	FR
E056	GIULIANO TEATINO	CH
E058	GIULIANOVA	TE
E060	GIUNGANO	SA
E061	GIURDIGNANO	LE
E062	GIUSSAGO	PV
E063	GIUSSANO	MB
E064	GIUSTENICE	SV
E065	GIUSTINO	TN
E066	GIUSVALLA	SV
E067	GIVOLETTO	TO
E068	GIZZERIA	CZ
E069	GLORENZA .GLURNS.	BZ
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV
E072	GODIASCO SALICE TERME	PV
E074	GODRANO	PA
E078	GOITO	MN
E079	GOLASECCA	VA
E081	GOLFERENZO	PV
M274	GOLFO ARANCI	SS
E082	GOMBITO	CR
E083	GONARS	UD
E084	GONI	SU
E086	GONNESA	SU
E087	GONNOSCODINA	OR
E085	GONNOSFANADIGA	SU
D585	GONNOSNO'	OR
E088	GONNOSTRAMATZA	OR
E089	GONZAGA	MN
E090	GORDONA	SO
E091	GORGA	RM
E092	GORGO AL MONTICANO	TV
E093	GORGOGLIONE	MT
E094	GORGONZOLA	MI
E096	GORIANO SICOLI	AQ
E098	GORIZIA	GO
E101	GORLA MAGGIORE	VA
E102	GORLA MINORE	VA
E100	GORLAGO	BG
E103	GORLE	BG
E104	GORNATE-OLONA	VA
E106	GORNO	BG
E107	GORO	FE
E109	GORRETO	GE
E111	GORZEGNO	CN
E113	GOSALDO	BL
E114	GOSSOLENGO	PC
E115	GOTTASECCA	CN
E116	GOTTOLENGO	BS
E118	GOVONE	CN
E120	GOZZANO	NO
E122	GRADARA	PU
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO
E125	GRADO	GO
E126	GRADOLI	VT
E127	GRAFFIGNANA	LO
E128	GRAFFIGNANO	VT
E130	GRAGLIA	BI
E131	GRAGNANO	NA
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC
E133	GRAMMICHELE	CT
E134	GRANA	AT
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO
E139	GRANDATE	CO
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO
E142	GRANITI	ME
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO
E144	GRANTOLA	VA
E145	GRANTORTO	PD
E146	GRANZE	PD
E147	GRASSANO	MT
E148	GRASSOBBIO	BG
E149	GRATTERI	PA
M315	GRAVEDONA ED UNITI	CO
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV
E153	GRAVELLONA TOCE	VB
E154	GRAVERE	TO
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA
E158	GRAZZANISE	CE
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT
E160	GRECCIO	RI
E161	GRECI	AV
E163	GREGGIO	VC
E164	GREMIASCO	AL
E165	GRESSAN	AO
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO
E169	GREVE IN CHIANTI	FI
E170	GREZZAGO	MI
E171	GREZZANA	VR
E172	GRIANTE	CO
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE
E177	GRIGNASCO	NO
E178	GRIGNO	TN
E179	GRIMACCO	UD
E180	GRIMALDI	CS
E182	GRINZANE CAVOUR	CN
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI
E185	GRISOLIA	CS
E187	GRIZZANA MORANDI	BO
E188	GROGNARDO	AL
E189	GROMO	BG
E191	GRONDONA	AL
E192	GRONE	BG
E193	GRONTARDO	CR
E195	GROPELLO CAIROLI	PV
E196	GROPPARELLO	PC
E199	GROSCAVALLO	TO
E200	GROSIO	SO
E201	GROSOTTO	SO
E202	GROSSETO	GR
E203	GROSSO	TO
E204	GROTTAFERRATA	RM
E205	GROTTAGLIE	TA
E206	GROTTAMINARDA	AV
E207	GROTTAMMARE	AP
E208	GROTTAZZOLINA	FM
E209	GROTTE	AG
E210	GROTTE DI CASTRO	VT
E212	GROTTERIA	RC
E213	GROTTOLE	MT
E214	GROTTOLELLA	AV
E215	GRUARO	VE
E216	GRUGLIASCO	TO
E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG
E221	GRUMENTO NOVA	PZ
E223	GRUMO APPULA	BA
E224	GRUMO NEVANO	NA
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
E227	GUAGNANO	LE
E228	GUALDO	MC
E229	GUALDO CATTANEO	PG
E230	GUALDO TADINO	PG
E232	GUALTIERI	RE
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME
E234	GUAMAGGIORE	SU
E235	GUANZATE	CO
E236	GUARCINO	FR
E240	GUARDA VENETA	RO
E237	GUARDABOSONE	VC
E238	GUARDAMIGLIO	LO
E239	GUARDAVALLE	CZ
E241	GUARDEA	TR
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ
E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS
E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN
E243	GUARDIAGRELE	CH
E244	GUARDIALFIERA	CB
E248	GUARDIAREGIA	CB
E250	GUARDISTALLO	PI
E251	GUARENE	CN
E252	GUASILA	SU
E253	GUASTALLA	RE
E255	GUAZZORA	AL
E256	GUBBIO	PG
E258	GUDO VISCONTI	MI
E259	GUGLIONESI	CB
E261	GUIDIZZOLO	MN
E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM
E264	GUIGLIA	MO
E266	GUILMI	CH
E269	GURRO	VB
E270	GUSPINI	SU
E271	GUSSAGO	BS
E272	GUSSOLA	CR
E273	HONE	AO
E280	IDRO	BS
E281	IGLESIAS	SU
E282	IGLIANO	CN
E283	ILBONO	NU
E284	ILLASI	VR
E285	ILLORAI	SS
E287	IMBERSAGO	LC
E288	IMER	TN
E289	IMOLA	BO
E290	IMPERIA	IM
E291	IMPRUNETA	FI
E292	INARZO	VA
E295	INCISA SCAPACCINO	AT
E297	INCUDINE	BS
E299	INDUNO OLONA	VA
E301	INGRIA	TO
E304	INTRAGNA	VB
E305	INTROBIO	LC
E306	INTROD	AO
E307	INTRODACQUA	AQ
E308	INTROZZO	LC
E309	INVERIGO	CO
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV
E311	INVERSO PINASCA	TO
E313	INVERUNO	MI
E314	INVORIO	NO
E317	INZAGO	MI
E321	IONADI	VV
E323	IRGOLI	NU
E325	IRMA	BS
E326	IRSINA	MT
E327	ISASCA	CN
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ
E329	ISCHIA	NA
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT
E332	ISCHITELLA	FG
E333	ISEO	BS
E334	ISERA	TN
E335	ISERNIA	IS
E336	ISILI	SU
E337	ISNELLO	PA
E338	ISOLA D'ASTI	AT
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE
E340	ISOLA DEL LIRI	FR
E351	ISOLA DEL PIANO	PU
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR
E353	ISOLA DI FONDRA	BG
E356	ISOLA DOVARESE	CR
E358	ISOLA RIZZA	VR
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL
E354	ISOLA VICENTINA	VI
E345	ISOLABELLA	TO
E346	ISOLABONA	IM
E363	ISOLE TREMITI	FG
E364	ISORELLA	BS
E365	ISPANI	SA
E366	ISPICA	RG
E367	ISPRA	VA
E368	ISSIGLIO	TO
E369	ISSIME	AO
E370	ISSO	BG
E371	ISSOGNE	AO
E373	ISTRANA	TV
E374	ITALA	ME
E375	ITRI	LT
E376	ITTIREDDU	SS
E377	ITTIRI	SS
E379	IVREA	TO
E380	IZANO	CR
E274	JACURSO	CZ
E381	JELSI	CB
E382	JENNE	RM
E386	JERAGO CON ORAGO	VA
E387	JERZU	NU
E388	JESI	AN
C388	JESOLO	VE
E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE
E389	JOPPOLO	VV
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG
E391	JOVENCAN	AO
E394	LA CASSA	TO
E423	LA LOGGIA	TO
E425	LA MADDALENA	SS
A308	LA MAGDELEINE	AO
E430	LA MORRA	CN
E458	LA SALLE	AO
E463	LA SPEZIA	SP
E470	LA THUILE	AO
E491	LA VALLE .WENGEN.	BZ
E490	LA VALLE AGORDINA	BL
M348	LA VALLETTA BRIANZA	LC
E392	LABICO	RM
E393	LABRO	RI
E395	LACCHIARELLA	MI
E396	LACCO AMENO	NA
E397	LACEDONIA	AV
E398	LACES .LATSCH.	BZ
E400	LACONI	OR
M212	LADISPOLI	RM
E401	LAERRU	SS
E402	LAGANADI	RC
E403	LAGHI	VI
E405	LAGLIO	CO
E406	LAGNASCO	CN
E407	LAGO	CS
E409	LAGONEGRO	PZ
E410	LAGOSANTO	FE
E412	LAGUNDO .ALGUND.	BZ
E414	LAIGUEGLIA	SV
E415	LAINATE	MI
E416	LAINO	CO
E417	LAINO BORGO	CS
E419	LAINO CASTELLO	CS
E420	LAION .LAJEN.	BZ
E421	LAIVES .LEIFERS.	BZ
E413	LAJATICO	PI
E422	LALLIO	BG
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH
E426	LAMA MOCOGNO	MO
E428	LAMBRUGO	CO
M208	LAMEZIA TERME	CZ
E429	LAMON	BL
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG
E432	LAMPORECCHIO	PT
E433	LAMPORO	VC
E434	LANA .LANA.	BZ
E435	LANCIANO	CH
E436	LANDIONA	NO
E437	LANDRIANO	PV
E438	LANGHIRANO	PR
E439	LANGOSCO	PV
E441	LANUSEI	NU
C767	LANUVIO	RM
E443	LANZADA	SO
E445	LANZO TORINESE	TO
E447	LAPEDONA	FM
E448	LAPIO	AV
E450	LAPPANO	CS
A345	L'AQUILA	AQ
E451	LARCIANO	PT
E454	LARDIRAGO	PV
M207	LARIANO	RM
E456	LARINO	CB
E464	LAS PLASSAS	SU
E457	LASA .LAAS.	BZ
E459	LASCARI	PA
E462	LASNIGO	CO
E465	LASTEBASSE	VI
E466	LASTRA A SIGNA	FI
E467	LATERA	VT
E468	LATERINA	AR
E469	LATERZA	TA
E471	LATIANO	BR
E472	LATINA	LT
E473	LATISANA	UD
E474	LATRONICO	PZ
E475	LATTARICO	CS
E476	LAUCO	UD
E480	LAUREANA CILENTO	SA
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC
E481	LAUREGNO .LAUREIN.	BZ
E482	LAURENZANA	PZ
E483	LAURIA	PZ
E484	LAURIANO	TO
E485	LAURINO	SA
E486	LAURITO	SA
E487	LAURO	AV
E488	LAVAGNA	GE
E489	LAVAGNO	VR
E492	LAVARONE	TN
E493	LAVELLO	PZ
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA
E497	LAVENONE	BS
E498	LAVIANO	SA
E500	LAVIS	TN
E502	LAZISE	VR
E504	LAZZATE	MB
E506	LECCE	LE
E505	LECCE NEI MARSI	AQ
E507	LECCO	LC
M313	LEDRO	TN
E509	LEFFE	BG
E510	LEGGIUNO	VA
E512	LEGNAGO	VR
E514	LEGNANO	MI
E515	LEGNARO	PD
E517	LEI	NU
E518	LEINI	TO
E519	LEIVI	GE
E520	LEMIE	TO
E522	LENDINARA	RO
E523	LENI	ME
E524	LENNA	BG
E526	LENO	BS
E527	LENOLA	LT
E528	LENTA	VC
E530	LENTATE SUL SEVESO	MB
E531	LENTELLA	CH
C562	LENTIAI	BL
E532	LENTINI	SR
E535	LEONESSA	RI
E536	LEONFORTE	EN
E537	LEPORANO	TA
E538	LEQUILE	LE
E540	LEQUIO BERRIA	CN
E539	LEQUIO TANARO	CN
E541	LERCARA FRIDDI	PA
E542	LERICI	SP
E543	LERMA	AL
E544	LESA	NO
E546	LESEGNO	CN
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR
E549	LESINA	FG
E550	LESMO	MB
E551	LESSOLO	TO
M371	LESSONA	BI
E553	LESTIZZA	UD
E554	LETINO	CE
E555	LETOJANNI	ME
E557	LETTERE	NA
E558	LETTOMANOPPELLO	PE
E559	LETTOPALENA	CH
E560	LEVANTO	SP
E562	LEVATE	BG
E563	LEVERANO	LE
E564	LEVICE	CN
E565	LEVICO TERME	TN
E566	LEVONE	TO
E569	LEZZENO	CO
E570	LIBERI	CE
E571	LIBRIZZI	ME
E573	LICATA	AG
E574	LICCIANA NARDI	MS
E576	LICENZA	RM
E578	LICODIA EUBEA	CT
E581	LIERNA	LC
E583	LIGNANA	VC
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD
E586	LIGOSULLO	UD
E587	LILLIANES	AO
E588	LIMANA	BL
E589	LIMATOLA	BN
E590	LIMBADI	VV
E591	LIMBIATE	MB
E592	LIMENA	PD
E593	LIMIDO COMASCO	CO
E594	LIMINA	ME
E597	LIMONE PIEMONTE	CN
E596	LIMONE SUL GARDA	BS
E599	LIMOSANO	CB
E600	LINAROLO	PV
E602	LINGUAGLOSSA	CT
E605	LIONI	AV

COD. COM.	COMUNE	PROV.
E606	LIPARI	ME
E607	LIPOMO	CO
E608	LIRIO	PV
E610	LISCATE	MI
E611	LISCIA	CH
E613	LISCIANO NICCONE	PG
E615	LISIO	CN
E617	LISSONE	MB
E620	LIVERI	NA
E621	LIVIGNO	SO
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL
E623	LIVO	CO
E624	LIVO	TN
E625	LIVORNO	LI
E626	LIVORNO FERRARIS	VC
E627	LIVRAGA	LO
E629	LIZZANELLO	LE
E630	LIZZANO	TA
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO
E632	LOANO	SV
E633	LOAZZOLO	AT
E635	LOCANA	TO
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI
E638	LOCATE VARESINO	CO
E640	LOCATELLO	BG
E644	LOCERI	NU
E645	LOCOROTONDO	BA
D976	LOCRI	RC
E646	LOCULI	NU
E647	LODE'	NU
E648	LODI	LO
E651	LODI VECCHIO	LO
E649	LODINE	NU
E652	LODRINO	BS
E654	LOGRATO	BS
E655	LOIANO	BO
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS
E656	LOMAGNA	LC
E659	LOMAZZO	CO
E660	LOMBARDORE	TO
E661	LOMBRIASCO	TO
E662	LOMELLO	PV
E664	LONA LASES	TN
E665	LONATE CEPPINO	VA
E666	LONATE POZZOLO	VA
M312	LONATO DEL GARDA	BS
E668	LONDA	FI
E669	LONGANO	IS
E671	LONGARE	VI
M342	LONGARONE	BL
E673	LONGHENA	BS
E674	LONGI	ME
E675	LONGIANO	FC
E677	LONGOBARDI	CS
E678	LONGOBUCCO	CS
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO
E681	LONGONE SABINO	RI
E682	LONIGO	VI
E683	LORANZE'	TO
E684	LOREGGIA	PD
E685	LOREGLIA	VB
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL
E689	LOREO	RO
E690	LORETO	AN
E691	LORETO APRUTINO	PE
E692	LORIA	TV
E693	LORO CIUFFENNA	AR
E694	LORO PICENO	MC
E695	LORSICA	GE
E698	LOSINE	BS
E700	LOTZORAI	NU
E704	LOVERE	BG
E705	LOVERO	SO
E706	LOZIO	BS
E707	LOZZA	VA
E709	LOZZO ATESTINO	PD
E708	LOZZO DI CADORE	BL
E711	LOZZOLO	VC
E712	LU	AL
E713	LUBRIANO	VT
E715	LUCCA	LU
E714	LUCCA SICULA	AG
E716	LUCERA	FG
E718	LUCIGNANO	AR
E719	LUCINASCO	IM
E722	LUCITO	CB
E723	LUCO DEI MARSI	AQ
E724	LUCOLI	AQ
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC
E727	LUGNACCO	TO
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR
E730	LUGO	RA
E731	LUGO DI VICENZA	VI
E734	LUINO	VA
E735	LUISAGO	CO
E736	LULA	NU
E737	LUMARZO	GE
E738	LUMEZZANE	BS
E742	LUNAMATRONA	SU
E743	LUNANO	PU
B387	LUNGAVILLA	PV
E745	LUNGRO	CS
G143	LUNI	SP
E746	LUOGOSANO	AV
E747	LUOGOSANTO	SS
E748	LUPARA	CB
E749	LURAGO D'ERBA	CO
E750	LURAGO MARINONE	CO
E751	LURANO	BG
E752	LURAS	SS
E753	LURATE CACCIVIO	CO
E754	LUSCIANO	CE
E757	LUSERNA	TN
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO
E759	LUSERNETTA	TO
E760	LUSEVERA	UD
E761	LUSIA	RO
E762	LUSIANA	VI
E763	LUSIGLIE'	TO
E764	LUSON .LUESEN.	BZ
E767	LUSTRA	SA
E769	LUVINATE	VA
E770	LUZZANA	BG
E772	LUZZARA	RE
E773	LUZZI	CS
M339	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA
E777	MACCASTORNA	LO
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB
E779	MACCHIAGODENA	IS
E782	MACELLO	TO
E783	MACERATA	MC
E784	MACERATA CAMPANIA	CE
E785	MACERATA FELTRIA	PU
E786	MACHERIO	MB
E787	MACLODIO	BS
E788	MACOMER	NU
E789	MACRA	CN
E790	MACUGNAGA	VB
E791	MADDALONI	CE
E342	MADESIMO	SO
E793	MADIGNANO	CR
E794	MADONE	BG
E795	MADONNA DEL SASSO	VB
M357	MADRUZZO	TN
E798	MAENZA	LT
E799	MAFALDA	CB
E800	MAGASA	BS
E801	MAGENTA	MI
E803	MAGGIORA	NO
E804	MAGHERNO	PV
E805	MAGIONE	PG
E806	MAGISANO	CZ
E809	MAGLIANO ALFIERI	CN
E808	MAGLIANO ALPI	CN
E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ
E807	MAGLIANO DI TENNA	FM
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR
E813	MAGLIANO ROMANO	RM
E812	MAGLIANO SABINA	RI
E814	MAGLIANO VETERE	SA
E815	MAGLIE	LE
E816	MAGLIOLO	SV
E817	MAGLIONE	TO
E818	MAGNACAVALLO	MN
E819	MAGNAGO	MI
E821	MAGNANO	BI
E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD
E825	MAGOMADAS	OR
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO .MAR-GREID AN DE.	BZ
E830	MAGREGLIO	CO
E834	MAIDA	CZ
E835	MAIERA'	CS
E836	MAIERATO	VV
E837	MAIOLATI SPONTINI	AN
E838	MAIOLO	RN
E839	MAIORI	SA
E840	MAIRAGO	LO
E841	MAIRANO	BS
E842	MAISSANA	SP
E833	MAJANO	UD
E843	MALAGNINO	CR
E844	MALALBERGO	BO
E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD
E848	MALCESINE	VR
E850	MALE'	TN
E851	MALEGNO	BS
E852	MALEO	LO
E853	MALESCO	VB
E854	MALETTO	CT
E855	MALFA	ME
E856	MALGESSO	VA
E858	MALGRATE	LC
E859	MALITO	CS
E860	MALLARE	SV
E862	MALLES VENOSTA .MALS.	BZ
E863	MALNATE	VA
E864	MALO	VI
E865	MALONNO	BS
E866	MALOSCO	TN
E868	MALTIGNANO	AP
E869	MALVAGNA	ME
E870	MALVICINO	AL
E872	MALVITO	CS
E873	MAMMOLA	RC
E874	MAMOIADA	NU
E875	MANCIANO	GR
E876	MANDANICI	ME
E877	MANDAS	SU
E878	MANDATORICCIO	CS
B632	MANDELA	RM
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC
E880	MANDELLO VITTA	NO
E882	MANDURIA	TA
E883	MANERBA DEL GARDA	BS
E884	MANERBIO	BS
E885	MANFREDONIA	FG
E887	MANGO	CN
E888	MANGONE	CS
M283	MANIACE	CT
E889	MANIAGO	PN
E891	MANOCALZATI	AV
E892	MANOPPELLO	PE
E893	MANSUE'	TV
E894	MANTA	CN
E896	MANTELLO	SO
E897	MANTOVA	MN
E899	MANZANO	UD
E900	MANZIANA	RM
E901	MAPELLO	BG
M316	MAPPANO	TO
E902	MARA	SS
E903	MARACALAGONIS	CA
E904	MARANELLO	MO
E906	MARANO DI NAPOLI	NA
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR
E908	MARANO EQUO	RM
E910	MARANO LAGUNARE	UD
E914	MARANO MARCHESATO	CS
E915	MARANO PRINCIPATO	CS
E905	MARANO SUL PANARO	MO
E907	MARANO TICINO	NO
E912	MARANO VICENTINO	VI
E917	MARANZANA	AT
E919	MARATEA	PZ
E921	MARCALLO CON CASONE	MI
E922	MARCARIA	MN
E923	MARCEDUSA	CZ
E924	MARCELLINA	RM
E925	MARCELLINARA	CZ
E927	MARCETELLI	RI
E928	MARCHENO	BS
E929	MARCHIROLO	VA
E930	MARCIANA	LI
E931	MARCIANA MARINA	LI
E932	MARCIANISE	CE
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR
E934	MARCIGNAGO	PV
E936	MARCON	VE
E938	MAREBBE .ENNEBERG.	BZ
E939	MARENE	CN
E940	MARENO DI PIAVE	TV
E941	MARENTINO	TO
E944	MARETTO	AT
E945	MARGARITA	CN
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	BT
E947	MARGNO	LC
E949	MARIANA MANTOVANA	MN
E951	MARIANO COMENSE	CO
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO
E953	MARIANOPOLI	CL
E954	MARIGLIANELLA	NA
E955	MARIGLIANO	NA
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC
E957	MARINEO	PA
E958	MARINO	RM
E959	MARLENGO .MARLING.	BZ
E960	MARLIANA	PT
E961	MARMENTINO	BS
E962	MARMIROLO	MN
E963	MARMORA	CN
E965	MARNATE	VA
E967	MARONE	BS
E968	MAROPATI	RC
E970	MAROSTICA	VI
E971	MARRADI	FI
E972	MARRUBIU	OR
E973	MARSAGLIA	CN
E974	MARSALA	TP
E975	MARSCIANO	PG
E976	MARSICO NUOVO	PZ
E977	MARSICOVETERE	PZ
E978	MARTA	VT
E979	MARTANO	LE
E980	MARTELLAGO	VE
E981	MARTELLO .MARTELL.	BZ
E982	MARTIGNACCO	UD
E983	MARTIGNANA DI PO	CR
E984	MARTIGNANO	LE
E986	MARTINA FRANCA	TA
E987	MARTINENGO	BG
E988	MARTINIANA PO	CN
E989	MARTINSICURO	TE
E990	MARTIRANO	CZ
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ
E992	MARTIS	SS
E993	MARTONE	RC
E994	MARUDO	LO
E995	MARUGGIO	TA
B689	MARZABOTTO	BO
E999	MARZANO	PV
E998	MARZANO APPIO	CE
E997	MARZANO DI NOLA	AV
F001	MARZI	CS
F002	MARZIO	VA
M270	MASAINAS	SU
F003	MASATE	MI
F004	MASCALI	CT
F005	MASCALUCIA	CT
F006	MASCHITO	PZ
F007	MASCIAGO PRIMO	VA
F009	MASER	TV
F010	MASERA	VB
F011	MASERA' DI PADOVA	PD
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV
F013	MASI	PD
F016	MASI TORELLO	FE
F015	MASIO	AL
F017	MASLIANICO	CO
F019	MASON VICENTINO	VI
F020	MASONE	GE
F023	MASSA	MS
F022	MASSA D'ALBE	AQ
M289	MASSA DI SOMMA	NA
F025	MASSA E COZZILE	PT
F021	MASSA FERMANA	FM
F029	MASSA LOMBARDA	RA
F030	MASSA LUBRENSE	NA
F032	MASSA MARITTIMA	GR
F024	MASSA MARTANA	PG
F027	MASSAFRA	TA
F028	MASSALENGO	LO
F033	MASSANZAGO	PD
F035	MASSAROSA	LU
F037	MASSAZZA	BI
F041	MASSELLO	TO
F042	MASSERANO	BI
F044	MASSIGNANO	AP
F045	MASSIMENO	TN
F046	MASSIMINO	SV
F047	MASSINO VISCONTI	NO
F048	MASSIOLA	VB
F050	MASULLAS	OR
F051	MATELICA	MC
F052	MATERA	MT
F053	MATHI	TO
F054	MATINO	LE
F055	MATRICE	CB
F058	MATTIE	TO
F059	MATTINATA	FG
F061	MAZARA DEL VALLO	TP
F063	MAZZANO	BS
F064	MAZZANO ROMANO	RM
F065	MAZZARINO	CL
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME
M271	MAZZARRONE	CT
F067	MAZZE'	TO
F068	MAZZIN	TN
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO
F074	MEANA DI SUSA	TO
F073	MEANA SARDO	NU
F078	MEDA	MB
F080	MEDE	PV
F081	MEDEA	GO
F082	MEDESANO	PR
F083	MEDICINA	BO
F084	MEDIGLIA	MI
F085	MEDOLAGO	BG
F086	MEDOLE	MN
F087	MEDOLLA	MO
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV
F089	MEDUNO	PN
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD
F093	MEINA	NO
F094	MEL	BL
F095	MELARA	RO
F096	MELAZZO	AL
F097	MELDOLA	FC
F098	MELE	GE
F100	MELEGNANO	MI
F101	MELENDUGNO	LE
F102	MELETI	LO
F104	MELFI	PZ
F105	MELICUCCA'	RC
F106	MELICUCCO	RC
F107	MELILLI	SR
F108	MELISSA	KR
F109	MELISSANO	LE
F111	MELITO DI NAPOLI	NA
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC
F110	MELITO IRPINO	AV
F113	MELIZZANO	BN
F114	MELLE	CN
F115	MELLO	SO
F117	MELPIGNANO	LE
F118	MELTINA .MOELTEN.	BZ
F119	MELZO	MI
F120	MENAGGIO	CO
F122	MENCONICO	PV
F123	MENDATICA	IM
F125	MENDICINO	CS
F126	MENFI	AG
F127	MENTANA	RM
F130	MEOLO	VE
F131	MERANA	AL
F132	MERANO .MERAN.	BZ
F133	MERATE	LC
F134	MERCALLO	VA
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU
F136	MERCATINO CONCA	PU
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA
F139	MERCATO SARACENO	FC
F140	MERCENASCO	TO
F141	MERCOGLIANO	AV
F144	MERETO DI TOMBA	UD
F145	MERGO	AN
F146	MERGOZZO	VB
F147	MERI'	ME
F148	MERLARA	PD
F149	MERLINO	LO
F151	MERONE	CO
F152	MESAGNE	BR
F153	MESE	SO
F154	MESENZANA	VA
F155	MESERO	MI
F156	MESOLA	FE
F157	MESORACA	KR
F158	MESSINA	ME
F161	MESTRINO	PD
F162	META	NA
F164	MEUGLIANO	TO
F165	MEZZAGO	MB
F168	MEZZANA	TN
F170	MEZZANA BIGLI	PV
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI
F171	MEZZANA RABATTONE	PV
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR
F173	MEZZANEGO	GE
F174	MEZZANI	PR
F175	MEZZANINO	PV
F176	MEZZANO	TN
F182	MEZZENILE	TO
F183	MEZZOCORONA	TN
F184	MEZZOJUSO	PA
F186	MEZZOLDO	BG
F187	MEZZOLOMBARDO	TN
F188	MEZZOMERICO	NO
F189	MIAGLIANO	BI
F190	MIANE	TV
F191	MIASINO	NO
F192	MIAZZINA	VB
F193	MICIGLIANO	RI
F194	MIGGIANO	LE
F196	MIGLIANICO	CH
F200	MIGLIERINA	CZ
F201	MIGLIONICO	MT
F202	MIGNANEGO	GE
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE
F205	MILANO	MI
F206	MILAZZO	ME
E618	MILENA	CL
F207	MILETO	VV
F208	MILIS	OR
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME
F213	MILLESIMO	SV
F214	MILO	CT
F216	MILZANO	BS
F217	MINEO	CT
F218	MINERBE	VR
F219	MINERBIO	BO
F221	MINERVINO DI LECCE	LE
F220	MINERVINO MURGE	BT
F223	MINORI	SA
F224	MINTURNO	LT
F225	MINUCCIANO	LU
F226	MIOGLIA	SV
F229	MIRA	VE
F230	MIRABELLA ECLANO	AV
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB
F238	MIRADOLO TERME	PV
F239	MIRANDA	IS
F240	MIRANDOLA	MO
F241	MIRANO	VE
F242	MIRTO	ME
F244	MISANO ADRIATICO	RN
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG
F246	MISILMERI	PA
F247	MISINTO	MB
F248	MISSAGLIA	LC
F249	MISSANELLO	PZ
F250	MISTERBIANCO	CT
F251	MISTRETTA	ME
F254	MOASCA	AT
F256	MOCONESI	GE
F257	MODENA	MO
F258	MODICA	RG
F259	MODIGLIANA	FC
F261	MODOLO	OR
F262	MODUGNO	BA
F263	MOENA	TN
F265	MOGGIO	LC
F266	MOGGIO UDINESE	UD
F267	MOGLIA	MN
F268	MOGLIANO	MC
F269	MOGLIANO VENETO	TV
F270	MOGORELLA	OR
F272	MOGORO	OR
F274	MOIANO	BN
F275	MOIMACCO	UD
F277	MOIO ALCANTARA	ME
F276	MOIO DE' CALVI	BG
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA
F279	MOIOLA	CN
F280	MOLA DI BARI	BA
F281	MOLARE	AL
F283	MOLAZZANA	LU
F284	MOLFETTA	BA
M255	MOLINA ATERNO	AQ
F287	MOLINARA	BN
F288	MOLINELLA	BO
F290	MOLINI DI TRIORA	IM
F293	MOLINO DEI TORTI	AL
F294	MOLISE	CB
F295	MOLITERNO	PZ
F297	MOLLIA	VC
F301	MOLOCHIO	RC
F304	MOLTENO	LC
F305	MOLTRASIO	CO
F306	MOLVENA	VI
F307	MOLVENO	TN
F308	MOMBALDONE	AT
F309	MOMBARCARO	CN
F310	MOMBAROCCIO	PU
F311	MOMBARUZZO	AT
F312	MOMBASIGLIO	CN
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL
F316	MOMBERCELLI	AT
F317	MOMO	NO
F318	MOMPANTERO	TO
F319	MOMPEO	RI
F320	MOMPERONE	AL
F322	MONACILIONI	CB
F323	MONALE	AT
F324	MONASTERACE	RC
F325	MONASTERO BORMIDA	AT
F327	MONASTERO DI LANZO	TO
F326	MONASTERO DI VASCO	CN
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV
F333	MONASTIR	SU
F335	MONCALIERI	TO
F336	MONCALVO	AT
D553	MONCENISIO	TO
F337	MONCESTINO	AL
F338	MONCHIERO	CN
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR
F342	MONCRIVELLO	VC
F343	MONCUCCO TORINESE	AT
F346	MONDAINO	RN
F347	MONDAVIO	PU
F348	MONDOLFO	PU
F351	MONDOVI'	CN
F352	MONDRAGONE	CE
F354	MONEGLIA	GE
F355	MONESIGLIO	CN
F356	MONFALCONE	GO
F358	MONFORTE D'ALBA	CN
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME
F360	MONFUMO	TV
F361	MONGARDINO	AT
F363	MONGHIDORO	BO
F364	MONGIANA	VV
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL
F368	MONGIUFFI MELIA	ME
F369	MONGRANDO	BI
F370	MONGRASSANO	CS
F371	MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN.	BZ

COD. COM.	COMUNE	PROV.
BZ		
F372	MONGUZZO	CO
F373	MONIGA DEL GARDA	BS
F374	MONLEALE	AL
F375	MONNO	BS
F376	MONOPOLI	BA
F377	MONREALE	PA
F378	MONRUPINO	TS
F379	MONSAMPIETRO MORICO	FM
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP
F381	MONSANO	AN
F382	MONSELICE	PD
F383	MONSERRATO	CA
F384	MONSUMMANO TERME	PT
F385	MONTA'	CN
F386	MONTABONE	AT
F387	MONTACUTO	AL
F390	MONTAFIA	AT
F391	MONTAGANO	CB
F392	MONTAGNA .MONTAN.	BZ
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO
F394	MONTAGNANA	PD
F395	MONTAGNAREALE	ME
F397	MONTAGUTO	AV
F398	MONTAIONE	FI
F400	MONTALBANO ELICONA	ME
F399	MONTALBANO JONICO	MT
M378	MONTALCINO	SI
F403	MONTALDEO	AL
F404	MONTALDO BORMIDA	AL
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN
F408	MONTALDO ROERO	CN
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT
F407	MONTALDO TORINESE	TO
F410	MONTALE	PT
F411	MONTALENGHE	TO
F414	MONTALLEGRO	AG
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT
F420	MONTALTO DORA	TO
F406	MONTALTO LIGURE	IM
F417	MONTALTO PAVESE	PV
F416	MONTALTO UFFUGO	CS
F422	MONTANARO	TO
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO
F424	MONTANERA	CN
F426	MONTANO ANTILIA	SA
F427	MONTANO LUCINO	CO
F428	MONTAPPONE	FM
F429	MONTAQUILA	IS
F430	MONTASOLA	RI
F432	MONTAURO	CZ
F433	MONTAZZOLI	CH
F437	MONTE ARGENTARIO	GR
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG
F460	MONTE CAVALLO	MC
F467	MONTE CERIGNONE	PU
F477	MONTE COMPATRI	RM
F434	MONTE CREMASCO	CR
F486	MONTE DI MALO	VI
F488	MONTE DI PROCIDA	NA
F517	MONTE GIBERTO	FM
F524	MONTE GRIMANO TERME	PU
F532	MONTE ISOLA	BS
F561	MONTE MARENZO	LC
F589	MONTE PORZIO	PU
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM
F599	MONTE RINALDO	FM
F600	MONTE ROBERTO	AN
F603	MONTE ROMANO	VT
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC
F622	MONTE SAN MARTINO	MC
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM
F627	MONTE SAN PIETRO	BO
F628	MONTE SAN SAVINO	AR
F634	MONTE SAN VITO	AN
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG
F653	MONTE URANO	FM
F664	MONTE VIDON COMBATTE	FM
F665	MONTE VIDON CORRADO	FM
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE
D746	MONTEBELLO IONICO	RC
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI
F443	MONTEBELLUNA	TV
F445	MONTEBRUNO	GE
F446	MONTEBUONO	RI
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU
F448	MONTECALVO IRPINO	AV
F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV
F452	MONTECARLO	LU
F453	MONTECAROTTO	AN
F454	MONTECASSIANO	MC
F455	MONTECASTELLO	AL
F457	MONTECASTRILLI	TR
A561	MONTECATINI TERME	PT
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR
F462	MONTECCHIO	TR
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT
F473	MONTECHIARUGOLO	PR
F474	MONTECICCARDO	PU
F475	MONTECILFONE	CB
F478	MONTECOPIOLO	PU
F479	MONTECORICE	SA
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA
F482	MONTECOSARO	MC
F483	MONTECRESTESE	VB
F484	MONTECRETO	MO
F487	MONTEDINOVE	AP
F489	MONTEDORO	CL
F491	MONTEFALCIONE	AV
F492	MONTEFALCO	PG
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	FM
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB
F496	MONTEFANO	MC
F497	MONTEFELCINO	PU
F498	MONTEFERRANTE	CH
F499	MONTEFIASCONE	VT
F500	MONTEFINO	TE
F502	MONTEFIORE CONCA	RN
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP
F503	MONTEFIORINO	MO
F504	MONTEFLAVIO	RM
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV
F509	MONTEFORTINO	FM
F510	MONTEFRANCO	TR
F511	MONTEFREDANE	AV
F512	MONTEFUSCO	AV
F513	MONTEGABBIONE	TR
F514	MONTEGALDA	VI
F515	MONTEGALDELLA	VI
F516	MONTEGALLO	AP
F518	MONTEGIOCO	AL
F519	MONTEGIORDANO	CS
F520	MONTEGIORGIO	FM
F522	MONTEGRANARO	FM
F523	MONTEGRIDOLFO	RN
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA
F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM
F529	MONTEGROTTO TERME	PD
F531	MONTEIASI	TA
F533	MONTELABBATE	PU
F534	MONTELANICO	RM
F535	MONTELAPIANO	CH
F536	MONTELEONE DI FERMO	FM
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG
F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS
F541	MONTELEONE SABINO	RI
F544	MONTELEPRE	PA
F545	MONTELIBRETTI	RM
F546	MONTELLA	AV
F547	MONTELLO	BG
F548	MONTELONGO	CB
F549	MONTELPARO	FM
F550	MONTELUPO ALBESE	CN
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI
F552	MONTELUPONE	MC
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA
F556	MONTEMAGNO	AT
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN
F559	MONTEMARANO	AV
F560	MONTEMARCIANO	AN
F562	MONTEMARZINO	AL
F563	MONTEMESOLA	TA
F564	MONTEMEZZO	CO
F565	MONTEMIGNAIO	AR
F566	MONTEMILETTO	AV
F568	MONTEMILONE	PZ
F569	MONTEMITRO	CB
F570	MONTEMONACO	AP
F572	MONTEMURLO	PO
F573	MONTEMURRO	PZ
F574	MONTENARS	UD
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB
F579	MONTENERO SABINO	RI
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS
F578	MONTENERODOMO	CH
F582	MONTEODORISIO	CH
F586	MONTEPAONE	CZ
F587	MONTEPARANO	TA
F591	MONTEPRANDONE	AP
F592	MONTEPULCIANO	SI
F594	MONTERCHI	AR
F595	MONTEREALE	AQ
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN
F597	MONTERENZIO	BO
F598	MONTERIGGIONI	SI
F601	MONTERODUNI	IS
F605	MONTERONI D'ARBIA	SI
F604	MONTERONI DI LECCE	LE
F606	MONTEROSI	VT
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP
F610	MONTEROSSO ALMO	RG
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV
F608	MONTEROSSO GRANA	CN
F611	MONTEROTONDO	RM
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR
F614	MONTERUBBIANO	FM
F623	MONTESANO SALENTINO	LE
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA
F636	MONTESARCHIO	BN
F637	MONTESCAGLIOSO	MT
F638	MONTESCANO	PV
F639	MONTESCHENO	VB
F640	MONTESCUDAIO	PI
M368	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	RN
F642	MONTESE	MO
F644	MONTESEGALE	PV
F646	MONTESILVANO	PE
F648	MONTESPERTOLI	FI
F651	MONTEU DA PO	TO
F654	MONTEU ROERO	CN
F655	MONTEVAGO	AG
F656	MONTEVARCHI	AR
F657	MONTEVECCHIA	LC
F660	MONTEVERDE	AV
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI
F662	MONTEVIALE	VI
F666	MONTEZEMOLO	CN
F667	MONTI	SS
F668	MONTIANO	FC
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS
F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC
F670	MONTICELLI PAVESE	PV
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI
F669	MONTICELLO D'ALBA	CN
F471	MONTICHIARI	BS
F676	MONTICIANO	SI
F677	MONTIERI	GR
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT
F679	MONTIGNOSO	MS
F680	MONTIRONE	BS
F367	MONTJOVET	AO
F681	MONTODINE	CR
F682	MONTOGGIO	GE
F685	MONTONE	PG
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI
F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI
F688	MONTORFANO	CO
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB
F692	MONTORIO ROMANO	RM
M330	MONTORO	AV
F696	MONTORSO VICENTINO	VI
F697	MONTOTTONE	FM
F698	MONTRESTA	OR
F701	MONTU' BECCARIA	PV
F703	MONVALLE	VA
F704	MONZA	MB
F705	MONZAMBANO	MN
F706	MONZUNO	BO
F708	MORANO CALABRO	CS
F707	MORANO SUL PO	AL
F709	MORANSENGO	AT
F710	MORARO	GO
F711	MORAZZONE	VA
F712	MORBEGNO	SO
F713	MORBELLO	AL
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN
F717	MORCONE	BN
F718	MORDANO	BO
F720	MORENGO	BG
F721	MORES	SS
F722	MORESCO	FM
F723	MORETTA	CN
F724	MORFASSO	PC
F725	MORGANO	TV
F726	MORGEX	AO
F727	MORGONGIORI	OR
F728	MORI	TN
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV
F730	MORICONE	RM
F731	MORIGERATI	SA
D033	MORIMONDO	MI
F732	MORINO	AQ
F733	MORIONDO TORINESE	TO
F734	MORLUPO	RM
F735	MORMANNO	CS
F736	MORNAGO	VA
F737	MORNESE	AL
F738	MORNICO AL SERIO	BG
F739	MORNICO LOSANA	PV
F740	MOROLO	FR
F743	MOROZZO	CN
F744	MORRA DE SANCTIS	AV
F745	MORRO D'ALBA	AN
F747	MORRO D'ORO	TE
F746	MORRO REATINO	RI
F748	MORRONE DEL SANNIO	CB
F749	MORROVALLE	MC
F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN
F751	MORSASCO	AL
F754	MORTARA	PV
F756	MORTEGLIANO	UD
F758	MORTERONE	LC
F760	MORUZZO	UD
F761	MOSCAZZANO	CR
F762	MOSCHIANO	AV
F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
F765	MOSCUFO	PE
F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.	BZ
F767	MOSSA	GO
F768	MOSSANO	VI
M304	MOSSO	BI
F771	MOTTA BALUFFI	CR
F772	MOTTA CAMASTRA	ME
F773	MOTTA D'AFFERMO	ME
F774	MOTTA DE' CONTI	VC
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ
F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT
F783	MOTTA VISCONTI	MI
F775	MOTTAFOLLONE	CS
F776	MOTTALCIATA	BI
B012	MOTTEGGIANA	MN
F784	MOTTOLA	TA
F785	MOZZAGROGNA	CH
F786	MOZZANICA	BG
F788	MOZZATE	CO
F789	MOZZECANE	VR
F791	MOZZO	BG
F793	MUCCIA	MC
F795	MUGGIA	TS
F797	MUGGIO'	MB
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA
F801	MULAZZANO	LO
F802	MULAZZO	MS
F806	MURA	BS
F808	MURAVERA	SU
F809	MURAZZANO	CN
F811	MURELLO	CN
F813	MURIALDO	SV
F814	MURISENGO	AL
F815	MURLO	SI
F816	MURO LECCESE	LE
F817	MURO LUCANO	PZ
F818	MUROS	SS
F820	MUSCOLINE	BS
F822	MUSEI	SU
F826	MUSILE DI PIAVE	VE
F828	MUSSO	CO
F829	MUSSOLENTE	VI
F830	MUSSOMELI	CL
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD
F833	MUZZANO	BI
F835	NAGO-TORBOLE	TN
F836	NALLES .NALS.	BZ
F838	NANTO	VI
F839	NAPOLI	NA
F840	NARBOLIA	OR
F841	NARCAO	SU
F842	NARDO'	LE
F843	NARDODIPACE	VV
F844	NARNI	TR
F845	NARO	AG
F846	NARZOLE	CN
F847	NASINO	SV
F848	NASO	ME
F849	NATURNO .NATURNS.	BZ
F851	NAVE	BS
F853	NAVE SAN ROCCO	TN
F852	NAVELLI	AQ
F856	NAZ-SCIAVES .NATZ-SCHABS.	BZ
F857	NAZZANO	RM
F858	NE	GE
F859	NEBBIUNO	NO
F861	NEGRAR	VR
F862	NEIRONE	GE
F863	NEIVE	CN
F864	NEMBRO	BG
F865	NEMI	RM
F866	NEMOLI	PZ
F867	NEONELI	OR
F868	NEPI	VT
F870	NERETO	TE
F871	NEROLA	RM
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV
F874	NERVIANO	MI
F876	NESPOLO	RI
F877	NESSO	CO
F878	NETRO	BI
F880	NETTUNO	RM
F881	NEVIANO	LE
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR
F883	NEVIGLIE	CN
F884	NIARDO	BS
F885	NIBBIANO	PC
F886	NIBBIOLA	NO
F887	NIBIONNO	LC
F889	NICHELINO	TO
F890	NICOLOSI	CT
F891	NICORVO	PV
F892	NICOSIA	EN
F893	NICOTERA	VV
F894	NIELLA BELBO	CN
F895	NIELLA TANARO	CN
F898	NIMIS	UD
F899	NISCEMI	CL
F900	NISSORIA	EN
F901	NIZZA DI SICILIA	ME
F902	NIZZA MONFERRATO	AT
F904	NOALE	VE
F906	NOASCA	TO
F907	NOCARA	CS
F908	NOCCIANO	PE
F912	NOCERA INFERIORE	SA
F913	NOCERA SUPERIORE	SA
F910	NOCERA TERINESE	CZ
F911	NOCERA UMBRA	PG
F914	NOCETO	PR
F915	NOCI	BA
F916	NOCIGLIA	LE
F917	NOEPOLI	PZ
F918	NOGARA	VR
F920	NOGAREDO	TN
F921	NOGAROLE ROCCA	VR
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI
F923	NOICATTARO	BA
F924	NOLA	NA
F925	NOLE	TO
F926	NOLI	SV
F927	NOMAGLIO	TO
F929	NOMI	TN
F930	NONANTOLA	MO
F931	NONE	TO
F932	NONIO	VB
F933	NORAGUGUME	NU
F934	NORBELLO	OR
F935	NORCIA	PG
F937	NORMA	LT
F939	NOSATE	MI
F942	NOTARESCO	TE
F943	NOTO	SR
F949	NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	BZ
F944	NOVA MILANESE	MB
F950	NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.	BZ
A942	NOVA SIRI	MT
F137	NOVAFELTRIA	RN
F947	NOVALEDO	TN
F948	NOVALESA	TO
F952	NOVARA	NO
F951	NOVARA DI SICILIA	ME
F956	NOVATE MEZZOLA	SO
F955	NOVATE MILANESE	MI
F957	NOVE	VI
F958	NOVEDRATE	CO
F960	NOVELLARA	RE
F961	NOVELLO	CN
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE
F962	NOVENTA PADOVANA	PD
F964	NOVENTA VICENTINA	VI
F966	NOVI DI MODENA	MO
F965	NOVI LIGURE	AL
F967	NOVI VELIA	SA
F968	NOVIGLIO	MI
F970	NOVOLI	LE
F972	NUCETTO	CN
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR
F976	NULE	SS
F977	NULVI	SS
F978	NUMANA	AN
F979	NUORO	NU
F980	NURACHI	OR
F981	NURAGUS	SU
F982	NURALLAO	SU
F983	NURAMINIS	SU
F985	NURECI	OR
F986	NURRI	SU
F987	NUS	AO
F988	NUSCO	AV
F989	NUVOLENTO	BS
F990	NUVOLERA	BS
F991	NUXIS	SU
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI
F994	OCCHIOBELLO	RO
F995	OCCIMIANO	AL
F996	OCRE	AQ
F997	ODALENGO GRANDE	AL
F998	ODALENGO PICCOLO	AL
F999	ODERZO	TV
G001	ODOLO	BS
G002	OFENA	AQ
G003	OFFAGNA	AN
G004	OFFANENGO	CR
G005	OFFIDA	AP
G006	OFFLAGA	BS
G007	OGGEBBIO	VB
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
G009	OGGIONO	LC
G010	OGLIANICO	TO
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA
G015	OLBIA	SS
G016	OLCENENGO	VC
G018	OLDENICO	VC
G019	OLEGGIO	NO
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
G022	OLEVANO ROMANO	RM
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA
G025	OLGIATE COMASCO	CO
G026	OLGIATE MOLGORA	LC
G028	OLGIATE OLONA	VA
G030	OLGINATE	LC
G031	OLIENA	NU
G032	OLIVA GESSI	PV
G034	OLIVADI	CZ
G036	OLIVERI	ME
G039	OLIVETO CITRA	SA
G040	OLIVETO LARIO	LC
G037	OLIVETO LUCANO	MT
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
G042	OLIVOLA	AL
G043	OLLASTRA	OR
G044	OLLOLAI	NU
G045	OLLOMONT	AO
G046	OLMEDO	SS
G047	OLMENETA	CR
G049	OLMO AL BREMBO	BG
G048	OLMO GENTILE	AT
G050	OLTRE IL COLLE	BG
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO
G058	OLZAI	NU
G061	OME	BS
G062	OMEGNA	VB
G063	OMIGNANO	SA
G064	ONANI'	NU
G065	ONANO	VT
G066	ONCINO	CN
G068	ONETA	BG
G070	ONIFAI	NU
G071	ONIFERI	NU
G074	ONO SAN PIETRO	BS
G075	ONORE	BG
G076	ONZO	SV
G078	OPERA	MI
G079	OPI	AQ
G080	OPPEANO	VR
G081	OPPIDO LUCANO	PZ
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC
G083	ORA .AUER.	BZ
G084	ORANI	NU
G086	ORATINO	CB
G087	ORBASSANO	TO
G088	ORBETELLO	GR
G090	ORCIANO PISANO	PI
D522	ORCO FEGLINO	SV
M266	ORDONA	FG
G093	ORERO	GE
G095	ORGIANO	VI
G097	ORGOSOLO	NU
G098	ORIA	BR
G102	ORICOLA	AQ
G103	ORIGGIO	VA
G105	ORINO	VA
G108	ORIO AL SERIO	BG
G109	ORIO CANAVESE	TO
G107	ORIO LITTA	LO
G110	ORIOLO	CS
G111	ORIOLO ROMANO	VT
G113	ORISTANO	OR
G114	ORMEA	CN
G115	ORMELLE	TV
G116	ORNAGO	MB
G117	ORNAVASSO	VB
G118	ORNICA	BG
G119	OROSEI	NU
G120	OROTELLI	NU
G121	ORRIA	SA
G122	ORROLI	SU

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G123	ORSAGO	TV
G124	ORSARA BORMIDA	AL
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG
G126	ORSENIGO	CO
G128	ORSOGNA	CH
G129	ORSOMARSO	CS
G130	ORTA DI ATELLA	CE
G131	ORTA NOVA	FG
G134	ORTA SAN GIULIO	NO
G133	ORTACESUS	SU
G135	ORTE	VT
G136	ORTELLE	LE
G137	ORTEZZANO	FM
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR
G140	ORTISEI .ST ULRICH.	BZ
G141	ORTONA	CH
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ
G144	ORTOVERO	SV
G145	ORTUCCHIO	AQ
G146	ORTUERI	NU
G147	ORUNE	NU
G148	ORVIETO	TR
B595	ORVINIO	RI
G149	ORZINUOVI	BS
G150	ORZIVECCHI	BS
G151	OSASCO	TO
G152	OSASIO	TO
G153	OSCHIRI	SS
G154	OSIDDA	NU
G155	OSIGLIA	SV
G156	OSILO	SS
G157	OSIMO	AN
G158	OSINI	NU
G159	OSIO SOPRA	BG
G160	OSIO SOTTO	BG
E529	OSMATE	VA
G161	OSNAGO	LC
G163	OSOPPO	UD
G164	OSPEDALETTI	IM
G168	OSPEDALETTO	TN
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO
G169	OSPITALE DI CADORE	BL
G170	OSPITALETTO	BS
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO
G173	OSSANA	TN
G178	OSSI	SS
G179	OSSIMO	BS
G181	OSSONA	MI
G183	OSTANA	CN
G184	OSTELLATO	FE
G185	OSTIANO	CR
G186	OSTIGLIA	MN
F401	OSTRA	AN
F581	OSTRA VETERE	AN
G187	OSTUNI	BR
G188	OTRANTO	LE
G189	OTRICOLI	TR
G191	OTTANA	NU
G192	OTTATI	SA
G190	OTTAVIANO	NA
G193	OTTIGLIO	AL
G194	OTTOBIANO	PV
G195	OTTONE	PC
G196	OULX	TO
G197	OVADA	AL
G198	OVARO	UD
G199	OVIGLIO	AL
G200	OVINDOLI	AQ
G201	OVODDA	NU
G012	OYACE	AO
G202	OZEGNA	TO
G203	OZIERI	SS
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO
G204	OZZANO MONFERRATO	AL
G206	OZZERO	MI
G207	PABILLONIS	SU
G209	PACE DEL MELA	ME
G208	PACECO	TP
G210	PACENTRO	AQ
G211	PACHINO	SR
G212	PACIANO	PG
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS
G215	PADERNA	AL
G218	PADERNO D'ADDA	LC
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV
G220	PADERNO DUGNANO	MI
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR
G224	PADOVA	PD
G225	PADRIA	SS
M301	PADRU	SS
G226	PADULA	SA
G227	PADULI	BN
G228	PAESANA	CN
G229	PAESE	TV
G230	PAGANI	SA
G232	PAGANICO SABINO	RI
G233	PAGAZZANO	BG
G234	PAGLIARA	ME
G237	PAGLIETA	CH
G238	PAGNACCO	UD
G240	PAGNO	CN
G241	PAGNONA	LC
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV
G243	PAGO VEIANO	BN
G247	PAISCO LOVENO	BS
G248	PAITONE	BS
G249	PALADINA	BG
G250	PALAGANO	MO
G251	PALAGIANELLO	TA
G252	PALAGIANO	TA
G253	PALAGONIA	CT
G254	PALAIA	PI
G255	PALANZANO	PR
G257	PALATA	CB
G258	PALAU	SS
G259	PALAZZAGO	BG
G263	PALAZZO ADRIANO	PA
G262	PALAZZO CANAVESE	TO
G260	PALAZZO PIGNANO	CR
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI
G271	PALENA	CH
G272	PALERMITI	CZ
G273	PALERMO	PA
G274	PALESTRINA	RM
G275	PALESTRO	PV
G276	PALIANO	FR
G277	PALIZZI	RC
G278	PALLAGORIO	KR
G280	PALLANZENO	VB
G281	PALLARE	SV
G283	PALMA CAMPANIA	NA
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG
G284	PALMANOVA	UD
G285	PALMARIGGI	LE
G286	PALMAS ARBOREA	OR
G288	PALMI	RC
G289	PALMIANO	AP
G290	PALMOLI	CH
G291	PALO DEL COLLE	BA
G293	PALOMBARA SABINA	RM
G294	PALOMBARO	CH
G292	PALOMONTE	SA
G295	PALOSCO	BG
G297	PALU'	VR
G296	PALU' DEL FERSINA	TN
G298	PALUDI	CS
G300	PALUZZA	UD
G302	PAMPARATO	CN
G303	PANCALIERI	TO
G304	PANCARANA	PV
G305	PANCHIA'	TN
G306	PANDINO	CR
G307	PANETTIERI	CS
G308	PANICALE	PG
G311	PANNARANO	BN
G312	PANNI	FG
G315	PANTELLERIA	TP
G316	PANTIGLIATE	MI
G317	PAOLA	CS
G318	PAOLISI	BN
G320	PAPASIDERO	CS
G323	PAPOZZE	RO
G324	PARABIAGO	MI
G325	PARABITA	LE
G327	PARATICO	BS
G328	PARCINES .PARTSCHINS.	BZ
G330	PARELLA	TO
G331	PARENTI	CS
G333	PARETE	CE
G334	PARETO	AL
G335	PARGHELIA	VV
G336	PARLASCO	LC
G337	PARMA	PR
G338	PARODI LIGURE	AL
G339	PAROLDO	CN
G340	PAROLISE	AV
G342	PARONA	PV
G344	PARRANO	TR
G346	PARRE	BG
G347	PARTANNA	TP
G348	PARTINICO	PA
G349	PARUZZARO	NO
G350	PARZANICA	BG
G352	PASIAN DI PRATO	UD
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN
G354	PASPARDO	BS
G358	PASSERANO MARMORITO	AT
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG
G361	PASSIRANO	BS
G362	PASTENA	FR
G364	PASTORANO	CE
G365	PASTRENGO	VR
G367	PASTURANA	AL
G368	PASTURO	LC
M269	PATERNO	PZ
G371	PATERNO'	CT
G372	PATERNO CALABRO	CS
G370	PATERNOPOLI	AV
G374	PATRICA	FR
G376	PATTADA	SS
G377	PATTI	ME
G378	PATU'	LE
G379	PAU	OR
G381	PAULARO	UD
G382	PAULI ARBAREI	SU
G384	PAULILATINO	OR
G385	PAULLO	MI
G386	PAUPISI	BN
G387	PAVAROLO	TO
G388	PAVIA	PV
G389	PAVIA DI UDINE	UD
G392	PAVONE CANAVESE	TO
G391	PAVONE DEL MELLA	BS
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO
G394	PAZZANO	RC
G395	PECCIOLI	PI
G396	PECCO	TO
G397	PECETTO DI VALENZA	AL
G398	PECETTO TORINESE	TO
G399	PECORARA	PC
G402	PEDARA	CT
G403	PEDASO	FM
G404	PEDAVENA	BL
G406	PEDEMONTE	VI
G408	PEDEROBBA	TV
G410	PEDESINA	SO
G411	PEDIVIGLIANO	CS
G412	PEDRENGO	BG
G415	PEGLIO	CO
G416	PEGLIO	PU
G417	PEGOGNAGA	MN
G418	PEIA	BG
G419	PEIO	TN
G420	PELAGO	FI
G421	PELLA	NO
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR
G426	PELLEZZANO	SA
G428	PELLIZZANO	TN
G429	PELUGO	TN
G430	PENANGO	AT
G432	PENNA IN TEVERINA	TR
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE
G433	PENNABILLI	RN
G434	PENNADOMO	CH
G435	PENNAPIEDIMONTE	CH
G438	PENNE	PE
G439	PENTONE	CZ
G441	PERANO	CH
G442	PERAROLO DI CADORE	BL
G443	PERCA .PERCHA.	BZ
G444	PERCILE	RM
G445	PERDASDEFOGU	NU
G446	PERDAXIUS	SU
G447	PERDIFUMO	SA
G449	PERETO	AQ
G450	PERFUGAS	SS
G451	PERGINE VALDARNO	AR
G452	PERGINE VALSUGANA	TN
G453	PERGOLA	PU
G454	PERINALDO	IM
G455	PERITO	SA
G456	PERLEDO	LC
G457	PERLETTO	CN
G458	PERLO	CN
G459	PERLOZ	AO
G461	PERNUMIA	PD
C013	PERO	MI
G463	PEROSA ARGENTINA	TO
G462	PEROSA CANAVESE	TO
G465	PERRERO	TO
G469	PERSICO DOSIMO	CR
G471	PERTENGO	VC
G474	PERTICA ALTA	BS
G475	PERTICA BASSA	BS
G476	PERTOSA	SA
G477	PERTUSIO	TO
G478	PERUGIA	PG
G479	PESARO	PU
G480	PESCAGLIA	LU
G481	PESCANTINA	VR
G482	PESCARA	PE
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR
G484	PESCASSEROLI	AQ
G485	PESCATE	LC
G486	PESCHE	IS
G487	PESCHICI	FG
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR
G491	PESCIA	PT
G492	PESCINA	AQ
G494	PESCO SANNITA	BN
G493	PESCOCOSTANZO	AQ
G495	PESCOLANCIANO	IS
G496	PESCOPAGANO	PZ
G497	PESCOPENNATARO	IS
G498	PESCOROCCHIANO	RI
G499	PESCOSANSONESCO	PE
G500	PESCOSOLIDO	FR
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI
G504	PESSINA CREMONESE	CR
G505	PESSINETTO	TO
G506	PETACCIATO	CB
G508	PETILIA POLICASTRO	KR
G509	PETINA	SA
G510	PETRALIA SOPRANA	PA
G511	PETRALIA SOTTANA	PA
G513	PETRELLA SALTO	RI
G512	PETRELLA TIFERNINA	CB
G514	PETRIANO	PU
G515	PETRIOLO	MC
G516	PETRITOLI	FM
G517	PETRIZZI	CZ
G518	PETRONA'	CZ
M281	PETROSINO	TP
G519	PETRURO IRPINO	AV
G520	PETTENASCO	NO
G521	PETTINENGO	BI
G522	PETTINEO	ME
G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO
G526	PEVERAGNO	CN
G528	PEZZANA	VC
G529	PEZZAZE	BS
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN
G535	PIACENZA	PC
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD
G536	PIADENA	CR
G538	PIAGGINE	SA
G546	PIAN CAMUNO	BS
G542	PIANA CRIXIA	SV
G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE
G547	PIANCASTAGNAIO	SI
G549	PIANCOGNO	BS
G551	PIANDIMELETO	PU
G553	PIANE CRATI	CS
G555	PIANELLA	PE
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC
G558	PIANENGO	CR
G559	PIANEZZA	TO
G560	PIANEZZE	VI
G561	PIANFEI	CN
G564	PIANICO	BG
G565	PIANIGA	VE
G568	PIANO DI SORRENTO	NA
D546	PIANOPOLI	CZ
G570	PIANORO	BO
G571	PIANSANO	VT
G572	PIANTEDO	SO
G574	PIARIO	BG
G575	PIASCO	CN
G576	PIATEDA	SO
G577	PIATTO	BI
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU
G580	PIAZZA ARMERINA	EN
G579	PIAZZA BREMBANA	BG
G583	PIAZZATORRE	BG
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD
G588	PIAZZOLO	BG
G589	PICCIANO	PE
G590	PICERNO	PZ
G591	PICINISCO	FR
G592	PICO	FR
G593	PIEA	AT
G594	PIEDICAVALLO	BI
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR
G600	PIEDIMULERA	VB
G601	PIEGARO	PG
G602	PIENZA	SI
G603	PIERANICA	CR
G612	PIETRA DE' GIORGI	PV
G605	PIETRA LIGURE	SV
G619	PIETRA MARAZZI	AL
G606	PIETRABBONDANTE	IS
G607	PIETRABRUNA	IM
G608	PIETRACAMELA	TE
G609	PIETRACATELLA	CB
G610	PIETRACUPA	CB
G611	PIETRADEFUSI	AV
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH
G615	PIETRAFITTA	CS
G616	PIETRAGALLA	PZ
G618	PIETRALUNGA	PG
G620	PIETRAMELARA	CE
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG
G621	PIETRANICO	PE
G622	PIETRAPAOLA	CS
G623	PIETRAPERTOSA	PZ
G624	PIETRAPERZIA	EN
G625	PIETRAPORZIO	CN
G626	PIETRAROJA	BN
G627	PIETRARUBBIA	PU
G628	PIETRASANTA	LU
G629	PIETRASTORNINA	AV
G630	PIETRAVAIRANO	CE
G631	PIETRELCINA	BN
G636	PIEVE A NIEVOLE	PT
G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV
M365	PIEVE DI BONO-PREZZO	TN
G642	PIEVE DI CADORE	BL
G643	PIEVE DI CENTO	BO
G633	PIEVE DI CORIANO	MN
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV
G632	PIEVE DI TECO	IM
G647	PIEVE D'OLMI	CR
G634	PIEVE EMANUELE	MI
G096	PIEVE FISSIRAGA	LO
G648	PIEVE FOSCIANA	LU
G646	PIEVE LIGURE	GE
G650	PIEVE PORTO MORONE	PV
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR
G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR
G656	PIEVE TESINO	TN
G657	PIEVE TORINA	MC
G658	PIEVE VERGONTE	VB
G649	PIEVEPELAGO	MO
G659	PIGLIO	FR
G660	PIGNA	IM
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE
G663	PIGNOLA	PZ
G664	PIGNONE	SP
G665	PIGRA	CO
G666	PILA	VC
G669	PIMENTEL	SU
G670	PIMONTE	NA
G671	PINAROLO PO	PV
G672	PINASCA	TO
G673	PINCARA	RO
G674	PINEROLO	TO
F831	PINETO	TE
G676	PINO D'ASTI	AT
G678	PINO TORINESE	TO
G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN
G681	PINZOLO	TN
G682	PIOBBICO	PU
G683	PIOBESI D'ALBA	CN
G684	PIOBESI TORINESE	TO
G685	PIODE	VC
G686	PIOLTELLO	MI
G687	PIOMBINO	LI
G688	PIOMBINO DESE	PD
G690	PIORACO	MC
G691	PIOSSASCO	TO
G692	PIOVA' MASSAIA	AT
G693	PIOVE DI SACCO	PD
G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI
G695	PIOVERA	AL
G696	PIOZZANO	PC
G697	PIOZZO	CN
G699	PIRAINO	ME
G702	PISA	PI
G703	PISANO	NO
G705	PISCINA	TO
M291	PISCINAS	SU
G707	PISCIOTTA	SA
G710	PISOGNE	BS
G704	PISONIANO	RM
G712	PISTICCI	MT
G713	PISTOIA	PT
G716	PITIGLIANO	GR
G717	PIUBEGA	MN
G718	PIURO	SO
G719	PIVERONE	TO
G720	PIZZALE	PV
G721	PIZZIGHETTONE	CR
G722	PIZZO	VV
G724	PIZZOFERRATO	CH
G726	PIZZOLI	AQ
G727	PIZZONE	IS
G728	PIZZONI	VV
G729	PLACANICA	RC
G733	PLATACI	CS
G734	PLATANIA	CZ
G735	PLATI'	RC
G299	PLAUS .PLAUS.	BZ
G737	PLESIO	CO
G740	PLOAGHE	SS
G741	PLODIO	SV
G742	POCAPAGLIA	CN
G743	POCENIA	UD
G746	PODENZANA	MS
G747	PODENZANO	PC
G749	POFI	FR
G751	POGGIARDO	LE
G752	POGGIBONSI	SI
G754	POGGIO A CAIANO	PO
G756	POGGIO BUSTONE	RI
G757	POGGIO CATINO	RI
G761	POGGIO IMPERIALE	FG
G763	POGGIO MIRTETO	RI
G764	POGGIO MOIANO	RI
G765	POGGIO NATIVO	RI
G766	POGGIO PICENZE	AQ
G768	POGGIO RENATICO	FE
G753	POGGIO RUSCO	MN
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN
D566	POGGIO SAN VICINO	MC
B317	POGGIO SANNITA	IS
M324	POGGIO TORRIANA	RN
G758	POGGIODOMO	PG
G760	POGGIOFIORITO	CH
G762	POGGIOMARINO	NA
G767	POGGIOREALE	TP
G769	POGGIORSINI	BA
G431	POGGIRIDENTI	SO
G772	POGLIANO MILANESE	MI
G773	POGNANA LARIO	CO
G774	POGNANO	BG
G775	POGNO	NO
G777	POIRINO	TO
G776	POJANA MAGGIORE	VI
G779	POLAVENO	BS
G780	POLCENIGO	PN
G782	POLESELLA	RO
M367	POLESINE ZIBELLO	PR
G784	POLI	RM
G785	POLIA	VV
G786	POLICORO	MT
G787	POLIGNANO A MARE	BA
G789	POLINAGO	MO
G790	POLINO	TR
G791	POLISTENA	RC
G792	POLIZZI GENEROSA	PA
G793	POLLA	SA
G794	POLLEIN	AO
G795	POLLENA TROCCHIA	NA
F567	POLLENZA	MC
G796	POLLICA	SA
G797	POLLINA	PA
G798	POLLONE	BI
G799	POLLUTRI	CH
G800	POLONGHERA	CN
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS
G802	POLVERARA	PD
G803	POLVERIGI	AN
G804	POMARANCE	PI
G805	POMARETTO	TO
G806	POMARICO	MT
G807	POMARO MONFERRATO	AL
G808	POMAROLO	TN
G809	POMBIA	NO
G811	POMEZIA	RM
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA
G813	POMPEI	NA
G814	POMPEIANA	IM
G815	POMPIANO	BS
G816	POMPONESCO	MN
G817	POMPU	OR
G818	PONCARALE	BS
G820	PONDERANO	BI
G821	PONNA	CO
G822	PONSACCO	PI
G823	PONSO	PD
G826	PONT CANAVESE	TO
G825	PONTASSIEVE	FI
G545	PONTBOSET	AO
G827	PONTE	BN
G833	PONTE BUGGIANESE	PT
G842	PONTE DELL'OLIO	PC
G844	PONTE DI LEGNO	BS
G846	PONTE DI PIAVE	TV
G830	PONTE GARDENA. WAIDBRUCK.	BZ
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO
G847	PONTE LAMBRO	CO
B662	PONTE NELLE ALPI	BL
G851	PONTE NIZZA	PV
F941	PONTE NOSSA	BG
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD
G856	PONTE SAN PIETRO	BG
G831	PONTEBBA	UD
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO
G837	PONTECHIANALE	CN
G838	PONTECORVO	FR
G839	PONTECURONE	AL
G840	PONTEDASSIO	IM
G843	PONTEDERA	PI
G848	PONTELANDOLFO	BN
G849	PONTELATONE	CE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
G850	PONTELONGO	PD
G852	PONTENURE	PC
G853	PONTERANICA	BG
G858	PONTESTURA	AL
G859	PONTEVICO	BS
G860	PONTEY	AO
G861	PONTI	AL
G862	PONTI SUL MINCIO	MN
G864	PONTIDA	BG
G865	PONTINIA	LT
G866	PONTINVREA	SV
G867	PONTIROLO NUOVO	BG
G869	PONTOGLIO	BS
G870	PONTREMOLI	MS
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO
G871	PONZA	LT
G873	PONZANO DI FERMO	FM
G872	PONZANO MONFERRATO	AL
G874	PONZANO ROMANO	RM
G875	PONZANO VENETO	TV
G877	PONZONE	AL
G878	POPOLI	PE
G879	POPPI	AR
G881	PORANO	TR
G882	PORCARI	LU
G886	PORCIA	PN
G888	PORDENONE	PN
G889	PORLEZZA	CO
G890	PORNASSIO	IM
G891	PORPETTO	UD
G894	PORTACOMARO	AT
G895	PORTALBERA	PV
G900	PORTE	TO
M358	PORTE DI RENDENA	TN
G902	PORTICI	NA
G903	PORTICO DI CASERTA	CE
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC
G905	PORTIGLIOLA	RC
E680	PORTO AZZURRO	LI
G906	PORTO CERESIO	VA
M263	PORTO CESAREO	LE
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG
G917	PORTO MANTOVANO	MN
G919	PORTO RECANATI	MC
G920	PORTO SAN GIORGIO	FM
G921	PORTO SANT'ELPIDIO	FM
G923	PORTO TOLLE	RO
G924	PORTO TORRES	SS
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA
G926	PORTO VIRO	RO
G909	PORTOBUFFOLE'	TV
G910	PORTOCANNONE	CB
G912	PORTOFERRAIO	LI
G913	PORTOFINO	GE
G914	PORTOGRUARO	VE
G916	PORTOMAGGIORE	FE
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR
G922	PORTOSCUSO	SU
G925	PORTOVENERE	SP
G927	PORTULA	BI
G929	POSADA	NU
G931	POSINA	VI
G932	POSITANO	SA
G933	POSSAGNO	TV
G934	POSTA	RI
G935	POSTA FIBRENO	FR
G936	POSTAL .BURGSTALL.	BZ
G937	POSTALESIO	SO
G939	POSTIGLIONE	SA
G940	POSTUA	VC
G942	POTENZA	PZ
F632	POTENZA PICENA	MC
G943	POVE DEL GRAPPA	VI
G944	POVEGLIANO	TV
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR
G947	POVIGLIO	RE
G949	POVOLETTO	UD
G950	POZZA DI FASSA	TN
G951	POZZAGLIA SABINA	RI
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR
G953	POZZALLO	RG
G954	POZZILLI	IS
G955	POZZO D'ADDA	MI
G960	POZZOL GROPPO	AL
G959	POZZOLENGO	BS
G957	POZZOLEONE	VI
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL
G962	POZZOMAGGIORE	SS
G963	POZZONOVO	PD
G964	POZZUOLI	NA
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI
G968	PRADALUNGA	BG
G969	PRADAMANO	UD
G970	PRADLEVES	CN
G973	PRAGELATO	TO
G975	PRAIA A MARE	CS
G976	PRAIANO	SA
G977	PRALBOINO	BS
G978	PRALI	TO
G979	PRALORMO	TO
G980	PRALUNGO	BI
G981	PRAMAGGIORE	VE
G982	PRAMOLLO	TO
G985	PRAROLO	VC
G986	PRAROSTINO	TO
G987	PRASCO	AL
G988	PRASCORSANO	TO
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO
G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ
G994	PRATA DI PORDENONE	PN
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV
G991	PRATA SANNITA	CE
G995	PRATELLA	CE
G997	PRATIGLIONE	TO
G999	PRATO	PO
H004	PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSER-	
JOCH.	BZ	
H002	PRATO CARNICO	UD
H001	PRATO SESIA	NO
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ
H006	PRATOLA SERRA	AV
M329	PRATOVECCHIO STIA	AR
H010	PRAVISDOMINI	PN
G974	PRAY	BI
H011	PRAZZO	CN
H014	PRECENICCO	UD
H015	PRECI	PG
M344	PREDAIA	TN
H017	PREDAPPIO	FC
H018	PREDAZZO	TN
H019	PREDOI .PRETTAU.	BZ
H020	PREDORE	BG
H021	PREDOSA	AL
H022	PREGANZIOL	TV
H026	PREGNANA MILANESE	MI
H027	PRELA'	IM
H028	PREMANA	LC
H029	PREMARIACCO	UD
H030	PREMENO	VB
H033	PREMIA	VB
H034	PREMILCUORE	FC
H036	PREMOLO	BG
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB
H038	PREONE	UD
H040	PREPOTTO	UD
H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO
H043	PRESEGLIE	BS
H045	PRESENZANO	CE
H046	PRESEZZO	BG
H047	PRESICCE	LE
H048	PRESSANA	VR
H052	PRETORO	CH
H055	PREVALLE	BS
H056	PREZZA	AQ
H059	PRIERO	CN
H062	PRIGNANO CILENTO	SA
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO
H063	PRIMALUNA	LC
M359	PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	TN
H068	PRIOCCA	CN
H069	PRIOLA	CN
M279	PRIOLO GARGALLO	SR
G698	PRIVERNO	LT
H070	PRIZZI	PA
H071	PROCENO	VT
H072	PROCIDA	NA
H073	PROPATA	GE
H074	PROSERPIO	CO
H076	PROSSEDI	LT
H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS
H081	PROVES .PROVEIS.	BZ
H083	PROVVIDENTI	CB
H085	PRUNETTO	CN
H086	PUEGNAGO DEL GARDA	BS
H087	PUGLIANELLO	BN
H088	PULA	CA
H089	PULFERO	UD
H090	PULSANO	TA
H091	PUMENENGO	BG
H094	PUSIANO	CO
H095	PUTIFIGARI	SS
H096	PUTIGNANO	BA
H097	QUADRELLE	AV
H098	QUADRI	CH
H100	QUAGLIUZZO	TO
H101	QUALIANO	NA
H102	QUARANTI	AT
H103	QUAREGNA	BI
H104	QUARGNENTO	AL
H106	QUARNA SOPRA	VB
H107	QUARNA SOTTO	VB
H108	QUARONA	VC
H109	QUARRATA	PT
H110	QUART	AO
H114	QUARTO	NA
H117	QUARTO D'ALTINO	VE
H118	QUARTU SANT'ELENA	CA
H119	QUARTUCCIU	CA
H120	QUASSOLO	TO
H121	QUATTORDIO	AL
H122	QUATTRO CASTELLA	RE
M332	QUERO VAS	BL
H126	QUILIANO	SV
H127	QUINCINETTO	TO
H128	QUINDICI	AV
H129	QUINGENTOLE	MN
H130	QUINTANO	CR
H131	QUINTO DI TREVISO	TV
H132	QUINTO VERCELLESE	VC
H134	QUINTO VICENTINO	VI
H140	QUINZANO D'OGLIO	BS
H143	QUISTELLO	MN
H146	RABBI	TN
H147	RACALE	LE
H148	RACALMUTO	AG
H150	RACCONIGI	CN
H151	RACCUJA	ME
H152	RACINES .RATSCHINGS.	BZ
H153	RADDA IN CHIANTI	SI
H154	RADDUSA	CT
H156	RADICOFANI	SI
H157	RADICONDOLI	SI
H159	RAFFADALI	AG
M287	RAGALNA	CT
H161	RAGOGNA	UD
H163	RAGUSA	RG
H166	RAIANO	AQ
H168	RAMACCA	CT
H173	RANCIO VALCUVIA	VA
H174	RANCO	VA
H175	RANDAZZO	CT
H176	RANICA	BG
H177	RANZANICO	BG
H180	RANZO	IM
H182	RAPAGNANO	FM
H183	RAPALLO	GE
H184	RAPINO	CH
H185	RAPOLANO TERME	SI
H186	RAPOLLA	PZ
H187	RAPONE	PZ
H188	RASSA	VC
H189	RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ.	BZ
H192	RASURA	SO
H194	RAVANUSA	AG
H195	RAVARINO	MO
H196	RAVASCLETTO	UD
H198	RAVELLO	SA
H199	RAVENNA	RA
H200	RAVEO	UD
H202	RAVISCANINA	CE
H203	RE	VB
H204	REA	PV
H205	REALMONTE	AG
H206	REANA DEL ROJALE	UD
H207	REANO	TO
H210	RECALE	CE
H211	RECANATI	MC
H212	RECCO	GE
H213	RECETTO	NO
H214	RECOARO TERME	VI
H216	REDAVALLE	PV
H218	REDONDESCO	MN
H219	REFRANCORE	AT
H220	REFRONTOLO	TV
H221	REGALBUTO	EN
H222	REGGELLO	FI
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE
H225	REGGIOLO	RE
H227	REINO	BN
H228	REITANO	ME
H229	REMANZACCO	UD
H230	REMEDELLO	BS
H233	RENATE	MB
H235	RENDE	CS
H236	RENON .RITTEN.	BZ
H238	RESANA	TV
H240	RESCALDINA	MI
H242	RESIA	UD
H244	RESIUTTA	UD
H245	RESUTTANO	CL
H246	RETORBIDO	PV
H247	REVELLO	CN
H248	REVERE	MN
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT
H253	REVINE LAGO	TV
H254	REVO'	TN
H255	REZZAGO	CO
H256	REZZATO	BS
H257	REZZO	IM
H258	REZZOAGLIO	GE
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO
H264	RHO	MI
H265	RIACE	RC
H266	RIALTO	SV
H267	RIANO	RM
H268	RIARDO	CE
H269	RIBERA	AG
H270	RIBORDONE	TO
H271	RICADI	VV
H272	RICALDONE	AL
H273	RICCIA	CB
H274	RICCIONE	RN
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP
H276	RICENGO	CR
H277	RICIGLIANO	SA
H280	RIESE PIO X	TV
H281	RIESI	CL
H282	RIETI	RI
H284	RIFIANO .RIFFIAN.	BZ
H285	RIFREDDO	CN
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM
H287	RIGNANO GARGANICO	FG
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI
H289	RIGOLATO	UD
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC
H292	RIMASCO	VC
H293	RIMELLA	VC
H294	RIMINI	RN
H299	RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH.	BZ
H305	RIO MARINA	LI
H297	RIO NELL'ELBA	LI
H298	RIO SALICETO	RE
H300	RIOFREDDO	RM
H301	RIOLA SARDO	OR
H302	RIOLO TERME	RA
H303	RIOLUNATO	MO
H304	RIOMAGGIORE	SP
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ
H308	RIONERO SANNITICO	IS
H320	RIPA TEATINA	CH
H311	RIPABOTTONI	CB
H312	RIPACANDIDA	PZ
H313	RIPALIMOSANI	CB
H314	RIPALTA ARPINA	CR
H315	RIPALTA CREMASCA	CR
H316	RIPALTA GUERINA	CR
H319	RIPARBELLA	PI
H321	RIPATRANSONE	AP
H323	RIPE SAN GINESIO	MC
H324	RIPI	FR
H325	RIPOSTO	CT
H326	RITTANA	CN
H330	RIVA DEL GARDA	TN
H331	RIVA DI SOLTO	BG
H328	RIVA LIGURE	IM
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO
H329	RIVA VALDOBBIA	VC
H333	RIVALBA	TO
H334	RIVALTA BORMIDA	AL
H335	RIVALTA DI TORINO	TO
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL
H336	RIVANAZZANO TERME	PV
H338	RIVARA	TO
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN
H343	RIVARONE	AL
H344	RIVAROSSA	TO
H346	RIVE	VC
H347	RIVE D'ARCANO	UD
H348	RIVELLO	PZ
H350	RIVERGARO	PC
M317	RIVIGNANO TEOR	UD
H353	RIVISONDOLI	AQ
H354	RIVODUTRI	RI
H355	RIVOLI	TO
H356	RIVOLI VERONESE	VR
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR
H359	RIZZICONI	RC
H360	RO	FE
H361	ROANA	VI
H362	ROASCHIA	CN
H363	ROASCIO	CN
H365	ROASIO	VC
H366	ROATTO	AT
H367	ROBASSOMERO	TO
G223	ROBBIATE	LC
H369	ROBBIO	PV
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR
H375	ROBECCO PAVESE	PV
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI
H376	ROBELLA	AT
H377	ROBILANTE	CN
H378	ROBURENT	CN
H386	ROCCA CANAVESE	TO
H387	ROCCA CANTERANO	RM
H391	ROCCA CIGLIE'	CN
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT
H395	ROCCA DE' BALDI	CN
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ
H401	ROCCA DI CAVE	RM
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ
H403	ROCCA DI NETO	KR
H404	ROCCA DI PAPA	RM
H414	ROCCA GRIMALDA	AL
H416	ROCCA IMPERIALE	CS
H421	ROCCA MASSIMA	LT
H429	ROCCA PIA	AQ
H379	ROCCA PIETORE	BL
H432	ROCCA PRIORA	RM
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC
H438	ROCCA SAN FELICE	AV
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM
H446	ROCCA SINIBALDA	RI
H450	ROCCA SUSELLA	PV
H382	ROCCABASCERANA	AV
H383	ROCCABERNARDA	KR
H384	ROCCABIANCA	PR
H385	ROCCABRUNA	CN
H389	ROCCACASALE	AQ
H393	ROCCADARCE	FR
H394	ROCCADASPIDE	SA
H405	ROCCAFIORITA	ME
H390	ROCCAFLUVIONE	AP
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN
H409	ROCCAFORZATA	TA
H410	ROCCAFRANCA	BS
H411	ROCCAGIOVINE	RM
H412	ROCCAGLORIOSA	SA
H413	ROCCAGORGA	LT
H417	ROCCALBEGNA	GR
H418	ROCCALUMERA	ME
H420	ROCCAMANDOLFI	IS
H422	ROCCAMENA	PA
H423	ROCCAMONFINA	CE
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH
H425	ROCCAMORICE	PE
H426	ROCCANOVA	PZ
H427	ROCCANTICA	RI
H428	ROCCAPALUMBA	PA
H431	ROCCAPIEMONTE	SA
H433	ROCCARAINOLA	NA
H434	ROCCARASO	AQ
H436	ROCCAROMANA	CE
H442	ROCCASCALEGNA	CH
H443	ROCCASECCA	FR
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT
H445	ROCCASICURA	IS
H447	ROCCASPARVERA	CN
H448	ROCCASPINALVETI	CH
H449	ROCCASTRADA	GR
H380	ROCCAVALDINA	ME
H451	ROCCAVERANO	AT
H452	ROCCAVIGNALE	SV
H453	ROCCAVIONE	CN
H454	ROCCAVIVARA	CB
H456	ROCCELLA IONICA	RC
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS
H462	ROCCHETTA BELBO	CN
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG
H468	ROCCHETTA TANARO	AT
H470	RODANO	MI
H472	RODDI	CN
H473	RODDINO	CN
H474	RODELLO	CN
H475	RODENGO .RODENECK.	BZ
H477	RODENGO SAIANO	BS
H478	RODERO	CO
H480	RODI GARGANICO	FG
H479	RODI' MILICI	ME
H481	RODIGO	MN
H484	ROE' VOLCIANO	BS
H485	ROFRANO	SA
H486	ROGENO	LC
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS
H489	ROGHUDI	RC
H490	ROGLIANO	CS
H491	ROGNANO	PV
H492	ROGNO	BG
H493	ROGOLO	SO
H494	ROIATE	RM
H495	ROIO DEL SANGRO	CH
H497	ROISAN	AO
H498	ROLETTO	TO
H500	ROLO	RE
H501	ROMA	RM
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA
H502	ROMAGNANO SESIA	NO
H505	ROMAGNESE	PV
H506	ROMALLO	TN
H507	ROMANA	SS
H508	ROMANENGO	CR
H511	ROMANO CANAVESE	TO
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG
H514	ROMANS D'ISONZO	GO
H516	ROMBIOLO	VV
H517	ROMENO	TN
H518	ROMENTINO	NO
H519	ROMETTA	ME
H521	RONAGO	CO
H522	RONCA'	VR
H523	RONCADE	TV
H525	RONCADELLE	BS
H527	RONCARO	PV
H528	RONCEGNO TERME	TN
H529	RONCELLO	MB
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO
H532	RONCHI VALSUGANA	TN
H533	RONCHIS	UD
H534	RONCIGLIONE	VT
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR
H538	RONCO BIELLESE	BI
H537	RONCO BRIANTINO	MB
H539	RONCO CANAVESE	TO
H536	RONCO SCRIVIA	GE
H535	RONCOBELLO	BG
H541	RONCOFERRARO	MN
H542	RONCOFREDDO	FC
H544	RONCOLA	BG
H546	RONDANINA	GE
H547	RONDISSONE	TO
H549	RONSECCO	VC
M303	RONZO-CHIENIS	TN
H552	RONZONE	TN
H553	ROPPOLO	BI
H554	RORA'	TO
H556	ROSA'	VI
H558	ROSARNO	RC
H559	ROSASCO	PV
H560	ROSATE	MI
H561	ROSAZZA	BI
H562	ROSCIANO	PE
H564	ROSCIGNO	SA
H565	ROSE	CS
H566	ROSELLO	CH
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE
H568	ROSETO VALFORTORE	FG
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL
H573	ROSOLINA	RO
H574	ROSOLINI	SR
H575	ROSORA	AN
H577	ROSSA	VC
H578	ROSSANA	CN
H579	ROSSANO	CS
H580	ROSSANO VENETO	VI
H581	ROSSIGLIONE	GE
H583	ROSTA	TO
H584	ROTA D'IMAGNA	BG
H585	ROTA GRECA	CS
H588	ROTELLA	AP
H589	ROTELLO	CB
H590	ROTONDA	PZ
H591	ROTONDELLA	MT
H592	ROTONDI	AV
H593	ROTTOFRENO	PC
H594	ROTZO	VI
H555	ROURE	TO
H364	ROVASENDA	VC
H598	ROVATO	BS
H599	ROVEGNO	GE
H601	ROVELLASCA	CO
H602	ROVELLO PORRO	CO
H604	ROVERBELLA	MN
H606	ROVERCHIARA	VR

COD. COM.	COMUNE	PROV.
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN
H608	ROVERE' VERONESE	VR
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN
H612	ROVERETO	TN
H614	ROVESCALA	PV
H615	ROVETTA	BG
H618	ROVIANO	RM
H620	ROVIGO	RO
H621	ROVITO	CS
H622	ROVOLON	PD
H623	ROZZANO	MI
H625	RUBANO	PD
H627	RUBIANA	TO
H628	RUBIERA	RE
H629	RUDA	UD
H630	RUDIANO	BS
H631	RUEGLIO	TO
H632	RUFFANO	LE
H633	RUFFIA	CN
H634	RUFFRE'-MENDOLA	TN
H635	RUFINA	FI
F271	RUINAS	OR
H637	RUINO	PV
H639	RUMO	TN
H641	RUOTI	PZ
H642	RUSSI	RA
H643	RUTIGLIANO	BA
H644	RUTINO	SA
H165	RUVIANO	CE
H646	RUVO DEL MONTE	PZ
H645	RUVO DI PUGLIA	BA
H647	SABAUDIA	LT
H648	SABBIA	VC
H650	SABBIO CHIESE	BS
H652	SABBIONETA	MN
H654	SACCO	SA
H655	SACCOLONGO	PD
H657	SACILE	PN
H658	SACROFANO	RM
H659	SADALI	SU
H661	SAGAMA	OR
H662	SAGLIANO MICCA	BI
H665	SAGRADO	GO
H666	SAGRON MIS	TN
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO
H670	SAINT-DENIS	AO
H671	SAINT-MARCEL	AO
H672	SAINT-NICOLAS	AO
H673	SAINT-OYEN	AO
H674	SAINT-PIERRE	AO
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO
H676	SAINT-VINCENT	AO
H682	SALA BAGANZA	PR
H681	SALA BIELLESE	BI
H678	SALA BOLOGNESE	BO
H679	SALA COMACINA	CO
H683	SALA CONSILINA	SA
H677	SALA MONFERRATO	AL
H687	SALANDRA	MT
H688	SALAPARUTA	TP
H689	SALARA	RO
H690	SALASCO	VC
H691	SALASSA	TO
H684	SALBERTRAND	TO
F810	SALCEDO	VI
H693	SALCITO	CB
H694	SALE	AL
H695	SALE DELLE LANGHE	CN
H699	SALE MARASINO	BS
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN
H700	SALEMI	TP
H686	SALENTO	SA
H702	SALERANO CANAVESE	TO
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO
H703	SALERNO	SA
H705	SALETTO	PD
H706	SALGAREDA	TV
H707	SALI VERCELLESE	VC
H708	SALICE SALENTINO	LE
H710	SALICETO	CN
H713	SALISANO	RI
H714	SALIZZOLE	VR
H715	SALLE	PE
H716	SALMOUR	CN
H717	SALO'	BS
H719	SALORNO .SALURN.	BZ
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR
H723	SALTRIO	VA
H724	SALUDECIO	RN
H725	SALUGGIA	VC
H726	SALUSSOLA	BI
H727	SALUZZO	CN
H729	SALVE	LE
H731	SALVIROLA	CR
H732	SALVITELLE	SA
H734	SALZA DI PINEROLO	TO
H733	SALZA IRPINA	AV
H735	SALZANO	VE
H736	SAMARATE	VA
H738	SAMASSI	SU
H739	SAMATZAI	SU
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT
H745	SAMBUCI	RM
H746	SAMBUCO	CN
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA
H013	SAMO	RC
H752	SAMOLACO	SO
H753	SAMONE	TO
H754	SAMONE	TN
H755	SAMPEYRE	CN
H756	SAMUGHEO	OR
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO
H765	SAN BASILE	CS
H766	SAN BASILIO	SU
H767	SAN BASSANO	CR
H768	SAN BELLINO	RO
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ
H771	SAN BENEDETTO PO	MN
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR
H782	SAN BIASE	CB
H783	SAN BONIFACIO	VR
H784	SAN BUONO	CH
H785	SAN CALOGERO	VV
H786	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI
M264	SAN CASSIANO	LE
H792	SAN CATALDO	CL
M295	SAN CESAREO	RM
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ
H797	SAN CIPIRELLO	PA
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA
H799	SAN CIPRIANO PO	PV
H801	SAN CLEMENTE	RN
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE
H805	SAN CONO	CT
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV
H809	SAN COSTANZO	PU
H810	SAN CRISTOFORO	AL
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
H815	SAN DANIELE PO	CR
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
H820	SAN DIDERO	TO
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE
H822	SAN DONACI	BR
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS
H827	SAN DONATO MILANESE	MI
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO
H831	SAN FELE	PZ
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
M277	SAN FERDINANDO	RC
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO
H841	SAN FILI	CS
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME
H843	SAN FIOR	TV
H844	SAN FIORANO	LO
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
H846	SAN FLORO	CZ
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO
H850	SAN FRATELLO	ME
H856	SAN GAVINO MONREALE	SU
H857	SAN GEMINI	TR
H858	SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.	BZ
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC
H873	SAN GILLIO	TO
H875	SAN GIMIGNANO	SI
H876	SAN GINESIO	MC
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV
H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	SU
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI
A562	SAN GIULIANO TERME	PI
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA
H935	SAN GIUSTINO	PG
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO
H937	SAN GODENZO	FI
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO
H949	SAN LEO	RN
H951	SAN LEONARDO	UD
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA .ST LEONHARD IN PAS.	BZ
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN
H955	SAN LORENZELLO	BN
H959	SAN LORENZO	RC
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS
H956	SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN.	BZ
M345	SAN LORENZO DORSINO	TN
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT
H970	SAN LUCA	RC
H971	SAN LUCIDO	CS
H973	SAN LUPO	BN
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV
H978	SAN MARCELLINO	CE
H979	SAN MARCELLO	AN
M377	SAN MARCELLO PITEGLIO	PT
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO
H988	SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN.	BZ
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEI.	BZ
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA
I023	SAN MASSIMO	CB
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA
I031	SAN MAURO CILENTO	SA
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR
I029	SAN MAURO FORTE	MT
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC
I030	SAN MAURO TORINESE	TO
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR
I046	SAN MINIATO	PI
I047	SAN NAZARIO	VI
I049	SAN NAZZARO	BN
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO
I054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL
G383	SAN NICOLO' GERREI	SU
I065	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.	BZ
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR
G407	SAN PAOLO	BS
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO
I084	SAN PIER NICETO	ME
I086	SAN PIERO PATTI	ME
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC
I107	SAN PIETRO IN GU	PD
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE
I113	SAN PIETRO INFINE	CE
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM
I123	SAN POLO D'ENZA	RE
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV
I122	SAN POLO MATESE	CB
I126	SAN PONSO	TO
I128	SAN POSSIDONIO	MO
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE
I129	SAN POTITO ULTRA	AV
I131	SAN PRISCO	CE
I132	SAN PROCOPIO	RC
I133	SAN PROSPERO	MO
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI
I136	SAN QUIRINO	PN
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO
I139	SAN ROBERTO	RC
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU
I143	SAN RUFO	SA
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN
I148	SAN SALVO	CH
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC
I158	SAN SEVERO	FG
I162	SAN SIRO	CO
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV
I164	SAN SOSTENE	CZ
I165	SAN SOSTI	CS
I166	SAN SPERATE	SU
I373	SAN STINO DI LIVENZA	VE
I261	SAN TAMMARO	CE
I328	SAN TEODORO	ME
I329	SAN TEODORO	SS
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA
I381	SAN VENANZO	TR
I382	SAN VENDEMIANO	TV
I384	SAN VERO MILIS	OR
I390	SAN VINCENZO	LI
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ
I391	SAN VITALIANO	NA
I402	SAN VITO	SU
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
I404	SAN VITO AL TORRE	UD
I394	SAN VITO CHIETINO	CH
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR
I392	SAN VITO DI CADORE	BL
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI
I407	SAN VITO LO CAPO	TP
I400	SAN VITO ROMANO	RM
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR
I409	SAN VITTORE OLONA	MI
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI
I416	SAN ZENONE AL PO	PV
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV
H757	SANARICA	LE
H821	SANDIGLIANO	BI
H829	SANDRIGO	VI
H851	SANFRE'	CN
H852	SANFRONT	CN
H855	SANGANO	TO
H872	SANGIANO	VA
H877	SANGINETO	CS
H944	SANGUINETTO	VR
H974	SANLURI	SU
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA
I059	SANNICOLA	LE
I138	SANREMO	IM
I155	SANSEPOLCRO	AR
I168	SANTA BRIGIDA	BG
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL
I172	SANTA CESAREA TERME	LE
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA .ST CHRISTI-NA IN G.	BZ
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME
I185	SANTA ELISABETTA	AG
I187	SANTA FIORA	GR
I188	SANTA FLAVIA	PA
I203	SANTA GIULETTA	PV
I205	SANTA GIUSTA	OR
I206	SANTA GIUSTINA	BL
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD
I217	SANTA LUCE	PI
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV
I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV
I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI
I233	SANTA MARIA A VICO	CE
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS
C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS
I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE
I243	SANTA MARIA HOE'	LC
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN
I253	SANTA MARINA	SA
I254	SANTA MARINA SALINA	ME
I255	SANTA MARINELLA	RM
I291	SANTA NINFA	TP
I301	SANTA PAOLINA	AV
I308	SANTA SEVERINA	KR
I310	SANTA SOFIA	FC
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS
I314	SANTA VENERINA	CT
I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN
I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM
I182	SANTADI	SU
I189	SANT'AGAPITO	IS
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG
I201	SANT'AGATA FELTRIA	RN
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA
I208	SANT'AGNELLO	NA
I210	SANT'ALBANO STURA	CN
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC
I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME
I216	SANT'ALFIO	CT
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR
I262	SANT'ANASTASIA	NA
I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR
I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV
I271	SANT'ANDREA FRIUS	SU
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA
I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM
M209	SANT'ANNA ARRESI	SU
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR
I293	SANT'ANTIMO	NA
I294	SANT'ANTIOCO	SU
I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS
I302	SANT'APOLLINARE	FR
I305	SANT'ARCANGELO	PZ
I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN
F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN
I306	SANT'ARPINO	CE
I307	SANT'ARSENIO	SA
I326	SANTE MARIE	AQ
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA
I319	SANT'ELENA	PD

COD. COM.	COMUNE	PROV.
B466	SANT'ELENA SANNITA	IS
I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB
I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM
I327	SANTENA	TO
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA
I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE
I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC
I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ
I337	SANTHIA'	VC
I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT
I341	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC
I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE
I344	SANT'IPPOLITO	PU
I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN
I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI
I346	SANT'OLCESE	GE
I260	SANTOMENNA	SA
I348	SANT'OMERO	TE
M333	SANT'OMOBONO TERME	BG
I350	SANT'ONOFRIO	VV
I351	SANTOPADRE	FR
I352	SANT'ORESTE	RM
I353	SANTORSO	VI
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN
I374	SANTU LUSSURGIU	OR
I375	SANT'URBANO	PD
I410	SANZA	SA
I411	SANZENO	TN
I418	SAONARA	PD
I420	SAPONARA	ME
I421	SAPPADA	BL
I422	SAPRI	SA
I423	SARACENA	CS
I424	SARACINESCO	RM
I425	SARCEDO	VI
I426	SARCONI	PZ
I428	SARDARA	SU
I429	SARDIGLIANO	AL
I430	SAREGO	VI
I431	SARENTINO .SARNTAL.	BZ
I432	SAREZZANO	AL
I433	SAREZZO	BS
I434	SARMATO	PC
I435	SARMEDE	TV
I436	SARNANO	MC
I437	SARNICO	BG
I438	SARNO	SA
I439	SARNONICO	TN
I441	SARONNO	VA
I442	SARRE	AO
I443	SARROCH	CA
I444	SARSINA	FC
I445	SARTEANO	SI
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV
I448	SARULE	NU
I449	SARZANA	SP
I451	SASSANO	SA
I452	SASSARI	SS
I453	SASSELLO	SV
I454	SASSETTA	LI
I455	SASSINORO	BN
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ
G972	SASSO MARCONI	BO
I459	SASSOCORVARO	PU
I460	SASSOFELTRIO	PU
I461	SASSOFERRATO	AN
I462	SASSUOLO	MO
I463	SATRIANO	CZ
G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ
I464	SAURIS	UD
I465	SAUZE DI CESANA	TO
I466	SAUZE D'OULX	TO
I467	SAVA	TA
I468	SAVELLI	KR
I469	SAVIANO	NA
I470	SAVIGLIANO	CN
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC
I475	SAVIGNONE	GE
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS
I477	SAVOCA	ME
I478	SAVOGNA	UD
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ
I480	SAVONA	SV
I482	SCAFA	PE
I483	SCAFATI	SA
I484	SCAGNELLO	CN
I486	SCALA	SA
I485	SCALA COELI	CS
I487	SCALDASOLE	PV
I489	SCALEA	CS
I490	SCALENGHE	TO
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME
I493	SCAMPITELLA	AV
I494	SCANDALE	KR
I496	SCANDIANO	RE
B962	SCANDICCI	FI
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR
I499	SCANDRIGLIA	RI
I501	SCANNO	AQ
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR
I504	SCANSANO	GR
M256	SCANZANO JONICO	MT
I506	SCANZOROSCIATE	BG
I507	SCAPOLI	IS
I510	SCARLINO	GR
I511	SCARMAGNO	TO
I512	SCARNAFIGI	CN
M326	SCARPERIA E SAN PIERO	FI
I519	SCENA .SCHENNA.	BZ
I520	SCERNI	CH
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG
I523	SCHEGGINO	PG
I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH
I527	SCHIAVON	VI
I529	SCHIGNANO	CO
I530	SCHILPARIO	BG
I531	SCHIO	VI
I532	SCHIVENOGLIA	MN
I533	SCIACCA	AG
I534	SCIARA	PA
I535	SCICLI	RG
I536	SCIDO	RC
D290	SCIGLIANO	CS
I537	SCILLA	RC
I538	SCILLATO	PA
I539	SCIOLZE	TO
I540	SCISCIANO	NA
I541	SCLAFANI BAGNI	PA
I543	SCONTRONE	AQ
I544	SCOPA	VC
I545	SCOPELLO	VC
I546	SCOPPITO	AQ
I548	SCORDIA	CT
I549	SCORRANO	LE
I551	SCORZE'	VE
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ
I554	SCURELLE	TN
I555	SCURZOLENGO	AT
I556	SEBORGA	IM
I558	SECINARO	AQ
I559	SECLI'	LE
I561	SECUGNAGO	LO
I562	SEDEGLIANO	UD
I563	SEDICO	BL
I564	SEDILO	OR
I565	SEDINI	SS
I566	SEDRIANO	MI
I567	SEDRINA	BG
I569	SEFRO	MC
I570	SEGARIU	SU
I571	SEGGIANO	GR
I573	SEGNI	RM
I576	SEGONZANO	TN
I577	SEGRATE	MI
I578	SEGUSINO	TV
I580	SELARGIUS	CA
I581	SELCI	RI
I582	SELEGAS	SU
M360	SELLA GIUDICARIE	TN
I585	SELLANO	PG
I588	SELLERO	BS
I589	SELLIA	CZ
I590	SELLIA MARINA	CZ
I593	SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD.	BZ
I592	SELVA DI CADORE	BL
I594	SELVA DI PROGNO	VR
I591	SELVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD
I597	SELVINO	BG
I598	SEMESTENE	SS
I599	SEMIANA	PV
I600	SEMINARA	RC
I601	SEMPRONIANO	GR
I602	SENAGO	MI
I604	SENALES .SCHNALS.	BZ
I603	SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ
I605	SENEGHE	OR
I606	SENERCHIA	AV
I607	SENIGA	BS
I608	SENIGALLIA	AN
I609	SENIS	OR
I610	SENISE	PZ
I611	SENNA COMASCO	CO
I612	SENNA LODIGIANA	LO
I613	SENNARIOLO	OR
I614	SENNORI	SS
I615	SENORBI'	SU
I618	SEPINO	CB
I621	SEQUALS	PN
I622	SERAVEZZA	LU
I624	SERDIANA	SU
I625	SEREGNO	MB
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL
I627	SERGNANO	CR
I628	SERIATE	BG
I629	SERINA	BG
I630	SERINO	AV
I631	SERLE	BS
I632	SERMIDE E FELONICA	MN
I634	SERMONETA	LT
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV
I636	SERNIO	SO
I637	SEROLE	AT
I642	SERRA D'AIELLO	CS
I643	SERRA DE' CONTI	AN
I640	SERRA RICCO'	GE
I639	SERRA SAN BRUNO	VV
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN
I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU
I641	SERRACAPRIOLA	FG
I644	SERRADIFALCO	CL
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL
I647	SERRAMANNA	SU
F357	SERRAMAZZONI	MO
I648	SERRAMEZZANA	SA
I649	SERRAMONACESCA	PE
I651	SERRAPETRONA	MC
I652	SERRARA FONTANA	NA
I655	SERRASTRETTA	CZ
I656	SERRATA	RC
I662	SERRAVALLE A PO	MN
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL
I663	SERRAVALLE SESIA	VC
I666	SERRE	SA
I667	SERRENTI	SU
I668	SERRI	SU
I669	SERRONE	FR
I671	SERSALE	CZ
C070	SERVIGLIANO	FM
I676	SESSA AURUNCA	CE
I677	SESSA CILENTO	SA
I678	SESSAME	AT
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS
E070	SESTA GODANO	SP
I681	SESTINO	AR
I687	SESTO .SEXTEN.	BZ
I686	SESTO AL REGHENA	PN
I688	SESTO CALENDE	VA
I682	SESTO CAMPANO	IS
I683	SESTO ED UNITI	CR
I684	SESTO FIORENTINO	FI
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI
I689	SESTOLA	MO
I693	SESTRI LEVANTE	GE
I692	SESTRIERE	TO
I695	SESTU	CA
I696	SETTALA	MI
I697	SETTEFRATI	FR
I698	SETTIME	AT
I700	SETTIMO MILANESE	MI
I701	SETTIMO ROTTARO	TO
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA
I703	SETTIMO TORINESE	TO
I702	SETTIMO VITTONE	TO
I704	SETTINGIANO	CZ
I705	SETZU	SU
I706	SEUI	SU
I707	SEULO	SU
I709	SEVESO	MB
I711	SEZZADIO	AL
I712	SEZZE	LT
I714	SFRUZ	TN
I715	SGONICO	TS
I716	SGURGOLA	FR
I717	SIAMAGGIORE	OR
I718	SIAMANNA	OR
I720	SIANO	SA
I721	SIAPICCIA	OR
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA
I723	SICULIANA	AG
I724	SIDDI	SU
I725	SIDERNO	RC
I726	SIENA	SI
I727	SIGILLO	PG
I728	SIGNA	FI
I729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ
I730	SILANUS	NU
F116	SILEA	TV
I732	SILIGO	SS
I734	SILIQUA	SU
I735	SILIUS	SU
M347	SILLANO GIUNCUGNANO	LU
I736	SILLAVENGO	NO
I738	SILVANO D'ORBA	AL
I739	SILVANO PIETRA	PV
I741	SILVI	TE
I742	SIMALA	OR
I743	SIMAXIS	OR
I744	SIMBARIO	VV
I745	SIMERI CRICHI	CZ
I747	SINAGRA	ME
A468	SINALUNGA	SI
I748	SINDIA	NU
I749	SINI	OR
I750	SINIO	CN
I751	SINISCOLA	NU
I752	SINNAI	CA
I753	SINOPOLI	RC
I754	SIRACUSA	SR
I756	SIRIGNANO	AV
I757	SIRIS	OR
I633	SIRMIONE	BS
I758	SIROLO	AN
I759	SIRONE	LC
I761	SIRTORI	LC
M325	SISSA TRECASALI	PR
I765	SIURGUS DONIGALA	SU
E265	SIZIANO	PV
I767	SIZZANO	NO
I771	SLUDERNO .SCHLUDERNS.	BZ
I774	SMERILLO	FM
I775	SOAVE	VR
I777	SOCCHIEVE	UD
I778	SODDI'	OR
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE
I781	SOGLIO	AT
I782	SOIANO DEL LAGO	BS
I783	SOLAGNA	VI
I785	SOLARINO	SR
I786	SOLARO	MI
I787	SOLAROLO	RA
I790	SOLAROLO RAINERIO	CR
I791	SOLARUSSA	OR
I792	SOLBIATE	CO
I793	SOLBIATE ARNO	VA
I794	SOLBIATE OLONA	VA
I796	SOLDANO	IM
I797	SOLEMINIS	SU
I798	SOLERO	AL
I799	SOLESINO	PD
I800	SOLETO	LE
I801	SOLFERINO	MN
I802	SOLIERA	MO
I803	SOLIGNANO	PR
I805	SOLOFRA	AV
I808	SOLONGHELLO	AL
I809	SOLOPACA	BN
I812	SOLTO COLLINA	BG
I813	SOLZA	BG
I815	SOMAGLIA	LO
I817	SOMANO	CN
I819	SOMMA LOMBARDO	VA
I820	SOMMA VESUVIANA	NA
I821	SOMMACAMPAGNA	VR
I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN
I823	SOMMARIVA PERNO	CN
I824	SOMMATINO	CL
I825	SOMMO	PV
I826	SONA	VR
I827	SONCINO	CR
I828	SONDALO	SO
I829	SONDRIO	SO
I830	SONGAVAZZO	BG
I831	SONICO	BS
I832	SONNINO	LT
I835	SOPRANA	BI
I838	SORA	FR
I839	SORAGA DI FASSA	TN
I840	SORAGNA	PR
I841	SORANO	GR
I844	SORBO SAN BASILE	CZ
I843	SORBO SERPICO	AV
I845	SORBOLO	PR
I847	SORDEVOLO	BI
I848	SORDIO	LO
I849	SORESINA	CR
I850	SORGA'	VR
I851	SORGONO	NU
I852	SORI	GE
I853	SORIANELLO	VV
I854	SORIANO CALABRO	VV
I855	SORIANO NEL CIMINO	VT
I856	SORICO	CO
I857	SORISO	NO
I858	SORISOLE	BG
I860	SORMANO	CO
I861	SORRADILE	OR
I862	SORRENTO	NA
I863	SORSO	SS
I864	SORTINO	SR
I865	SOSPIRO	CR
I866	SOSPIROLO	BL
I867	SOSSANO	VI
I868	SOSTEGNO	BI
I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG
I871	SOVER	TN
I872	SOVERATO	CZ
I873	SOVERE	BG
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ
I875	SOVERIA SIMERI	CZ
I876	SOVERZENE	BL
I877	SOVICILLE	SI
I878	SOVICO	MB
I879	SOVIZZO	VI
I673	SOVRAMONTE	BL
I880	SOZZAGO	NO
I881	SPADAFORA	ME
I884	SPADOLA	VV
I885	SPARANISE	CE
I886	SPARONE	TO
I887	SPECCHIA	LE
I888	SPELLO	PG
I891	SPERLINGA	EN
I892	SPERLONGA	LT
I893	SPERONE	AV
I894	SPESSA	PV
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS
I899	SPIAZZO	TN
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL
I902	SPIGNO SATURNIA	LT
I903	SPILAMBERTO	MO
I904	SPILIMBERGO	PN
I905	SPILINGA	VV
I906	SPINADESCO	CR
I907	SPINAZZOLA	BT
I908	SPINEA	VE
I909	SPINEDA	CR
I910	SPINETE	CB
I911	SPINETO SCRIVIA	AL
I912	SPINETOLI	AP
I914	SPINO D'ADDA	CR
I916	SPINONE AL LAGO	BG
I917	SPINOSO	PZ
I919	SPIRANO	BG
I921	SPOLETO	PG
I922	SPOLTORE	PE
I923	SPONGANO	LE
I924	SPORMAGGIORE	TN
I925	SPORMINORE	TN
I926	SPOTORNO	SV
I927	SPRESIANO	TV
I928	SPRIANA	SO
I929	SQUILLACE	CZ
I930	SQUINZANO	LE
I932	STAFFOLO	AN
I935	STAGNO LOMBARDO	CR
I936	STAITI	RC
I937	STALETTI'	CZ
I938	STANGHELLA	PD
I939	STARANZANO	GO
M298	STATTE	TA
I941	STAZZANO	AL
I942	STAZZEMA	LU
I943	STAZZONA	CO
I945	STEFANACONI	VV
I946	STELLA	SV
G887	STELLA CILENTO	SA
I947	STELLANELLO	SV
I948	STELVIO .STILFS.	BZ
I949	STENICO	TN
I950	STERNATIA	LE
I951	STEZZANO	BG
I953	STIENTA	RO
I954	STIGLIANO	MT
I955	STIGNANO	RC
I956	STILO	RC
I959	STIMIGLIANO	RI
M290	STINTINO	SS
I960	STIO	SA
I962	STORNARA	FG
I963	STORNARELLA	FG
I964	STORO	TN
I965	STRA	VE
I968	STRADELLA	PV
I969	STRAMBINELLO	TO
I970	STRAMBINO	TO
I973	STRANGOLAGALLI	FR
I974	STREGNA	UD
I975	STREMBO	TN
I976	STRESA	VB
I977	STREVI	AL
I978	STRIANO	NA
I980	STRONA	BI
I981	STRONCONE	TR
I982	STRONGOLI	KR
I984	STROPPIANA	VC
I985	STROPPO	CN
I986	STROZZA	BG
I990	STURNO	AV
B014	SUARDI	PV
I991	SUBBIANO	AR
I992	SUBIACO	RM
I993	SUCCIVO	CE
I994	SUEGLIO	LC
I995	SUELLI	SU
I996	SUELLO	LC
I997	SUISIO	BG
I998	SULBIATE	MB
I804	SULMONA	AQ
L002	SULZANO	BS
L003	SUMIRAGO	VA
L004	SUMMONTE	AV
L006	SUNI	OR
L007	SUNO	NO
L008	SUPERSANO	LE
L009	SUPINO	FR
L010	SURANO	LE
L011	SURBO	LE
L013	SUSA	TO
L014	SUSEGANA	TV
L015	SUSTINENTE	MN
L016	SUTERA	CL
L017	SUTRI	VT
L018	SUTRIO	UD
L019	SUVERETO	LI
L020	SUZZARA	MN
L022	TACENO	LC
L023	TADASUNI	OR
L024	TAGGIA	IM
L025	TAGLIACOZZO	AQ
L026	TAGLIO DI PO	RO
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL
L030	TAIBON AGORDINO	BL
L032	TAINO	VA
G736	TAIPANA	UD
L034	TALAMELLO	RN
L035	TALAMONA	SO
L036	TALANA	NU
L037	TALEGGIO	BG
L038	TALLA	AR
L039	TALMASSONS	UD
L040	TAMBRE	BL
L042	TAORMINA	ME
L046	TARANO	RI
L047	TARANTA PELIGNA	CH
L048	TARANTASCA	CN
L049	TARANTO	TA
L050	TARCENTO	UD
D024	TARQUINIA	VT
L055	TARSIA	CS
L056	TARTANO	SO
L057	TARVISIO	UD
L058	TARZO	TV
L059	TASSAROLO	AL
L061	TAURANO	AV
L062	TAURASI	AV
L063	TAURIANOVA	RC
L064	TAURISANO	LE
L065	TAVAGNACCO	UD
L066	TAVAGNASCO	TO
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO
L069	TAVENNA	CB
L070	TAVERNA	CZ
L071	TAVERNERIO	CO
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS
L074	TAVIANO	LE
L075	TAVIGLIANO	BI
L078	TAVOLETO	PU
L081	TAVULLIA	PU
L082	TEANA	PZ
L083	TEANO	CE
D292	TEGGIANO	SA
L084	TEGLIO	SO
L085	TEGLIO VENETO	VE
L086	TELESE TERME	BN
L087	TELGATE	BG
L088	TELTI	SS
L089	TELVE	TN
L090	TELVE DI SOPRA	TN
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS
L094	TEMU'	BS
L096	TENNA	TN
L097	TENNO	TN
L100	TEOLO	PD
L102	TEORA	AV
L103	TERAMO	TE

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L104	TERDOBBIATE	NO
L105	TERELLE	FR
L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ
E548	TERENZO	PR
M282	TERGU	SS
L108	TERLANO .TERLAN.	BZ
L109	TERLIZZI	BA
M210	TERME VIGLIATORE	ME
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO .TRAMIN AN DER.	BZ
L112	TERMINI IMERESE	PA
L113	TERMOLI	CB
L115	TERNATE	VA
L116	TERNENGO	BI
L117	TERNI	TR
L118	TERNO D'ISOLA	BG
L120	TERRACINA	LT
L121	TERRAGNOLO	TN
L122	TERRALBA	OR
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR
L131	TERRASINI	PA
L132	TERRASSA PADOVANA	PD
L134	TERRAVECCHIA	CS
L136	TERRAZZO	VR
M381	TERRE DEL RENO	FE
M379	TERRE ROVERESCHE	PU
L138	TERRICCIOLA	PI
L139	TERRUGGIA	AL
L140	TERTENIA	NU
L142	TERZIGNO	NA
L143	TERZO	AL
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD
L145	TERZOLAS	TN
L146	TERZORIO	IM
L147	TESERO	TN
L149	TESIMO .TISENS.	BZ
L150	TESSENNANO	VT
L152	TESTICO	SV
L153	TETI	NU
L154	TEULADA	SU
L155	TEVEROLA	CE
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI
L157	THIENE	VI
L158	THIESI	SS
L160	TIANA	NU
L164	TICENGO	CR
L165	TICINETO	AL
L166	TIGGIANO	LE
L167	TIGLIETO	GE
L168	TIGLIOLE	AT
L169	TIGNALE	BS
L172	TINNURA	OR
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ
L174	TIONE DI TRENTO	TN
L175	TIRANO	SO
L176	TIRES .TIERS.	BZ
L177	TIRIOLO	CZ
L178	TIROLO .TIROL.	BZ
L180	TISSI	SS
L181	TITO	PZ
L182	TIVOLI	RM
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR
L184	TOANO	RE
L185	TOCCO CAUDIO	BN
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE
L187	TOCENO	VB
L188	TODI	PG
L189	TOFFIA	RI
L190	TOIRANO	SV
L191	TOLENTINO	MC
L192	TOLFA	RM
L193	TOLLEGNO	BI
L194	TOLLO	CH
L195	TOLMEZZO	UD
L197	TOLVE	PZ
L199	TOMBOLO	PD
L200	TON	TN
L202	TONARA	NU
L203	TONCO	AT
L204	TONENGO	AT
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI
L205	TORA E PICCILLI	CE
L206	TORANO CASTELLO	CS
L207	TORANO NUOVO	TE
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS
L211	TORCEGNO	TN
L212	TORCHIARA	SA
L213	TORCHIAROLO	BR
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB
L216	TORGIANO	PG
L217	TORGNON	AO
L219	TORINO	TO
L218	TORINO DI SANGRO	CH
L220	TORITTO	BA
L221	TORLINO VIMERCATI	CR
L223	TORNACO	NO
L224	TORNARECCIO	CH
L225	TORNATA	CR
L227	TORNIMPARTE	AQ
L228	TORNO	CO
L229	TORNOLO	PR
L230	TORO	CB
L231	TORPE'	NU
L233	TORRACA	SA
L235	TORRALBA	SS
L237	TORRAZZA COSTE	PV
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO
L239	TORRAZZO	BI
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV
L251	TORRE BOLDONE	BG
L252	TORRE BORMIDA	CN
L243	TORRE CAJETANI	FR
L247	TORRE CANAVESE	TO
L256	TORRE D'ARESE	PV
L257	TORRE DE' BUSI	LC
L262	TORRE DE' NEGRI	PV
L263	TORRE DE' PASSERI	PE
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR
L265	TORRE DE' ROVERI	BG
L259	TORRE DEL GRECO	NA
L267	TORRE DI MOSTO	VE
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO
L269	TORRE D'ISOLA	PV
L272	TORRE LE NOCELLE	AV
L241	TORRE MONDOVI'	CN
L274	TORRE ORSAIA	SA
L276	TORRE PALLAVICINA	BG
L277	TORRE PELLICE	TO
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN
L279	TORRE SAN PATRIZIO	FM
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR
L246	TORREANO	UD
L248	TORREBELVICINO	VI
L253	TORREBRUNA	CH
L254	TORRECUSO	BN
L270	TORREGLIA	PD
L271	TORREGROTTA	ME
L273	TORREMAGGIORE	FG
M286	TORRENOVA	ME
L281	TORRESINA	CN
L282	TORRETTA	PA
L285	TORREVECCHIA PIA	PV
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH
L287	TORRI DEL BENACO	VR
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI
L286	TORRI IN SABINA	RI
L290	TORRICE	FR
L294	TORRICELLA	TA
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH
L295	TORRICELLA SICURA	TE
L292	TORRICELLA VERZATE	PV
L298	TORRIGLIA	GE
L299	TORRILE	PR
L301	TORRIONI	AV
L303	TORRITA DI SIENA	SI
L302	TORRITA TIBERINA	RM
A355	TORTOLI'	NU
L304	TORTONA	AL
L305	TORTORA	CS
L306	TORTORELLA	SA
L307	TORTORETO	TE
L308	TORTORICI	ME
L309	TORVISCOSA	UD
L312	TOSCOLANO MADERNO	BS
L314	TOSSICIA	TE
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV
L317	TRABIA	PA
L319	TRADATE	VA
L321	TRAMATZA	OR
L322	TRAMBILENO	TN
L323	TRAMONTI	SA
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN
L326	TRAMUTOLA	PZ
L327	TRANA	TO
L328	TRANI	BT
L330	TRAONA	SO
L331	TRAPANI	TP
L332	TRAPPETO	PA
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB
L334	TRASACCO	AQ
L335	TRASAGHIS	UD
L336	TRASQUERA	VB
L337	TRATALIAS	SU
L338	TRAUSELLA	TO
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV
L339	TRAVAGLIATO	BS
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA
L345	TRAVERSELLA	TO
L346	TRAVERSETOLO	PR
L340	TRAVES	TO
L347	TRAVESIO	PN
L348	TRAVO	PC
M361	TRE VILLE	TN
L349	TREBASELEGHE	PD
L353	TREBISACCE	CS
M280	TRECASE	NA
L355	TRECASTAGNI	CT
M318	TRECASTELLI	AN
L356	TRECATE	NO
L357	TRECCHINA	PZ
L359	TRECENTA	RO
L361	TREDOZIO	FC
L363	TREGLIO	CH
L364	TREGNAGO	VR
L366	TREIA	MC
L367	TREISO	CN
L368	TREMENICO	LC
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT
M341	TREMEZZINA	CO
L372	TREMOSINE SUL GARDA	BS
L377	TRENTINARA	SA
L378	TRENTO	TN
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE
L380	TRENZANO	BS
L381	TREPPO CARNICO	UD
L382	TREPPO GRANDE	UD
L383	TREPUZZI	LE
L384	TREQUANDA	SI
L386	TRESANA	MS
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG
L389	TRESCORE CREMASCO	CR
L390	TRESIGALLO	FE
L392	TRESIVIO	SO
L393	TRESNURAGHES	OR
L396	TREVENZUOLO	VR
L397	TREVI	PG
L398	TREVI NEL LAZIO	FR
L399	TREVICO	AV
L400	TREVIGLIO	BG
L402	TREVIGNANO	TV
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM
L403	TREVILLE	AL
L404	TREVIOLO	BG
L407	TREVISO	TV
L406	TREVISO BRESCIANO	BS
L408	TREZZANO ROSA	MI
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI
L410	TREZZO TINELLA	CN
L413	TREZZONE	CO
L414	TRIBANO	PD
L415	TRIBIANO	MI
L416	TRIBOGNA	GE
L418	TRICARICO	MT
L419	TRICASE	LE
L420	TRICERRO	VC
L421	TRICESIMO	UD
L422	TRICHIANA	BL
L423	TRIEI	NU
L424	TRIESTE	TS
L425	TRIGGIANO	BA
L426	TRIGOLO	CR
L427	TRINITA'	CN
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS
B915	TRINITAPOLI	BT
L429	TRINO	VC
L430	TRIORA	IM
L431	TRIPI	ME
L432	TRISOBBIO	AL
L433	TRISSINO	VI
L434	TRIUGGIO	MB
L435	TRIVENTO	CB
L436	TRIVERO	BI
L437	TRIVIGLIANO	FR
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD
L439	TRIVIGNO	PZ
L440	TRIVOLZIO	PV
L444	TRODENA NEL PARCO NATURALE .TRUDEN IM NATURPA	BZ
L445	TROFARELLO	TO
L447	TROIA	FG
L448	TROINA	EN
L449	TROMELLO	PV
L450	TRONTANO	VB
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC
L452	TROPEA	VV
L453	TROVO	PV
L454	TRUCCAZZANO	MI
L455	TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL.	BZ
L458	TUFARA	CB
L459	TUFILLO	CH
L460	TUFINO	NA
L461	TUFO	AV
L462	TUGLIE	LE
L463	TUILI	SU
L464	TULA	SS
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG
G507	TURANIA	RI
L469	TURANO LODIGIANO	LO
L470	TURATE	CO
L471	TURBIGO	MI
L472	TURI	BA
L473	TURRI	SU
L474	TURRIACO	GO
L475	TURRIVALIGNANI	PE
L477	TURSI	MT
L478	TUSA	ME
L310	TUSCANIA	VT
C789	UBIALE CLANEZZO	BG
L480	UBOLDO	VA
L482	UCRIA	ME
L483	UDINE	UD
L484	UGENTO	LE
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE
L487	UGGIATE-TREVANO	CO
L488	ULA' TIRSO	OR
L489	ULASSAI	NU
L490	ULTIMO .ULTEN.	BZ
D786	UMBERTIDE	PG
L492	UMBRIATICO	KR
L494	URAGO D'OGLIO	BS
L496	URAS	OR
L497	URBANA	PD
L498	URBANIA	PU
L499	URBE	SV
L500	URBINO	PU
L501	URBISAGLIA	MC
L502	URGNANO	BG
L503	URI	SS
L505	URURI	CB
L506	URZULEI	NU
L507	USCIO	GE
L508	USELLUS	OR
L509	USINI	SS
L511	USMATE VELATE	MB
L512	USSANA	SU
L513	USSARAMANNA	SU
L514	USSASSAI	NU
L515	USSEAUX	TO
L516	USSEGLIO	TO
L517	USSITA	MC
L519	USTICA	PA
L521	UTA	CA
L522	UZZANO	PT
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS
L525	VACONE	RI
L526	VACRI	CH
L527	VADENA .PFATTEN.	BZ
L528	VADO LIGURE	SV
L533	VAGLI SOTTO	LU
L529	VAGLIA	FI
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ
L531	VAGLIO SERRA	AT
L537	VAIANO	PO
L535	VAIANO CREMASCO	CR
L538	VAIE	TO
L539	VAILATE	CR
L540	VAIRANO PATENORA	CE
M265	VAJONT	PN
M334	VAL BREMBILLA	BG
L555	VAL DELLA TORRE	TO
L562	VAL DI NIZZA	PV
L564	VAL DI VIZZE .PFITSCH.	BZ
M374	VAL DI ZOLDO	BL
M384	VAL LIONA	VI
L638	VAL MASINO	SO
H259	VAL REZZO	CO
L544	VALBONDIONE	BG
L545	VALBREMBO	BG
L546	VALBREVENNA	GE
L547	VALBRONA	CO
L551	VALDAGNO	VI
M343	VALDAONE	TN
L552	VALDAORA .OLANG.	BZ
L554	VALDASTICO	VI
L556	VALDENGO	BI
G319	VALDERICE	TP
L557	VALDIDENTRO	SO
L558	VALDIERI	CN
L561	VALDINA	ME
L563	VALDISOTTO	SO
L565	VALDOBBIADENE	TV
L566	VALDUGGIA	VC
L568	VALEGGIO	PV
L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
L569	VALENTANO	VT
L570	VALENZA	AL
L571	VALENZANO	BA
L572	VALERA FRATTA	LO
L573	VALFABBRICA	PG
L574	VALFENERA	AT
L575	VALFLORIANA	TN
M382	VALFORNACE	MC
L576	VALFURVA	SO
L577	VALGANNA	VA
L578	VALGIOIE	TO
L579	VALGOGLIO	BG
L580	VALGRANA	CN
L581	VALGREGHENTINO	LC
L582	VALGRISENCHE	AO
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN
L584	VALLADA AGORDINA	BL
L586	VALLANZENGO	BI
L588	VALLARSA	TN
L589	VALLATA	AV
L594	VALLE AGRICOLA	CE
L595	VALLE AURINA .AHRNTAL.	BZ
L597	VALLE CASTELLANA	TE
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA
L590	VALLE DI CADORE	BL
L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ
L591	VALLE DI MADDALONI	CE
L593	VALLE LOMELLINA	PV
L606	VALLE MOSSO	BI
L617	VALLE SALIMBENE	PV
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI
L596	VALLEBONA	IM
L598	VALLECORSA	FR
L599	VALLECROSIA	IM
L603	VALLEDOLMO	PA
L604	VALLEDORIA	SS
I322	VALLEFIORITA	CZ
M331	VALLEFOGLIA	PU
M362	VALLELAGHI	TN
L607	VALLELONGA	VV
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL
L605	VALLEMAIO	FR
L611	VALLEPIETRA	RM
L612	VALLERANO	VT
L613	VALLERMOSA	SU
L614	VALLEROTONDA	FR
L616	VALLESACCARDA	AV
L623	VALLEVE	BG
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI
L625	VALLINFREDA	RM
L626	VALLIO TERME	BS
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA
L627	VALLO DI NERA	PG
L629	VALLO TORINESE	TO
L631	VALLORIATE	CN
L633	VALMACCA	AL
L634	VALMADRERA	LC
L636	VALMALA	CN
L639	VALMONTONE	RM
L640	VALMOREA	CO
L641	VALMOZZOLA	PR
L642	VALNEGRA	BG
L643	VALPELLINE	AO
L644	VALPERGA	TO
B510	VALPRATO SOANA	TO
M320	VALSAMOGGIA	BO
L647	VALSAVARENCHE	AO
D513	VALSINNI	MT
C936	VALSOLDA	CO
L650	VALSTAGNA	VI
L651	VALSTRONA	VB
L653	VALTOPINA	PG
L655	VALTORTA	BG
L654	VALTOURNENCHE	AO
L656	VALVA	SA
M346	VALVASONE ARZENE	PN
L658	VALVERDE	CT
L659	VALVERDE	PV
L468	VALVESTINO	BS
L660	VANDOIES .VINTL.	BZ
L664	VANZAGHELLO	MI
L665	VANZAGO	MI
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB
L667	VAPRIO D'ADDA	MI
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO
L669	VARALLO	VC
L670	VARALLO POMBIA	NO
L671	VARANO BORGHI	VA
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR
L673	VARAPODIO	RC
L675	VARAZZE	SV
L676	VARCO SABINO	RI
L677	VAREDO	MB
L678	VARENA	TN
L680	VARENNA	LC
L682	VARESE	VA
L681	VARESE LIGURE	SP
L685	VARISELLA	TO
L686	VARMO	UD
L687	VARNA .VAHRN.	BZ
L689	VARSI	PR
L690	VARZI	PV
L691	VARZO	VB
A701	VASANELLO	VT
L693	VASIA	IM
E372	VASTO	CH
L696	VASTOGIRARDI	IS
L698	VAUDA CANAVESE	TO
L699	VAZZANO	VV
L700	VAZZOLA	TV
L702	VECCHIANO	PI
L704	VEDANO AL LAMBRO	MB
L703	VEDANO OLONA	VA
L706	VEDELAGO	TV
L707	VEDESETA	BG
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB
L710	VEGGIANO	PD
L711	VEGLIE	LE
L712	VEGLIO	BI
L713	VEJANO	VT
L715	VELESO	CO
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV
L719	VELLETRI	RM
L720	VELLEZZO BELLINI	PV
L723	VELO D'ASTICO	VI
L722	VELO VERONESE	VR
L724	VELTURNO .FELDTHURNS.	BZ
L725	VENAFRO	IS
L727	VENARIA REALE	TO
L728	VENAROTTA	AP
L729	VENASCA	CN
L726	VENAUS	TO
L730	VENDONE	SV
L731	VENDROGNO	LC
L733	VENEGONO INFERIORE	VA
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA
L735	VENETICO	ME
L736	VENEZIA	VE
L737	VENIANO	CO
L738	VENOSA	PZ
M364	VENTASSO	RE
L739	VENTICANO	AV
L741	VENTIMIGLIA	IM
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA
L742	VENTOTENE	LT
L743	VENZONE	UD
L745	VERANO .VOERAN.	BZ
L744	VERANO BRIANZA	MB
L746	VERBANIA	VB
L747	VERBICARO	CS
L748	VERCANA	CO
L749	VERCEIA	SO
L750	VERCELLI	VC
L751	VERCURAGO	LC
L752	VERDELLINO	BG
L753	VERDELLO	BG
M337	VERDERIO	LC
L758	VERDUNO	CN
L762	VERGATO	BO
L764	VERGHERETO	FC
L765	VERGIATE	VA
L768	VERMEZZO	MI
L769	VERMIGLIO	TN
L771	VERNANTE	CN
L772	VERNASCA	PC
L773	VERNATE	MI
L774	VERNAZZA	SP
L775	VERNIO	PO
L776	VERNOLE	LE
L777	VEROLANUOVA	BS
L778	VEROLAVECCHIA	BS
L779	VEROLENGO	TO
L780	VEROLI	FR
L781	VERONA	VR
D193	VERONELLA	VR
L783	VERRAYES	AO
C282	VERRES	AO
L784	VERRETTO	PV
L785	VERRONE	BI
L788	VERRUA PO	PV
L787	VERRUA SAVOIA	TO
L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO
L795	VERTOVA	BG
L797	VERUCCHIO	RN
L798	VERUNO	NO
L799	VERVIO	SO
L801	VERZEGNIS	UD
L802	VERZINO	KR
L804	VERZUOLO	CN
L805	VESCOVANA	PD
L806	VESCOVATO	CR
L807	VESIME	AT
L808	VESPOLATE	NO
L809	VESSALICO	IM
L810	VESTENANOVA	VR
L811	VESTIGNE'	TO
L812	VESTONE	BS
L813	VESTRENO	LC
L814	VETRALLA	VT
L815	VETTO	RE
L817	VEZZA D'ALBA	CN
L816	VEZZA D'OGLIO	BS
L819	VEZZANO LIGURE	SP
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE
L823	VEZZI PORTIO	SV
L826	VIADANA	MN
L827	VIADANICA	BG
L828	VIAGRANDE	CT

COD. COM.	COMUNE	PROV.
L829	VIALE	AT
L830	VIALFRE'	TO
L831	VIANO	RE
L833	VIAREGGIO	LU
L834	VIARIGI	AT
F537	VIBO VALENTIA	VV
L835	VIBONATI	SA
L836	VICALVI	FR
L837	VICARI	PA
L838	VICCHIO	FI
L840	VICENZA	VI
L548	VICO CANAVESE	TO
L842	VICO DEL GARGANO	FG
L845	VICO EQUENSE	NA
L843	VICO NEL LAZIO	FR
L841	VICOFORTE	CN
L846	VICOLI	PE
L847	VICOLUNGO	NO
L850	VICOPISANO	PI
L851	VICOVARO	RM
M259	VIDDALBA	SS
L854	VIDIGULFO	PV
L856	VIDOR	TV
L857	VIDRACCO	TO
L858	VIESTE	FG
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ
L860	VIETRI SUL MARE	SA
L866	VIGANO'	LC
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG
L868	VIGARANO MAINARDA	FE
L869	VIGASIO	VR
L872	VIGEVANO	PV
L873	VIGGIANELLO	PZ
L874	VIGGIANO	PZ
L876	VIGGIU'	VA
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL
L882	VIGNANELLO	VT
L883	VIGNATE	MI
L885	VIGNOLA	MO
L886	VIGNOLA FALESINA	TN
L887	VIGNOLE BORBERA	AL
L888	VIGNOLO	CN
L889	VIGNONE	VB
L890	VIGO DI CADORE	BL
L893	VIGO DI FASSA	TN
L892	VIGODARZERE	PD
L894	VIGOLO	BG
L897	VIGOLZONE	PC
L898	VIGONE	TO
L899	VIGONOVO	VE
L900	VIGONZA	PD
L904	VIGUZZOLO	AL
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR
L913	VILLA BASILICA	LU
L917	VILLA BISCOSSI	PV
L919	VILLA CARCINA	BS
L920	VILLA CASTELLI	BR
L922	VILLA CELIERA	PE
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU
L928	VILLA CORTESE	MI
L929	VILLA D'ADDA	BG
A215	VILLA D'ALME'	BG
L933	VILLA DEL BOSCO	BI
L934	VILLA DEL CONTE	PD
D801	VILLA DI BRIANO	CE
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO
L936	VILLA DI SERIO	BG
L908	VILLA DI TIRANO	SO
L938	VILLA D'OGNA	BG
L937	VILLA ESTENSE	PD
L943	VILLA FARALDI	IM
L956	VILLA GUARDIA	CO
L957	VILLA LAGARINA	TN
A081	VILLA LATINA	FR
L844	VILLA LITERNO	CE
L969	VILLA MINOZZO	RE
F804	VILLA POMA	MN
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT
I118	VILLA SAN PIETRO	CA
M019	VILLA SAN SECONDO	AT
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ
M022	VILLA SANTA MARIA	CH
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR
L909	VILLA SANTINA	UD
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR
A609	VILLA VERDE	OR
M034	VILLA VICENTINA	UD
L915	VILLABASSA .NIEDERDORF.	BZ
L916	VILLABATE	PA
L923	VILLACHIARA	BS
L924	VILLACIDRO	SU
L931	VILLADEATI	AL
L939	VILLADOSE	RO
L906	VILLADOSSOLA	VB
L942	VILLAFALLETTO	CN
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME
L951	VILLAFRATI	PA
L952	VILLAGA	VI
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU
L958	VILLALAGO	AQ
L959	VILLALBA	CL
L961	VILLALFONSINA	CH
L963	VILLALVERNIA	AL
L964	VILLAMAGNA	CH
L965	VILLAMAINA	AV
L966	VILLAMAR	SU
L967	VILLAMARZANA	RO
L968	VILLAMASSARGIA	SU
L970	VILLAMIROGLIO	AL
L971	VILLANDRO .VILLANDERS.	BZ
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS
L990	VILLANOVA SOLARO	CN
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR
L992	VILLANOVA TULO	SU
L986	VILLANOVAFORRU	SU
L987	VILLANOVAFRANCA	SU
L994	VILLANTERIO	PV
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS
M278	VILLAPERUCCIO	SU
B903	VILLAPIANA	CS
L998	VILLAPUTZU	SU
L999	VILLAR DORA	TO
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO
M013	VILLAR PELLICE	TO
M014	VILLAR PEROSA	TO
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN
M002	VILLARBASSE	TO
M003	VILLARBOIT	VC
M004	VILLAREGGIA	TO
G309	VILLARICCA	NA
M009	VILLAROMAGNANO	AL
M011	VILLAROSA	EN
M016	VILLASALTO	SU
M017	VILLASANTA	MB
B738	VILLASIMIUS	SU
M025	VILLASOR	SU
M026	VILLASPECIOSA	SU
M027	VILLASTELLONE	TO
M028	VILLATA	VC
M030	VILLAURBANA	OR
M031	VILLAVALLELONGA	AQ
M032	VILLAVERLA	VI
M363	VILLE D'ANAUNIA	TN
L981	VILLENEUVE	AO
M043	VILLESSE	GO
M041	VILLETTA BARREA	AQ
M042	VILLETTE	VB
M044	VILLIMPENTA	MN
M045	VILLONGO	BG
M048	VILLORBA	TV
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG
M052	VIMERCATE	MB
M053	VIMODRONE	MI
M055	VINADIO	CN
M057	VINCHIATURO	CB
M058	VINCHIO	AT
M059	VINCI	FI
M060	VINOVO	TO
M062	VINZAGLIO	NO
M063	VIOLA	CN
M065	VIONE	BS
M067	VIPITENO .STERZING.	BZ
M069	VIRLE PIEMONTE	TO
M070	VISANO	BS
M071	VISCHE	TO
M072	VISCIANO	NA
M073	VISCO	UD
M077	VISONE	AL
M078	VISSO	MC
M079	VISTARINO	PV
M080	VISTRORIO	TO
M081	VITA	TP
M082	VITERBO	VT
M083	VITICUSO	FR
M085	VITO D'ASIO	PN
M086	VITORCHIANO	VT
M088	VITTORIA	RG
M089	VITTORIO VENETO	TV
M090	VITTORITO	AQ
M091	VITTUONE	MI
M093	VITULANO	BN
M092	VITULAZIO	CE
M094	VIU'	TO
M096	VIVARO	PN
M095	VIVARO ROMANO	RM
M098	VIVERONE	BI
M100	VIZZINI	CT
M101	VIZZOLA TICINO	VA
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI
M103	VO'	PD
M104	VOBARNO	BS
M105	VOBBIA	GE
M106	VOCCA	VC
M108	VODO CADORE	BL
M109	VOGHERA	PV
M110	VOGHIERA	FE
M111	VOGOGNA	VB
M113	VOLANO	TN
M115	VOLLA	NA
M116	VOLONGO	CR
M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
M119	VOLPARA	PV
M120	VOLPEDO	AL
M121	VOLPEGLINO	AL
M122	VOLPIANO	TO
M125	VOLTA MANTOVANA	MN
M123	VOLTAGGIO	AL
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL
M126	VOLTERRA	PI
M127	VOLTIDO	CR
M131	VOLTURARA APPULA	FG
M130	VOLTURARA IRPINA	AV
M132	VOLTURINO	FG
M133	VOLVERA	TO
M136	VOTTIGNASCO	CN
M138	ZACCANOPOLI	VV
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT
M140	ZAGARISE	CZ
M141	ZAGAROLO	RM
M142	ZAMBANA	TN
M143	ZAMBRONE	VV
M144	ZANDOBBIO	BG
M145	ZANE'	VI
M147	ZANICA	BG
M267	ZAPPONETA	FG
M150	ZAVATTARELLO	PV
M152	ZECCONE	PV
M153	ZEDDIANI	OR
M156	ZELBIO	CO
M158	ZELO BUON PERSICO	LO
M160	ZELO SURRIGONE	MI
M161	ZEME	PV
M162	ZENEVREDO	PV
M163	ZENSON DI PIAVE	TV
M165	ZERBA	PC
M166	ZERBO	PV
M167	ZERBOLO'	PV
M168	ZERFALIU	OR
M169	ZERI	MS
M170	ZERMEGHEDO	VI
M171	ZERO BRANCO	TV
M172	ZEVIO	VR
M173	ZIANO DI FIEMME	TN
L848	ZIANO PIACENTINO	PC
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI
M177	ZIGNAGO	SP
M178	ZIMELLA	VR
M179	ZIMONE	BI
M180	ZINASCO	PV
M182	ZOAGLI	GE
M183	ZOCCA	MO
M184	ZOGNO	BG
M185	ZOLA PREDOSA	BO
M187	ZOLLINO	LE
M188	ZONE	BS
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL
M190	ZOPPOLA	PN
M194	ZOVENCEDO	VI
M196	ZUBIENA	BI
M197	ZUCCARELLO	SV
M199	ZUGLIANO	VI
M200	ZUGLIO	UD
M201	ZUMAGLIA	BI
M202	ZUMPANO	CS
M203	ZUNGOLI	AV
M204	ZUNGRI	VV

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PARTITO POLITICO	CODICE
Alternativa popolare	Z39
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	Z40
Centro Democratico	A10
Democrazia Solidale – Demo.S	A41
Energie per l'Italia	A42
Federazione dei Verdi	B30
IDEA – Identità e Azione	C35
Italia dei Valori	C31
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
Movimento Associativo Italiani all'Estero	E14
Movimento La Puglia in Più	E32
Movimento Politico Forza Italia	F15
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
Popolari per l'Italia	S23
Possibile	S36
Scelta Civica	T24
Sinistra Italiana	T44
Stella Alpina	U37
Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
Unione di Centro	Y29
Unione per il Trentino	Z28

SCADENZE*	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO		Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.	
ENTRO IL 31 MARZO	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
A PARTIRE DAL 15 APRILE	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata		
ENTRO IL 29 GIUGNO			Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
ENTRO IL 7 LUGLIO	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
ENTRO IL 23 LUGLIO	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		
	Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.		Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio .		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.		
ENTRO IL 25 OTTOBRE	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.		
A NOVEMBRE	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo